

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

73° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	12
3 ^a - Affari esteri	»	21
4 ^a - Difesa	»	32
5 ^a - Bilancio	»	39
6 ^a - Finanze e tesoro	»	51
7 ^a - Istruzione	»	55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	76
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	82
10 ^a - Industria	»	94
11 ^a - Lavoro	»	104
12 ^a - Igiene e sanità	»	107
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	114

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	119
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	122
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	123

CONVOCAZIONI	Pag.	124
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(984) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - MANCINO ed altri - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore CASADEI MONTI, precisato che il disegno di legge in titolo, di natura costituzionale, riguarda comunque la materia delle incompatibilità per conflitto di interessi, alla quale si riferiscono anche i disegni di legge nn. 278, 758 e 1082, si sofferma sul contenuto della relativa proposta, che prevede l'incompatibilità tra cariche di Governo e titolarità o controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. Si prevede, inoltre, la competenza della Corte costituzionale per la declaratoria di incompatibilità, i modi e le forme della quale sono riservati alla legislazione ordinaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse

(Congiunzione del disegno di legge n. 1082 ai disegni di legge nn. 278 e 758; esame e rinvio del disegno di legge n. 1082; seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge n. 278 e 758)

Si riprende l'esame dei disegni di legge n. 278 e 758, sospeso nella seduta del 26 ottobre 1994, procedendosi altresì all'esame del disegno di legge n. 1082, che viene congiunto alle predette iniziative parlamentari.

Il relatore CASADEI MONTI si sofferma anzitutto sulla scelta, adottata con il disegno di legge del Governo, ma comune anche a quelli di iniziativa parlamentare, di intervenire con legge ordinaria, piuttosto che costituzionale, nella materia in questione: tale opzione è condivisibile sia in considerazione della discussione in corso sulla riforma della seconda parte della Costituzione, sia anche perchè lo stesso sistema costituzionale vigente consente di operare legittimamente attraverso la legislazione ordinaria. Il quadro di riferimento costituzionale da tenere presente in materia, infatti, comprende in primo luogo l'articolo 65 della Costituzione, che deferisce alla legislazione ordinaria la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità per i parlamentari: ancorchè dettata in riferimento alle sole cariche elettive, tale disposizione può ritenersi analogicamente riferibile anche alle cariche di Governo, sia per ragioni sistematiche, che per la tradizionale coincidenza tra le predette situazioni soggettive. In ogni caso, l'ordinamento vigente contempla molti casi di incompatibilità tra incarichi ministeriali e altri uffici, attività o condizioni soggettive, regolati da leggi ordinarie.

I disegni di legge in esame assumono un tenore generale in riferimento alle cariche di Governo, con efficacia immediatamente operativa, senza la previsione di una disciplina transitoria: ciò costituisce tuttavia un limite delle relative disposizioni, poichè condiziona le scelte normative da adottare alla situazione di fatto attualmente esistente. Il documento conclusivo del Comitato di studio nominato per l'esame della questione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, offre un'interpretazione riduttiva delle vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità ministeriali, con particolare riguardo al caso della incompatibilità successiva che, a suo avviso, presuppone la situazione di incompatibilità anche durante l'esercizio della carica. Le conseguenti opzioni normative contenute nel disegno di legge n. 1082 si fondano sulla distinzione concettuale tra proprietà e gestione di imprese, che invero non ha una sufficiente base normativa nella disciplina vigente delle incompatibilità parlamentari e ministeriali. Le norme vigenti, infatti, utilizzano bensì formule analitiche per l'individuazione dei casi di incompatibilità, ma nel caso di attività di impresa fissano fattispecie omnicomprendenti, dalle quali non possono ritenersi esclusi i casi di proprietà disgiunta dalla gestione. In ogni caso, tale aspetto, particolarmente critico, deve essere chiarito ed esattamente disciplinato nella normativa in corso di elaborazione. D'altra parte, non risulta persuasivo l'argomento, sostenuto nel citato documento conclusivo del Comitato di studio, secondo il quale dalle norme rinvenibili in materia nell'ordinamento vigente si desume un sostanziale favore per la proprietà, dinanzi al quale i limiti all'assunzione di cariche pubbliche dovrebbero recedere. Quanto agli ordinamenti stranieri, lo stesso documento del Comitato di studio riferisce sia delle soluzioni normative fondate su previsioni astratte di incompatibilità, sia su sistemi, come quello statunitense, che prevedono l'accertamento delle situazioni di conflitto di interesse, da valutare caso per caso. Anche dall'esame degli ordinamenti stranieri il Comitato di studio ritiene di individuare una sorta di trattamento favorevole alla proprietà, che peraltro non risulta fondato su dati normativi univoci, considerato che le normative spagnola e statunitense, ad esempio, contemplano proprio il caso della semplice proprietà tra

quelli suscettibili di conflitto di interesse, da rimuovere anche con misure di dismissione.

I parametri costituzionali da tenere in considerazione sono indubbiamente quelli di cui all'articolo 92, relativo alla composizione del Governo e alla nomina dei suoi membri, al combinato disposto degli articoli 97 e 51 che fissano i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica e di facoltà di accesso agli uffici pubblici secondo i requisiti stabiliti dalla legge e al già citato articolo 65, da considerare riferibile in via analogica anche alle incompatibilità con le cariche di Governo. Quanto agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, considerati quali fondamentali parametri di riferimento nel documento del Comitato di studio, osserva che tanto la libertà di iniziativa economica che il diritto di proprietà sono limitati dalle stesse disposizioni costituzionali, contenute nei medesimi articoli, e che gli ulteriori limiti introdotti con leggi ordinarie sono stati costantemente riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa, inoltre, ha individuato le categorie di limitazione della proprietà, sino alle estreme conseguenze ablatorie, distinguendo quelle di indole generale, che possono essere realizzate anche senza indennizzo, e quelle a carattere specifico, che esigono l'indennizzo ai sensi dell'articolo 42, terzo comma della Costituzione.

In riferimento alla questione in esame, pertanto, ci si deve riferire alla prima delle categorie dianzi evocate, trattandosi di limitazioni a carattere generale, relative a intere categorie di soggetti pubblici, quali sono i titolari di cariche di Governo. D'altra parte, il documento prodotto dal Comitato di studio non fornisce risposte soddisfacenti al rapporto tra elettorato passivo e diritto di proprietà, in ordine al quale si deve senz'altro ritenere prevalente la tutela del diritto di elettorato passivo. Un'ulteriore incongruenza del citato documento si riscontra nell'uso del duplice criterio della gestione e della proprietà di impresa in riferimento alla medesima realtà: al riguardo osserva che ove si ritenga inibito, alla stregua delle norme costituzionali, ogni limite all'assunzione delle cariche di Governo fondato sulla condizione di proprietario, si dovrebbe altresì sostenere la paradossale conseguenza di applicare tale interpretazione anche al caso della gestione, a mente dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione.

Il relatore procede quindi all'illustrazione degli articoli di cui si compone il disegno di legge n. 1082: nel condividere la scelta di limitare la disciplina alle sole cariche di Governo, già adottata dai disegni di legge nn. 278 e 578, egli osserva che il comma 1 dell'articolo 1 ha un contenuto eminentemente deontologico, salvo il riferimento all'obbligo di astensione, sul quale si riserva di svolgere successivamente considerazioni più specifiche.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 prevedono casi di incompatibilità in astratto e casi di incompatibilità specifica, comunque coerenti alla citata dicotomia tra proprietà e gestione delle imprese. Quanto all'obbligo di comunicazione entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di Governo, di cui all'articolo 6, comma 1, esso è conforme al sistema della *disclosure*, già noto in altri ordinamenti.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, comma 2, che conferisce alla Camera di appartenenza, ovvero al Senato della Repubblica, l'accertamento delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 del me-

desimo articolo, il relatore espone il sistema di gestione fiduciaria di cui all'articolo 7, che presuppone l'elaborazione di un piano da parte dell'interessato, approvato dall'Autorità garante. Al riguardo ricorda che il disegno di legge n. 758 prevede diverse forme di disciplina relative alla natura delle proprietà, con conseguenti obblighi di dismissione, ovvero di gestione fiduciaria, quando si tratti esclusivamente di valori mobiliari, sottoposta al controllo della CONSOB. Il sistema previsto dall'articolo 7 del disegno di legge del Governo, comunque, è diretto a garantire la non interferenza nella gestione dell'impresa da parte di titolare di cariche di Governo, ma non a contrastare l'eventuale uso distorto di tali cariche al fine di favorire le proprie imprese. Tale aspetto della questione, particolarmente critico, dovrebbe essere ricondotto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 1, comma 1, e al potere di segnalazione conferito alle Autorità garanti ai sensi dell'articolo 10, comma 1: cionondimeno, va considerato che l'istituto dell'astensione non è applicabile alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale incombe una responsabilità di vertice nella struttura di Governo, che non consente eventuali, reiterate esclusioni dalle deliberazioni dell'Esecutivo. D'altra parte, al riguardo non sono previste misure sanzionatorie nè di natura personale, nè di ordine processuale, in riferimento agli atti illegittimamente compiuti.

Quanto all'articolo 10, comma 1, rileva una contraddizione tra la specificità degli interventi ai quali si connette l'obbligo di astensione, di cui all'articolo 1, e il carattere generale dei provvedimenti suscettibili di segnalazione da parte delle Autorità garanti, osservando che le interferenze indebite possono derivare tanto da misure legislative e regolamentari quanto da atti specifici.

Le attività economiche rilevanti ai sensi della normativa proposta, sono individuate in base a parametri quantitativi e qualitativi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; circa il limite quantitativo, determinato nella misura patrimoniale di 50 miliardi di lire, il relatore ritiene che esso non sia idoneo, in assenza di ogni riferimento alle singole imprese, che potrebbe rivelarne l'importanza ai fini della valutazione del potere di controllo da parte dell'interessato.

Le funzioni dell'Autorità garante sono regolate dal disegno di legge n. 1082 in modo soddisfacente, anche se va rilevato in proposito che il relativo sistema di nomina, previsto dalla legislazione vigente, è oggetto di una riconsiderazione critica che ne potrebbe mutare il meccanismo e gli stessi fondamenti, modificandosi in tal modo lo stesso presupposto della scelta di tali organismi per l'applicazione della normativa in esame.

Il presidente CORASANITI, dopo aver ringraziato il senatore Casadei Monti per l'eccellente relazione testè svolta, esprime talune perplessità sulla applicabilità dei principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione ad attività di natura eminentemente politica. Ritiene, inoltre, che gli interessi da contemperare non siano tanto quelli di cui agli articoli 42 e 51 della Costituzione, quanto il diritto individuale di un cittadino e l'esigenza di carattere collettivo ad evitare che si determinino situazioni di conflitto di interesse.

Dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1, che non sembra riguardare espressamente la materia del

conflitto di interessi, osserva come l'obbligo di astensione debba riferirsi alla particolare posizione di un soggetto in ordine a determinati argomenti su cui è chiamato a provvedere. Tale posizione, però, ha rilievo solo nei casi in cui il titolare della pubblica funzione sia l'unico destinatario del provvedimento o appartenga ad un ristretto gruppo di destinatari. Nel caso in cui, viceversa, l'oggetto della decisione riguardi un'intera categoria di destinatari alla quale appartiene anche lo stesso titolare, ciò non può dar luogo ad obbligo di astensione.

Il senatore PASQUINO condivide l'apprezzamento nei confronti della relazione svolta dal senatore Casadei Monti. Prospetta quindi l'opportunità di istituire un comitato ristretto dopo la conclusione della discussione generale.

Quanto al contenuto della relazione, riservandosi di svolgere considerazioni più approfondite nel corso del seguito dell'esame, sottolinea come anche da essa si evidenzia la preminenza che viene attribuita al problema della proprietà delle reti televisive. A suo avviso, esso può trovare solo parzialmente una soluzione mediante norme che regolino il conflitto di interesse e dovrebbe essere affrontato in modo autonomo. Per tale ragione proporrà, al momento opportuno, lo stralcio delle relative disposizioni.

Fa presente, quindi, che la stessa presentazione del disegno di legge governativo è indicativa del livello elevato raggiunto dalla questione del conflitto di interessi. La consapevolezza di ciò dovrebbe indurre non certo ad atteggiamenti esasperati, ma ad un tempestivo intervento normativo che avrebbe la funzione di liberare lo stesso Governo di un peso che potrebbe rivelarsi eccessivo. Del resto, nessuno sostiene che il Presidente del Consiglio debba dimettersi in ragione del conflitto esistente: si vuole, piuttosto, dar vita ad una normativa di carattere generale che implichi la necessità di una scelta tra posizioni private e responsabilità di Governo. In altri paesi l'impegno di carattere pubblico è considerato talmente onorevole e importante da rendere indubitabile e automatica la necessità di dismettere qualsiasi posizione privata.

Ribadisce, pertanto, che il problema ha natura generale: è auspicabile, infatti, che situazioni in cui un soggetto si trovi di fronte alla scelta suddetta si ripresentino anche in futuro. Ciò sarebbe indicativo del fatto che anche nel nostro paese vi è chi è disposto a sacrificare il proprio interesse privato per assumere una carica pubblica.

Ritiene, comunque, che le considerazioni svolte dal relatore debbano essere approfondite in modo adeguato, anche nella prospettiva di determinare una disciplina transitoria della materia. Appare, infatti, altamente probabile che, definite le norme di principio, si debba procedere proprio in questa direzione.

Il senatore PASSIGLI, dopo essersi associato agli apprezzamenti rivolti al relatore per il lavoro che ha condotto, auspica che la Commissione dedichi all'esame dei disegni di legge in titolo il tempo necessario per giungere ad una soluzione soddisfacente e tempestiva. D'altra parte, lo stesso Governo, sin dalla sua costituzione ha dimostrato di essere consapevole di tali esigenze.

Soffermandosi, in particolare, sul disegno di legge n. 1082 rileva come sarebbe opportuno un adeguato approfondimento della norma re-

lativa alla individuazione dei soggetti interessati, dato che il riferimento alla «interposta persona» non appare sufficiente. Non condivide, inoltre, la disposizione volta a determinare il limite quantitativo del patrimonio. Sarebbe preferibile, a suo avviso, demandare all'Autorità *antitrust* la valutazione della rilevanza dello stesso patrimonio a prescindere dal suo valore.

Quanto al nodo centrale costituito dalla estensione anche alla proprietà dei beni delle norme sul conflitto di interessi, ritiene che sia condivisibile l'osservazione formulata dal relatore in ordine alla contraddizione che scaturisce dal considerare non comprimibile il diritto di proprietà ed invece possibile la rinuncia alla iniziativa economica. Fa presente che, invece, i principi stabiliti dagli articoli 41 e 42 della Costituzione si presentano in modo analogo, come è indicato perfino dalla formulazione letterale delle norme.

Con riferimento ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, che indurrebbero a non incidere sul diritto di proprietà, osserva che essi debbono semmai essere utilizzati in sede giudiziaria e non certamente ai fini di una valutazione del Parlamento sulla congruità di norme di legge.

È favorevole, infine, alla istituzione di un comitato ristretto dopo la conclusione della discussione generale.

Il senatore MARCHETTI considera opportuno stabilire un termine per lo svolgimento della discussione generale. Condivide la proposta di istituire un comitato ristretto.

Il senatore PIERONI sottolinea come dalla relazione del senatore Casadei Monti si possano evincere i punti fondamentali sui quali la Commissione è, nella sostanza, chiamata a pronunciarsi. Se la discussione si orienterà su tali aspetti essa potrebbe concludersi, a suo avviso, in tempi estremamente brevi.

Il senatore MENSORIO dichiara di essere contrario alla istituzione di un comitato ristretto. Il rischio di strumentalizzazione insito nella materia in esame, infatti, rende necessario lo svolgimento di un esame accurato senza inutili abbreviazioni.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che la relazione svolta dal senatore Casadei Monti debba essere valutata in modo approfondito. Esprime, fin d'ora, la propria perplessità su alcune considerazioni formulate dal relatore, come quella concernente l'interpretazione estensiva della norma sul divieto di assumere determinati incarichi dopo la conclusione del mandato governativo. Appare logica la soluzione complessiva contenuta nel disegno di legge n. 1082, che tiene conto della temporaneità degli incarichi di Governo.

Il senatore ELLERO fa presente che l'istituzione di un comitato ristretto può essere utile solo nel caso in cui le posizioni che si confrontano nella Commissione non siano troppo distanti. Altrimenti, sarebbe preferibile procedere all'esame nella sede plenaria.

La senatrice SALVATO comprende le esigenze di approfondimento che sono state segnalate. La materia è indubbiamente molto delicata e

deve essere affrontata con serenità e nella consapevolezza che saranno probabilmente necessarie norme transitorie.

Ritiene che, pur senza inutili rigidità, sarebbe utile definire i temi della discussione generale ed anche istituire successivamente un comitato ristretto. Si augura che non vi sia da parte di nessuna parte politica l'intenzione di prolungare artificialmente i tempi dell'esame.

Il senatore BATTAGLIA nega che i Gruppi di maggioranza vogliano procrastinare la conclusione dell'esame in corso. Anche chi ha espresso perplessità sulla istituzione del comitato ristretto è consapevole della importanza del raggiungimento di una soluzione soddisfacente ad un problema di cui non si può disconoscere la delicatezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1) Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali, d'iniziativa popolare

(104) SALVATO ed altri - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri - Modifica alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(847) MARCHINI CORINTO ed altri - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI ed altri - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale
(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato il rilievo della materia affrontata dai disegni di legge in titolo, che attiene ad aspetti essenziali del funzionamento del sistema democratico, avverte che la 11^a Commissione sta predisponendo un testo unificato che verrà sottoposto al parere della Commissione. Propone pertanto di rinviare l'esame dei provvedimenti.

La senatrice SALVATO condivide la sottolineatura del Presidente sulla rilevanza della materia in esame e prende atto della imminente presentazione di un testo unificato.

L'esame dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

(854) LAFORGIA ed altri - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra le finalità del disegno di legge in titolo e propone di esprimere parere favorevole su di esso.

Il senatore CASADEI MONTI concorda con la proposta del relatore e precisa che le modifiche introdotte con il disegno di legge consentiranno di recuperare gli obiettivi originari del decreto legislativo n. 272 del 1989.

La Commissione accoglie quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, ritenendo che non vi siano motivi di obiezione dal punto di vista costituzionale: propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il presidente CORASANITI osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge non sono conformi all'articolo 45 della Costituzione, che tutela le imprese cooperative.

Concordano i senatori CASADEI MONTI e MARCHETTI.

Dopo che il RELATORE ha manifestato la propria disponibilità a far risultare nel parere anche le opinioni dissenzianti testè manifestate, la Commissione, a maggioranza, si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

(220) BETTONI BRANDANI ed altri - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Parere alla 12^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore CORASANITI illustra il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, nel quale si prospettano modifiche alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla manifestazione del consenso per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI ritiene opportuno svolgere una riflessione approfondita sull'argomento, rinviando l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore SCALONE reputa preferibile, in ogni caso, prescrivere una manifestazione espressa di consenso.

Il senatore CASADEI MONTI si sofferma sulle motivazioni del testo in esame, ispirate al proposito di attuare, nella materia in questione, il principio costituzionale di solidarietà, assicurando la consapevolezza delle scelte individuali.

Il senatore DE MARTINO Guido considera non sufficientemente regolato il caso con cui il soggetto intenda riservarsi di manifestare la propria volontà.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

35ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE*La seduta inizia alle ore 15,45.**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI DOMANI*
(A007 000, C02ª, 0009ª)

Il presidente SENESE dà notizia dell'avvenuta assegnazione, in sede deliberante, del disegno di legge governativo n. 1086, concernente: «Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale», e ne propone l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute convocate per domani, 10 ottobre 1994, alle ore 9 e 15, in connessione con il disegno di legge n. 1028, avente il medesimo oggetto, già assegnato in sede referente.

Dopo interventi del relatore GUALTIERI, del senatore LAFORGIA e del senatore BECCHELLI la Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(855) LAFORGIA: *Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)*
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, prendendo spunto dalla recente sentenza n. 341 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 341 del codice penale, nella parte in cui prevede il limite minimo di sei mesi di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, motivando che tale pena appare sproporzionata in eccesso.

Nel condividere lo spirito del disegno di legge, che opportunamente interviene a colmare una grave lacuna - giacchè l'avvenuta cancellazione dall'ordinamento del minimo edittale rende impossibile l'applicazione della norma incriminatrice - dichiara altresì di essere favorevole, in linea di massima, all'operazione legislativa suggerita dai proponenti, ossia di non limitarsi a rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio minimo, bensì collocare sotto altra, più

appropriata e più moderna veste giuridica, l'oltraggio a pubblico ufficiale.

Con il provvedimento in titolo, infatti, si abroga l'articolo 341 del codice e, contestualmente, si integra l'articolo 594 (Ingiuria) del medesimo codice contemplando un aumento di pena se l'offesa è compiuta nei confronti di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, o con violenza o minaccia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GARATTI concorda circa l'opportunità di quest'iniziativa, che colma una indubbia lacuna aperta dalla Corte Costituzionale con un intervento condivisibile nel merito, anche se compiuto attraverso un'interpretazione troppo estensiva dei propri poteri da parte di quell'organo. Non esclude però di prendere in considerazione l'eventualità di conservare nell'ordinamento l'articolo 341, con l'indicazione di nuove pene edittali.

Il senatore FABRIS sottopone all'attenzione della Commissione la questione se conservare la procedibilità d'ufficio, ovvero se introdurre il regime della procedibilità a querela di parte. La seconda ipotesi avrebbe il pregio di evitare gli effetti, talora indesiderati, che scaturiscono dalla vigente disciplina. Ipotizza, quindi, la presentazione di un emendamento che limiti la procedibilità di ufficio alle ipotesi di offesa mediante violenza o minaccia.

Il senatore IMPOSIMATO si sofferma su un ulteriore aspetto, parimenti delicato, quello della collocazione sistematica dell'offesa al pubblico ufficiale. Infatti, l'articolo 341, ormai parzialmente caducato, rientra nel titolo II del codice - e quindi nella sfera dei delitti contro la pubblica amministrazione -, mentre travasarne il contenuto nell'articolo 594, che realizza un delitto contro l'onore, determina l'effetto di far rientrare l'offesa a pubblico ufficiale nella sfera dei delitti contro la persona, di cui al titolo XII. Benchè entrambe le operazioni siano legittime, si dichiara a favore della conservazione della norma nell'attuale collocazione.

Il senatore RUSSO, premesso di aderire a quanto dichiarato dal relatore, invita a riflettere sull'opportunità di conservare, nell'articolo 2, la parola «altresì», che potrebbe sembrare invero pleonastica. Dissente invece da quanto proposto dal senatore Fabris in ordine alla querela di parte come fattore di attivazione del procedimento; tuttavia auspica vivamente l'inserimento dell'offesa a pubblico ufficiale all'interno del Titolo XII del Libro II del codice.

Il senatore BECCELLI invece interviene per difendere l'attuale collocazione, atteso il valore intrinsecamente pubblicistico della lesione arrecata al pubblico ufficiale. Si dichiara, comunque, disponibile a rimodulare il livello edittale della pena, seguendo l'indicazione offerta dal giudice costituzionale.

Il senatore ROSSO dichiara di concordare con chi ha auspicato una riformulazione dell'articolo 2 del disegno di legge: in particolare, aderi-

sce al suggerimento prospettato dal senatore Fabris in ordine alla procedibilità su istanza di parte e condivide quanto sostenuto dal senatore Becchelli circa la collocazione sistematica nel codice di una norma incriminatrice posta a tutela di uno specifico interesse pubblico.

Il senatore PALUMBO prende la parola per manifestare piena adesione con quanto dichiarato dal senatore Becchelli; aggiuntivamente propone una soluzione legislativa minimale, quella cioè di intervenire solo all'interno dell'articolo 341 riqualificando il livello della pena editale, e non anche trasfondendo il contenuto di tale articolo all'interno dell'articolo 594. Preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

Il senatore LAFORGIA difende la formulazione del disegno di legge nelle sue linee portanti e ne auspica una sollecita approvazione.

Il presidente SENESE fa presente che in attesa del prescritto parere della Commissione Affari Costituzionali (non essendo ancora scaduti i termini per l'emissione del medesimo) non è possibile procedere oggi alla votazione dei preannunciati emendamenti. Prospetta poi la necessità di scegliere quale profilo si intenda dare all'elemento aggravante della qualità di pubblico ufficiale della persona offesa: se si ritenga cioè necessaria una configurazione specifica dell'ipotesi aggravata o se si ritenga invece che basti la previsione della fattispecie generale di cui all'articolo 61, n. 10 del codice penale.

Fa presente, quindi, che il termine per la proposizione di eventuali emendamenti è fissato a martedì prossimo, e dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore LUBRANO DI RICCO, il quale, passate in rassegna le opzioni prospettate nel corso del dibattito, dichiara di essere favorevole a ricollocare il reato in questione fra i delitti contro la persona. Difende tale impostazione, definendola da un lato legittima - trattandosi infatti di reato plurioffensivo anche la singola persona fisica ne è colpita - e, al contempo, opportuna, giacchè è mutato e si è evoluto il clima politico e culturale rispetto al 1930, anno di approvazione del tuttora vigente codice penale. Suggestisce, comunque, di sopprimere - nel testo proposto per l'articolo 594 - le parole « o con violenza o minaccia ». Da ultimo si dice favorevole a conservare il regime attuale della procedibilità di ufficio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(854) LAFORGIA: Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni

(Esame e rinvio)

Il senatore LUBRANO DI RICCO riferisce sul provvedimento, che vuole modificare l'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente le norme di attuazione di coordinamento e transito-

rie delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

La norma in parola stabilisce che le misure cautelari, quelle alternative e di sicurezza, le sanzioni sostitutive e le pene detentive si eseguono con le norme e le modalità previste per i minorenni nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il ventunesimo anno e anche quando l'esecuzione stessa abbia inizio in tale periodo, ma per reati commessi durante la minore età. Fra costoro non è infrequente il caso di chi venga a trovarsi in un istituto per minorenni dopo essere stato ristretto in un carcere per adulti, come condannato o come imputato di altri reati, commessi una volta raggiunta la maggiore età.

Il provvedimento, al fine di rimuovere l'esempio negativo che - per i giovanissimi ospiti degli istituti minorili - potrebbero rappresentare dei soggetti che hanno posto in essere condotte particolarmente gravi, stabilisce dunque che le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 262 del 1989 non si applichino nei confronti di costoro.

Nella discussione generale interviene per primo il senatore LAFORGIA, il quale sottolinea come il primo fine del provvedimento sia quello di non pregiudicare la già difficile attività degli educatori con la presenza fra i minori di soggetti che hanno avuto esperienze carcerarie negli istituti per adulti o di altri, condannati o imputati per reati commessi una volta maggiorenni, i quali - vantandosi delle loro imprese e introducendo nella comunità comportamenti diffusi nelle carceri ordinarie - potrebbero porsi come modelli negativi da emulare.

Il senatore ROSSO esprime qualche dubbio sotto il profilo costituzionale in quanto, nel testo all'esame, la conseguenza negativa della sottrazione al regime speciale dettato per i minorenni viene ricollegata - oltre che alla condanna - anche al semplice fatto che il soggetto sia imputato per determinati delitti commessi da maggiorenne.

La senatrice SILIQUINI, per parte sua, condivide senz'altro la finalità del disegno di legge, rimuovere cioè una situazione di fatto assolutamente negativa, e dichiara di essere d'accordo, salvo un più approfondito esame, sulla analitica individuazione delle fattispecie criminose che escludono, in casi determinati, l'applicabilità del trattamento spettante ai minorenni anche alle persone comprese nella fascia di età fra i diciotto e i ventuno anni. Tuttavia ritiene anche opportuno restringere ai soli condannati tale esclusione, e preannuncia un emendamento in tal senso.

Di diverso avviso è il senatore BECCELLI il quale riterrebbe, a questo punto, più consigliabile sopprimere del tutto l'articolo 24 delle norme di attuazione del processo minorile, che introduce elementi di scarsa coerenza nell'ordinamento; ciò pur rendendosi conto del fatto che - nelle intenzioni del legislatore - tale norma mirava a mitigare il rigore, in qualche caso eccessivo, del principio per cui è solo l'età del condannato a determinare le modalità di esecuzione della pena.

Il senatore RUSSO sottolinea come l'articolo 24 in questione preveda, in realtà, due ipotesi distinte e come il problema si ponga sostan-

zialmente solo per il caso disciplinato nel secondo comma, cui sarebbe dunque opportuno fare riferimento in via esclusiva. Si dice poi anch'egli d'accordo sulla eliminazione dal testo del disegno di legge del riferimento a chi sia solo imputato per fatti commessi da maggiorenne.

Dissente in ogni caso dalla impostazione radicale sostenuta dal senatore Becchelli.

Dopo un ulteriore intervento del senatore LAFORGIA la senatrice SCOPELLITI dichiara di condividere l'avviso di chi intende limitare ai soli condannati le conseguenze negative del provvedimento in titolo: non si deve dimenticare che l'intento, pur lodevole, di difendere i sedicenni ristretti negli istituti per minori dall'influenza negativa di ragazzi più grandi, potrebbe condurre diversi diciottenni - colpevoli esclusivamente di reati commessi durante la minore età - ad essere associati ad istituti per adulti, con enorme pericolo di un definitivo traviamiento della loro personalità.

Il senatore GUALTIERI, pur consapevole della logica che presiede alla argomentazione del senatore Becchelli, ritiene assai pericoloso e tutto sommato sconsigliabile interpretare il criterio del raggiungimento della maggiore età in modo estremamente rigido. Occorrerebbe, a suo avviso, poter distinguere fra le situazioni soggettive in modo da avviare ciascun giovane verso l'istituto che più gli si addice. A tal fine dovrebbero essere costituite apposite commissioni.

D'altra parte il problema ha portata più generale, in quanto investe l'esigenza di circuiti carcerari differenziati per soggetti particolari come, ad esempio, i tossicodipendenti ed i sieropositivi.

Il senatore FABRIS non condivide la posizione del senatore Becchelli, in considerazione della delicatezza dei problemi legati alla condizione dei minori, e dei minori detenuti in particolare. Per costoro si privilegia la finalità rieducativa della pena, mentre rimangono sullo sfondo le altre finalità: sia quella retributiva che quella di difesa sociale; per tale ragione si dice d'accordo con l'impostazione del disegno di legge, ferma restando l'esigenza, da più parti rappresentata, di non pregiudicare la posizione di chi è semplicemente imputato per reati commessi dopo il compimento della maggiore età: semmai si potrebbe prevedere che dal regime minorile venga escluso, oltrechè chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche chi è stato colpito da una sentenza non definitiva.

Il senatore LAFORGIA ribadisce che la finalità del provvedimento è quella di proteggere i minori dalla influenza negativa dei maggiorenni, colpevoli o imputati di gravi delitti, con i quali si trovano a convivere negli istituti. A titolo di esempio cita il caso dell'istituto per i minorenni di Bari, dove la maggioranza degli ospiti è costituita da persone tra i diciotto ed i ventuno anni.

Nel condividere, nell'ottica di un progetto di lungo periodo, la prospettiva indicata dal senatore Gualtieri, sottolinea quanto il disegno di legge sia invece urgente, per consentire che l'opera di rieducazione possa dare i suoi frutti.

Il senatore RUSSO, mentre si sente senz'altro di sottoscrivere l'ipotesi della esclusione dal regime dettato per i minori nei confronti di chi sia già stato ristretto in un carcere per adulti, rinnova le sue perplessità circa tale esclusione nei confronti di chi sia solo imputato per fatti commessi da maggiorenne.

Quanto all'impianto generale del disegno di legge, prospetta l'eventualità di fare ricorso alla sola ipotesi di condanna ad una pena non condizionalmente sospesa, anziché alla elencazione di una vasta casistica cui riconnettere la non applicabilità dell'articolo 24 delle disposizioni di attuazione.

Il presidente SENESE ritiene che si possa fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì prossimo e - con riferimento alla proposta di modifica suggerita dalla senatrice Siliquini - sottolinea la necessità che, in ogni caso, venga specificato se dal regime speciale per i minorenni siano esclusi anche i condannati con sentenza non definitiva.

Dopo aver prospettato l'esigenza di una correzione di ordine formale all'ultimo periodo del capoverso dell'articolo 1, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore LUBRANO DI RICCO, sottolinea la oggettiva differenza che corre fra chi inizia l'esecuzione della pena nel carcere minorile, e dovrebbe poi transitare negli istituti per adulti, e chi - condannato per un reato commesso da minorenni - inizia a scontare la pena dopo il raggiungimento della maggiore età: potrebbe essere opportuno stabilire senz'altro che in quest'ultimo caso si applica sempre il regime ordinario.

Per quanto riguarda l'esigenza, da più parti sottolineata, di limitare ai condannati per gravi reati commessi dopo il raggiungimento della maggiore età il trattamento di maggior rigore previsto dal disegno di legge, si dice poi d'accordo, pur condividendo l'avviso del Presidente circa la necessità di specificare con chiarezza se, a tal fine, sia sufficiente una sentenza non definitiva o ne occorra una passata in giudicato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1016) LISI e GUARRA: Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva

(1027) MANCONI: Norme in materia di giudizio abbreviato e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi

(1043) SALVI ed altri: Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi

(Esame e rinvio. Connessione con i disegni di legge nn. 397, 754, 887, 915, 942)

Riferisce il senatore LA LOGGIA, evidenziando come i disegni di legge n. 1027 e n. 1043 affrontino nello specifico il tema della corruzione nella pubblica amministrazione. Il primo con un'attenzione parti-

colare alla rapida conclusione dei numerosi procedimenti giudiziari aperti e ad evitare la prescrizione dei reati, mentre il secondo punta soprattutto ad una prevenzione dei fenomeni corruttivi, con un aggravamento delle pene, oltrechè a rendere più ampio il ricorso al giudizio abbreviato, escludendo il patteggiamento, nella convinzione che questo rito alternativo sia sufficiente ad affrontare l'emergenza «tangentopoli».

Il relatore fa quindi presente che il disegno di legge n. 1027, al fine di estendere la possibilità di riti alternativi per ridurre lo stato disastroso in cui versa il sistema giustizia, prevede l'ampliamento delle possibilità di ricorso al giudizio abbreviato e alla pena concordata tra le parti.

Gli articoli 1 e 2 di tale provvedimento modificano le norme del codice di procedura penale che disciplinano il giudizio abbreviato semplificando il ricorso ad esso: tra i presupposti di tale giudizio non è più contemplato il consenso del pubblico ministero, a meno che la richiesta di giudizio abbreviato non venga presentata nel corso dell'udienza preliminare, e il termine di 5 giorni per il deposito in cancelleria della richiesta viene ridotto a tre giorni.

Dopo aver analiticamente dato conto delle norme degli articoli da 3 a 6, il senatore La Loggia si sofferma sugli articoli da 7 a 10, i quali apportano importanti modifiche all'istituto del patteggiamento, modifiche il cui tratto saliente è l'allargamento a reati più gravi: l'articolo 8, infatti, prevede che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non superi tre anni di reclusione, solo o congiunti a pena pecuniaria.

È previsto inoltre che il giudice possa subordinare l'applicazione della pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di provvisionale sul risarcimento dei danni: tenendo conto comunque, nella quantificazione di tale somma, delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità dei fatti allo stesso addebitati.

In conclusione il disegno di legge n. 1027 mira ad un sostanziale snellimento delle procedure e ad un'accelerazione dei tempi, nella convinzione che in tal modo possa essere tutelata al meglio la duplice esigenza di efficienza e di equità del sistema giustizia.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1043, il quale interviene a modificare in alcuni aspetti il codice penale ed il codice di procedura penale.

Composto da 30 articoli esso si può suddividere in tre parti: la prima (articoli 1-18) riguarda la punizione e la prevenzione dei fenomeni di corruzione, introducendo una disciplina più rigorosa per i reati contro la pubblica amministrazione; la seconda (articoli 19-27) propone di allargare lo spazio riservato alla difesa nella fase delle indagini preliminari; la terza mira ad accelerare i tempi dei processi penali inserendo disposizioni volte a rendere più ampio il ricorso al giudizio abbreviato. Solo la prima parte tratta la materia affrontata dagli altri disegni di legge, con esclusione però dell'istituto del patteggiamento.

In sintesi, il provvedimento mira, pur nella previsione di una semplificazione e accelerazione dei processi penali, a garantire le esigenze fondamentali di pieno accertamento dei reati di corruzione e di tutela dell'imputato.

Passando ad un esame più dettagliato degli articoli il senatore La Loggia sottolinea in particolare un inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione negli articoli da 1 a 6.

All'articolo 7, poi, viene prevista una circostanza attenuante per chi ammetta il fatto e indichi elementi utili per l'individuazione di altri responsabili precedentemente all'udienza preliminare. Questa norma mira sostanzialmente a favorire il ravvedimento e la rottura del vincolo di omertà. La stessa attenuante è prevista, all'articolo 10, per le violazioni in materia di finanziamento dei partiti politici.

L'articolo 15 prevede una riparazione pecuniaria a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, condannato per corruzione, in misura pari a quanto da lui illecitamente ricevuto. Alla stessa riparazione, che forma oggetto di una obbligazione civile, è tenuto anche il corruttore.

Sulla stessa linea è la norma (articolo 16) che prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato non riesca a dimostrare la lecita provenienza, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, per i reati più rilevanti contro la pubblica amministrazione.

Una novità è introdotta dall'articolo 18, che prevede che i beni confiscati debbano avere una destinazione sociale, costituendo parte di un fondo nazionale per l'occupazione giovanile, da investire prioritariamente nelle aree a forte declino industriale e nel Mezzogiorno.

Gli articoli dal 19 al 27, fissano inoltre disposizioni tali da consentire alla difesa un maggior intervento nella fase delle indagini preliminari, mentre l'ultima parte del provvedimento in esame intende inserire disposizioni volte a rendere più ampio il ricorso al giudizio abbreviato, visto come fattore di celerità e di deflazione processuale.

In particolare gli articoli 28 e 30 prevedono che l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato nell'udienza preliminare ed anche successivamente, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e pure se la richiesta sia stata rigettata precedentemente.

L'articolo 29, da ultimo, dispone che il pubblico ministero possa opporsi a tale richiesta solo nei casi in cui vi sia la necessità di svolgere ulteriori indagini, o di sottoporre gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari alla verifica dibattimentale.

Passando al disegno di legge n. 1016, il senatore La Loggia fa presente che esso modifica molte disposizioni contenute nel titolo VII del primo libro del codice di procedura civile, che riguarda il difensore, e le relative norme di attuazione in tema di esercizio della funzione difensiva. Non entra, quindi, nel merito delle norme trattate dagli altri disegni di legge pur presentando, con taluni di essi, alcuni punti in comune.

Tale disegno di legge si inquadra, dunque, come già il disegno di legge n. 942, in un ambito di riforma più generale del codice di procedura penale: pertanto il relatore suggerisce di stralciare il suo esame da quello degli altri che trattano specificatamente dei reati contro la pubblica amministrazione e dei procedimenti speciali (titoli I e II del libro VI del codice di procedura penale), similmente a quanto proposto per il provvedimento da ultimo citato.

Concludendo, afferma che il problema urgente da risolvere e che nasce dai casi giudiziari di questi ultimi anni, è quello di trovare un

modo più efficace per combattere la corruzione e portare a compimento l'attività giudiziaria intrapresa in questo campo: perciò occorre procedere ora ad un esame attento e celere solo di alcune specifiche parti dei codici, modificate dai disegni di legge in esame, rinviando ad altra sede gli argomenti più generali e complessi di riforma del procedimento giudiziario, di altrettanta importanza ma, sicuramente, di minore urgenza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

28ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

CAMPO

Intervengono il Direttore generale del personale e dell'amministrazione, ministro plenipotenziario Joseph NITTI, e l'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ministro plenipotenziario Arduino FORNARA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: audizione del Direttore generale del personale e dell'amministrazione e dell'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero (R048 000, C03ª, 0002ª)

Il presidente MIGONE avverte che il Direttore generale del personale e dell'amministrazione e l'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero effettueranno due interventi introduttivi e successivamente i senatori potranno rivolger loro domande e richieste di chiarimento. Dà quindi la parola al ministro plenipotenziario Nitti.

Il ministro plenipotenziario NITTI premette che i compiti della Direzione generale cui è preposto riguardano prevalentemente il reclutamento e la gestione del personale - ad eccezione degli esperti di cooperazione e dei contrattisti dipendenti da quella direzione generale - la formazione del personale, inclusa la vigilanza sull'Istituto Diplomatico, e tutto ciò che concerne il funzionamento e il buon andamento degli uffici. Pertanto tutti i problemi riguardanti non solo l'Amministrazione centrale, ma anche le circa 280 sedi della rete diplomatico-consolare rientrano nell'ambito di competenze della Direzione generale; occorre poi precisare che in 50 Stati riconosciuti dall'Italia non vi è una rappresentanza diplomatica, ma devono essere effettuati frequenti viaggi di servizio da parte degli ambasciatori ivi accreditati e residenti in altri paesi.

Dopo aver brevemente illustrato le funzioni dell'Ufficio ricerca, studi e programmazione, che si occupa della raccolta e dell'analisi dei dati statistici nonché di molti aspetti delle relazioni sindacali, dà poi conto dei compiti di 14 uffici di *line*, raggruppati in due aree in base alla materia. Nel primo gruppo rientrano gli uffici che amministrano il personale - dal primo al sesto - e si occupano quindi dello stato giuridico ed economico, degli avvicendamenti nelle varie sedi, nonché dei dipendenti assunti a contratto, delle indennità di servizio all'estero, del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, dei concorsi e dei servizi sociali o assistenziali a favore del personale. A tal riguardo precisa che il Ministero dispone di circa 900 diplomatici e circa 5000 impiegati delle qualifiche funzionali nonché del personale a contratto, che non può superare le 1500 unità.

Gli uffici del secondo gruppo, dal settimo al quattordicesimo, amministrano i capitoli di bilancio e si occupano di ogni tipo di spesa relativa al personale in servizio e in quiescenza e al funzionamento degli uffici, ivi compresa la compravendita, la locazione, la costruzione o la manutenzione delle sedi all'estero e la gestione amministrativa della sede centrale del Ministero. Inoltre l'Ufficio VII ha anche la responsabilità dei contributi ad enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali, mentre l'Ufficio X si occupa anche della liquidazione delle spese sostenute dalle altre direzioni generali, con particolare riguardo alle attività culturali ed all'assistenza all'emigrazione.

Il ministro Nitti sottolinea i gravi problemi cui la Direzione generale deve far fronte per la limitatezza delle risorse umane e finanziarie disponibili. Basti pensare che sono attualmente in servizio 901 diplomatici sui 935 previsti dalla pianta organica, ma le esigenze della rete diplomatico-consolare e delle direzioni generali richiederebbero la presenza di un numero di diplomatici nettamente superiore rispetto all'organico. Pone in risalto poi che lo stesso problema si pone anche per i dipendenti amministrativi delle qualifiche funzionali, il cui numero complessivo non consente di soddisfare tutte le esigenze degli uffici.

Prende la parola poi il ministro plenipotenziario FORNARA, che illustra i compiti di vigilanza e di sicurezza spettanti all'Ispettorato generale, con particolare riferimento alle sedi all'estero. L'Ispettorato ha la responsabilità delle missioni ispettive volte a verificare il buon andamento degli uffici, con riferimento agli aspetti amministrativi e contabili, alla sicurezza o anche a problemi particolari che siano eventualmente emersi. Inoltre è organo centrale della sicurezza ed emana direttive, controllandone successivamente l'applicazione negli uffici centrali e nelle sedi all'estero; rilascia i nulla-osta di sicurezza (NOS) e coordina i nuclei dei Carabinieri cui è affidata la protezione della sede centrale del Ministero e degli uffici all'estero. Inoltre è suo compito prestare assistenza all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia giudiziaria nelle indagini riguardanti dipendenti o uffici del Ministero e da esso dipendono le Segreterie di sicurezza presenti in tutte le direzioni generali e nelle rappresentanze all'estero.

Lo strumento principale attraverso cui si esercita l'attività di vigilanza è costituito dalle missioni ispettive, il cui numero è cresciuto dalle 50 del 1990 alle 93 del 1993. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari dell'Ispettorato affiancati dagli ispettori di finanza dipendenti dal Mini-

stero del tesoro e da funzionari della Presidenza del Consiglio. Nonostante l'incremento del loro numero, tuttavia, le missioni sono ancora insufficienti rispetto alla vastità della rete diplomatico-consolare: ogni sede viene ispezionata in media ogni 4-5 anni e la durata delle ispezioni, che varia da 1 a 4 giorni, è insufficiente a verificare tutti gli aspetti su cui dovrebbe esercitarsi la vigilanza. È questa la ragione per cui si presta una prevalente attenzione alla regolarità contabile e ai problemi della sicurezza, trascurando invece elementi che pure meriterebbero di essere valutati, come i carichi di lavoro, l'efficienza e l'efficacia.

Il presidente MIGONE osserva anzitutto che il bilancio del Ministero è poco intelleggibile anche per responsabilità del legislatore, che ha creato nel tempo un gran numero di capitoli di spesa. Si sofferma poi sulle questioni attinenti al reclutamento e alla formazione del personale, criticando l'impostazione metodologicamente superata dei concorsi per la carriera diplomatica, che peraltro negli ultimi anni selezionano candidati in larghissima maggioranza laureatisi nel Centro-Sud: è un aspetto questo che meriterebbe di essere approfondito e interpretato.

C'è poi da chiedersi se la formula del concorso sia ancora valida o debba essere piuttosto sostituita da corsi-concorsi che prevedano anche soggiorni di studio all'estero. Dopo l'immissione in carriera occorrerebbe una formazione permanente del personale diplomatico, anche di livello apicale, mentre l'Istituto Diplomatico organizza attualmente corsi di formazione solo per i volontari, cioè per i dipendenti che non hanno ancora superato il primo anno di servizio.

Passando a trattare i problemi della rete diplomatico-consolare, il presidente Migone pone in evidenza anzitutto l'insufficienza del personale amministrativo e contabile e l'inopportuna presenza di personale di ruolo anche in quelle mansioni che potrebbero essere più opportunamente svolte dai dipendenti locali. Pur rendendosi conto delle resistenze sindacali a un incremento del numero dei dipendenti a contratto, rileva che l'interesse dell'amministrazione dovrebbe indurre invece ad ampliare una categoria di personale che costa meno dei dipendenti di ruolo - non percependo l'indennità di servizio all'estero - e che in molte mansioni è più adatto dei dipendenti provenienti dall'Italia.

Per quel che concerne gli aspetti retributivi, va considerata anzitutto la sproporzione tra lo stipendio percepito durante il servizio metropolitano e gli emolumenti assai più alti che sono corrisposti a chi presta servizio all'estero. È questo un aspetto della più generale giungla retributiva italiana, che va affrontato con grande cautela a causa della scarsa trasparenza circa le retribuzioni dei dipendenti pubblici, in generale, e di quelli che percepiscono assegni di sede o indennità di servizio all'estero, in particolare.

Una via per uscire da questa giungla intricata e poco chiara potrebbe essere quella di elevare la retribuzione durante il servizio metropolitano e di non usare più l'indennità di servizio all'estero come una sorta di compensazione. Si porrebbe così fine a situazioni quasi scandalose, come quelle dei commessi che, nelle principali capitali straniere, possono arrivare a percepire quasi 15 milioni di lire al mese, se hanno a carico una moglie e due figli.

Per i diplomatici che hanno rilevanti oneri di rappresentanza l'indennità può notoriamente raggiungere cifre molto più alte che, nel caso

di alcuni ambasciatori, arrivano a sfiorare un miliardo di lire all'anno. Ciò non deve scandalizzare, se effettivamente l'interesse dello Stato richiede spese di rappresentanza di tale livello; va piuttosto sollevato, anche a tutela della dignità dei diplomatici, un problema di controlli sull'entità delle spese effettivamente sostenute. Inoltre dovrebbero essere riconsiderati anche i criteri per la determinazione delle indennità di servizio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita nei diversi Stati e rapportandole, dunque, alle effettive necessità per un decoroso mantenimento della famiglia.

In conclusione, il presidente Migone sottolinea che le sue considerazioni sono ispirate da una profonda stima per il personale delle varie categorie che opera alle dipendenze del Ministero degli affari esteri e che, a suo avviso, dovrebbe essere tutelato anche dai generici sospetti derivanti da situazioni normative confuse, di cui gli elementi meno seri e motivati possono approfittare.

Il senatore BRATINA chiede un giudizio del Direttore generale del personale e dell'amministrazione sul corso di laurea in scienze diplomatiche internazionali di Gorizia, che è il primo corso universitario attivato in Italia con la specifica finalità di formare il personale diplomatico e che, in prospettiva, potrebbe dare un importante contributo anche per il superamento dello squilibrio geografico segnalato dal Presidente in relazione ai concorsi di reclutamento. Dopo aver sottolineato il carattere altamente selettivo dell'esame di ammissione e la severità del corso di studi - che prevede fino a 36 esami semestrali o annuali - fa presente che ogni anno sono ammessi solo 100 studenti e che nell'anno accademico in corso completeranno gli studi i primi studenti iscritti al corso di laurea.

Il ministro plenipotenziario NITTI dichiara che il Ministero ha il massimo interesse all'allargamento della base dei laureati interessati al concorso e perciò incoraggia tutti i corsi universitari intesi a preparare gli studenti alla carriera diplomatica. In tale ambito può trovare una sua utile collocazione anche il corso di laurea in scienze diplomatiche internazionali di Gorizia.

Per quanto riguarda le modalità del concorso, potrà essere preso in considerazione ogni utile suggerimento, purchè resti fermo l'obiettivo di mantenere un rigoroso carattere selettivo e di poter ammettere alle prove di esame un'ampia base di candidati. La carriera diplomatica richiede infatti una solida preparazione in numerose discipline, nonchè doti professionali che consentano lo svolgimento di compiti diversi nel corso del servizio.

Pur condividendo l'opportunità di una formazione permanente del personale dopo l'assunzione, rileva l'impossibilità di adottare istituti presenti in altre amministrazioni - come l'anno sabbatico - e l'opportunità di non distogliere contemporaneamente dal servizio numerosi dipendenti, a causa dell'inadeguatezza dell'organico.

Il ministro Nitti osserva che le spese complessive per il personale, a qualsiasi titolo, superano di poco il 40 per cento delle disponibilità di bilancio. In tale situazione è necessario fare l'uso più oculato delle scarse risorse umane e finanziarie a disposizione del Ministero. Ciò impone una revisione della rete diplomatico-consolare, che contempla anche la

chiusura di sedi ritenute non essenziali, in paesi che l'Italia comunque riconosce e nei quali continuerà ad avere un rappresentante accreditato.

Ricorda poi che il ministro Martino ha insediato due Commissioni distinte per elaborare proposte in materia di ristrutturazione dell'ordinamento ministeriale e di revisione dell'indennità di servizio all'estero. Per quest'ultima materia l'attività di studio in corso consentirà anche la predisposizione di un decreto legislativo, nell'esercizio della delega che il Parlamento ha attribuito al Governo con la legge collegata alla manovra finanziaria dello scorso anno. È opportuno ricordare che, tra i criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è anche l'adeguamento della retribuzione percepita durante il servizio metropolitano, che potrebbe tradursi nell'eventuale istituzione di una indennità *ad hoc*.

In relazione agli esempi adottati dal presidente Migone, il ministro Nitti fa presente che bisognerebbe anzitutto valutare le indennità di servizio nella moneta straniera in cui sono corrisposte: è chiaro infatti che in molti casi le indennità sono notevolmente aumentate se si considerano in lire - a causa della svalutazione della moneta - mentre sono rimaste immutate se vengono considerate in valuta, come è corretto fare. A ciò si aggiunga che occorre incentivare i dipendenti a recarsi all'estero con la famiglia e a far fronte a spese che non avrebbero avuto in Italia.

Infine in molti casi i diplomatici e persino il capo missione devono far fronte a mansioni che non competono loro, a causa della mancanza di personale amministrativo e contabile. Occorre tener presente che le 280 sedi attualmente esistenti all'estero impiegano circa 3000 dipendenti di ruolo e circa 1500 contrattisti, italiani o stranieri. Il numero di tali contrattisti potrebbe essere ulteriormente incrementato, sull'esempio di alcuni paesi stranieri come gli Stati Uniti, ma è necessario tener conto anche della sensibilità del personale di ruolo.

Il ministro plenipotenziario FORNARA osserva che il personale contabile e amministrativo è quantitativamente e forse anche qualitativamente inferiore rispetto alla situazione precedente e, per di più, deve far fronte a compiti più complessi, come quelli connessi all'attività di cooperazione allo sviluppo. Se poi si tiene conto che l'amministrazione non può imporre al personale amministrativo di recarsi in una determinata sede all'estero, si può comprendere le difficoltà in cui versano numerosi uffici. È questa una delle ragioni per le quali i capi missione propongono di elevare la percentuale dei contrattisti rispetto al totale del personale, specialmente nelle sedi più disagiate. A tal riguardo, precisa che circa un terzo degli uffici all'estero sono collocati in sedi che attualmente sono ritenute disagiate, soprattutto per la famiglia dei dipendenti.

Con riferimento all'attività di controllo sulle spese di rappresentanza, fa presente che durante ogni missione ispettiva sono rigorosamente controllate le attività di rappresentanza svolte negli ultimi mesi; alcuni casi, in cui si è ritenuto vi fossero irregolarità, sono stati segnalati alla Direzione generale del personale e alla Corte dei Conti.

In ogni caso, continua il ministro Fornara, non sarebbe esatto affermare che le indennità di servizio all'estero sono troppe alte, in generale; occorre invece procedere ad una verifica empirica dell'adeguatezza delle

varie indennità alla situazione attuale nelle diverse sedi. Occorre infatti tener presente sia il diverso andamento del costo della vita sia l'importanza maggiore o minore che una sede può avere acquistato nella politica estera italiana, con la conseguente esigenza che le spese di rappresentanza siano maggiori o minori rispetto al passato. Accanto a questa duplice revisione sarebbe poi opportuna una segmentazione delle indennità di servizio, che renda visibile la distinzione tra le sue diverse componenti.

Il senatore SERRI ricorda di essere arrivato alla conclusione che, data la necessità di una più intensa politica estera italiana, l'attività diplomatica va intensificata. A suo parere quindi la rete degli uffici all'estero non va assolutamente ridotta, neanche per ragioni di bilancio, ed anzi essa dovrebbe essere potenziata. Chiede pertanto se la Farnesina si stia già preparando ad una «razionalizzazione» della rete, che poi in concreto significherebbe un suo ridimensionamento, oppure se esista ancora un margine di scelta in direzione opposta.

Il presidente MIGONE chiede di conoscere l'opinione del ministro Nitti su quale debba essere l'organico minimo per assicurare la funzionalità di una ambasciata e se non si possa pensare ad uno sfoltimento del personale nelle ambasciate nei paesi dell'Unione europea. Infatti, pur senza sposare la tesi estremistica di chi ritiene che tali ambasciate non abbiano più una reale funzione, indubbiamente lo svilupparsi dei legami tra i paesi dell'Unione, con in prospettiva il costituirsi di vincoli di tipo federale, rende ormai anacronistico ritenere che i rapporti con gli altri Stati dell'Unione europea siano rapporti di politica estera allo stesso titolo di quelli con i paesi extraeuropei.

Il senatore ANDREOTTI nota con soddisfazione che l'attività dell'Istituto Diplomatico permette l'aggiornamento e la formazione di chi ha già superato il concorso per entrare in diplomazia ed auspica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, si tenga un incontro anche con i responsabili presso il MAE delle attività del contenzioso diplomatico, di studio e di documentazione. Tale attività infatti consente un positivo rapporto tra il Ministero e ambienti di studiosi e di pubblicitari.

Il ministro NITTI ricorda che l'espressione «razionalizzazione», in riferimento alla rete degli uffici all'estero, venne scelta proprio per indicare che non necessariamente l'esito delle misure di rinnovamento doveva essere una riduzione dell'attività. Certamente nel 1993 il bilancio del Ministero venne drasticamente decurtato, ma si cercò di cogliere l'occasione per approntare modelli operativi di maggiore efficienza, soprattutto spostando risorse da quegli uffici consolari che in passato erano stati attrezzati per seguire imponenti flussi migratori, ormai non più in atto. Va anche ricordato che la normativa recente prevede per tutte le pubbliche amministrazioni una nuova definizione delle dotazioni organiche di personale, sulla base di una stima degli impegni di lavoro condotta secondo metodologie suggerite dal Dipartimento della funzione pubblica. Poichè non sempre gli uffici diplomatici all'estero devono produrre provvedimenti amministrativi tipizzati, sono state otte-

nute alcune modifiche delle tipologie, per quanto concerne tali uffici. Dovendo indicare quale sia l'organico minimo di personale per una ambasciata, si può ritenere necessaria la presenza, oltre al capo missione, di un suo vice, di un altro diplomatico, di un archivist, di un contabile e di altri impiegati, fino ad una consistenza numerica di 7-10 persone. Non sempre tale livello minimo è stato mantenuto: ad esempio, l'ambasciata italiana presso un paese di non secondaria importanza ha avuto soltanto il capo missione e un commesso per un periodo di 2 anni dalla apertura. Nel 1993 la decurtazione di fondi operata in bilancio costrinse a richiamare dall'estero quasi 300 impiegati delle qualifiche funzionali ed alcuni diplomatici. Successivamente vi è stato un lieve incremento dei fondi a disposizione, ma permangono vincoli di bilancio di difficile superamento.

Rispondendo infine ad una domanda del presidente Migone, il ministro Nitti rende noto che le proposte avanzate dal Ministero all'organismo che ha competenze decisionali in merito di indennità di servizio all'estero - organismo del quale fanno parte anche rappresentanti del Ministero del tesoro - si basano anche su statistiche ONU, sugli esempi degli altri paesi dell'Unione europea, su indagini condotte autonomamente dal Ministero e sul controllo delle dichiarazioni rese dai diplomatici italiani all'estero.

Il presidente MIGONE ringrazia nuovamente i ministri Fornara e Nitti per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(803) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993

(Esame)

Il relatore BRATINA rileva che il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste è una delle numerose iniziative scientifiche generate dall'attività del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, il quale fin dall'inizio ha stretto intensi rapporti con gli studiosi dei paesi in via di sviluppo. Tali rapporti si sono sviluppati dapprima nel campo della ricerca scientifica e successivamente in quello della tecnologia applicata. Va rimarcato che il Centro di fisica teorica si è sviluppato, all'inizio con ben scarsi finanziamenti, grazie soprattutto alla costanza e all'impegno di alcuni pochi professori. L'Accordo del quale si discute inserisce il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia nella struttura giuridica dell'*United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO). Il contributo del Governo italiano è fissato in lire 7 miliardi annui, rivedibili ogni anno in base alle raccomandazioni del comitato direttivo. Il Centro è posto sotto la direzione del Direttore generale dell'UNIDO e vedrà attivati i seguenti organi: un rettore, un amministratore delegato, un segretario, un comitato direttivo ed un comitato scientifico internazionale. Due dei quattro membri del comitato direttivo saranno rappresentanti del Governo italiano. L'Accordo ha durata indefinita, con possibilità di sospensione mediante notifica con 24 mesi di anticipo. È prevista l'automatica cessazione della vi-

genza dell'Accordo in caso di trasferimento del Centro dal territorio italiano.

Il relatore avverte che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio nulla osta alla indicazione nel testo che trattasi di onere a regime, allo scorrimento del riferimento della copertura al nuovo triennio 1995-1997 nonchè alla clausola che la definitiva approvazione faccia seguito a quella della legge finanziaria. Per soddisfare la condizione posta dalla Commissione bilancio il relatore presenta l'emendamento 3.1.

Il senatore ANDREOTTI rimarca che il Centro internazionale di fisica teorica di Trieste svolge con una spesa contenuta un'attività meritoria e ben poco conosciuta di formazione post-universitaria di studenti provenienti dal Terzo mondo, i quali sovente, tornati nei loro paesi, hanno aperto essi stessi nuovi centri di ricerca. Vanno in particolare riconosciuti i meriti del direttore del Centro, professor Abdus Salam.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, la Commissione passa all'esame dell'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, il presidente CAMPO propone che venga dato mandato al senatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Conviene all'unanimità la Commissione.

(805) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF), con 4 allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonchè dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data
(Esame)

Il relatore BRATINA fa notare che la Convenzione concerne la partecipazione italiana all'iniziativa *European Synchrotron Radiation Facility* (ESRF), il progetto di sincrotrone europeo per ricerche con luce di sincrotrone, del quale si cominciò a parlare fin dal 1977, con l'ipotesi di localizzare il laboratorio in Italia. Successivamente sorsero alcune difficoltà e venne scelta Grenoble quale località ove realizzare il progetto. Peraltro venne prevista anche una iniziativa complementare a Trieste, ove è stato localizzato un laboratorio, inaugurato poi quest'anno. Il finanziamento delle iniziative in esame è stato assicurato sin dal 1988 con la legge di bilancio e, più recentemente, con il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti in favore dell'economia. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto - corrispondente a realtà - che l'onere sia già coperto dalla legislazione vigente.

All'unanimità la Commissione dà mandato al senatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(807) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo 1993 e Parigi 19 marzo 1993

(Esame)

Il relatore BRATINA rimarca che anche l'Accordo in esame concerne la città di Trieste. Esso prevede il passaggio del collocamento formale del Centro di fisica teorica di Trieste dalla AIEA all'UNESCO. Infatti la AIEA si sta caratterizzando sempre più come agenzia per la sicurezza nucleare, mentre il Centro persegue in misura sempre maggiore la finalità della formazione degli scienziati dei paesi in via di sviluppo. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge a condizione che l'onere sia fatto decorrere dall'anno 1995, sia indicato a regime e che il capitolo individuato per la copertura del provvedimento non possa essere successivamente reintegrato in via amministrativa. Per soddisfare la condizione posta dalla Commissione bilancio, il relatore propone quindi l'emendamento 3.1.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, la Commissione passa all'esame dell'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, il presidente CAMPO propone che venga dato mandato al senatore Bratina di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Conviene all'unanimità la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993 (803)

Art. 3.

Al comma 1, inserire le parole «, a regime,» dopo la parola «annui» e sostituire la parola «1994» con l'altra «1995». sostituire altresì l'espressione: «delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al» con l'altra: «ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo 1993 e Parigi 19 marzo 1993 (807)

Art. 3.

Al comma 1 dopo la parola «annue» inserire le parole «, a regime,» e sostituire la parola «1994» con l'altra «1995». sopprimere altresì l'espressione: «delle proiezioni».

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

34ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Luciano Cervini (Responsabile nazionale della CGIL-Funzione pubblica), Nino di Maio (Responsabile nazionale della CISL-Comparto difesa), Gisa Terracciano (Responsabile nazionale della UIL-Difesa), Rudy De Anesi (in rappresentanza della CISNAL-Statali difesa), Arcangelo D'Ambrosio (Segretario generale della SINDID-DIRSTAT), Luciana Pizzolante (Segretario della A.N.D.C.D.), Osvaldo De Santis (Segretario del coordinamento della CISAL-SNAD) e Antonio Raffaele (in rappresentanza della SALDIF-CONFSAL-UNSA).

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione di rappresentanti sindacali del personale del Ministero della difesa (R048 000, C04ª, 0001ª)

Il presidente BERTONI, illustra le finalità delle odierne audizioni, dà la parola ai rappresentanti sindacali intervenuti.

Il dottor CERVINI, responsabile nazionale della CGIL-Funzione pubblica, in relazione al preannunciato programma governativo di dismissione degli stabilimenti e arsenali della Difesa, afferma che la parte sindacale che egli rappresenta non è affatto contraria ad un razionale processo di ristrutturazione dell'apparato produttivo dell'Amministrazione, ma è preoccupata soprattutto per gli effetti sia di natura occupazionale sia di aumento dei costi che il passaggio di certe strutture dall'area tecnico-industriale a quella operativa può comportare. Sottolinea in primo luogo che l'operazione di ristrutturazione deve tener conto anche della sua incidenza su aree industriali in cui è già gravemente avvertito il problema della disoccupazione e segnala come l'industria pubblica per la difesa svolga in prevalenza attività produttive diversificate rispetto a quelle realizzate dai privati. Nel fare presente come appaia in-

giustificata la soppressione di enti nei quali sono state recentemente investite ingenti somme finanziarie, dà conto della peculiarità ed insostituibilità di certe produzioni svolte dagli stabilimenti militari che risultano in molti casi apprezzate anche da un'utenza diversa da quella dell'Amministrazione della difesa.

Occorre pertanto considerare tali enti come un patrimonio economico dello Stato e non solo della Difesa favorendo lo sviluppo, anche attraverso l'introduzione di criteri manageriali di gestione, della capacità produttiva. Non bisogna peraltro dimenticare che essi sono in grado di assicurare allo strumento militare una funzionalità e continuità operativa che soggetti industriali privati, vincolati alla mera logica del mercato, certamente non potrebbero garantire.

Soffermandosi infine su alcuni problemi relativi all'Amministrazione centrale della difesa, egli sottolinea come la questione del mansionismo debba essere risolta nell'ambito di un'ampia vertenza contrattuale.

Interviene quindi il dottor DI MAIO, responsabile nazionale della CISL-Comparto difesa, il quale condivide la necessità di una ristrutturazione dell'Amministrazione, con l'obiettivo di valorizzarne tutte le sue componenti, sia civili che militari, e quindi sia nell'apparato operativo che in quello di supporto. In questa prospettiva occorre però salvaguardare il patrimonio di risorse umane e professionali, nell'ambito di una razionale programmazione delle risorse finanziarie.

Passando poi al problema delle dismissioni prospettate nell'area industriale della difesa, lamenta il fatto che, almeno da quanto risulta dagli atti parlamentari, tale prospettiva sia stata unanimemente condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento nella scorsa legislatura. Nell'augurarsi che tale atteggiamento venga ora a modificarsi sostanzialmente, fa presente come quelle strutture industriali possono avere, attraverso adeguati investimenti finalizzati, un ruolo propulsivo nella riorganizzazione dell'Amministrazione della difesa. In definitiva le rappresentanze sindacali non vogliono certo mantenere in funzione strutture inutili secondo una vecchia logica assistenzialistica, ma chiedono di considerare l'ipotesi di rivitalizzare apparati produttivi alla luce delle reali esigenze dell'Amministrazione.

Prende poi la parola la dottoressa TERRACCIANO, responsabile nazionale della UIL-Difesa, la quale, associandosi alle considerazioni svolte dai rappresentanti sindacali testè intervenuti, lamenta come le prospettive di ristrutturazione sembrino assai più incidenti nell'area periferica dell'Amministrazione piuttosto che in quella centrale, peraltro senza le necessarie garanzie per il personale civile. Si sofferma poi sulla previsione che, nell'ambito dei processi di smantellamento degli stabilimenti e di riduzione del personale civile, si adottino oltre che all'istituto della mobilità verso altre amministrazioni, anche alcuni ammortizzatori sociali. A tale proposito occorrerebbe prevedere che al personale che abbia maturato una certa anzianità possa applicarsi l'istituto del prepensionamento senza penalizzazioni di sorta.

In conclusione chiede che, a fronte delle numerose e contrastanti proposte governative riguardanti il nuovo modello di difesa e in particolare il destino degli stabilimenti ed arsenali militari, la Commissione di-

fesa del Senato possa fornire un contributo chiarezza e di certezza alle stesse rappresentanze sindacali.

Seguono interventi e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il senatore RAMPONI, dopo aver espresso soddisfazione per la serietà e la disponibilità espressa nei precedenti interventi, giudica inevitabile, in una prospettiva di ridimensionamento dello strumento militare, il ricorso ad una contrazione dell'apparato produttivo della difesa accompagnata da un riordinamento degli organici adeguato. Più in generale, posto che non dovrebbero sussistere differenze di natura gestionale tra industria pubblica e privata, è da ritenere preferibile l'affidamento a strutture produttive dello Stato di certe produzioni strategiche, quali quelle di supporto alle Forze armate, che debbono restare sottratte alla mera logica del profitto.

Per quanto attiene allo specifico problema degli stabilimenti militari, occorre considerare che la loro mancata razionalizzazione e la loro bassa o inefficiente capacità produttiva è stata dettata nel passato da resistenze dovute in parte a ragioni localistiche e in parte alla contrarietà ad adottare criteri di efficacia ed efficienza.

Infine, dopo aver ricordato che anche l'Amministrazione centrale della difesa verrà coinvolta nel processo di razionalizzazione annunciato dal Governo, sottolinea come l'unica vera difficoltà resti l'impossibilità di operare un serio confronto tra risorse assegnate alla difesa e quelle che sarebbero necessarie alla luce di una programmazione pluriennale degli impegni.

Il senatore LORETO, dopo aver smentito che la sua parte politica si sia anche nel passato uniformata ad altre in un giudizio favorevole allo smantellamento degli stabilimenti ed arsenali militari, sottolinea come questi ultimi rappresentino un vasto patrimonio di risorse tecniche-professionali da non disperdere, ma anzi da tutelare anche in considerazione del fatto che l'industria pubblica svolge, diversamente da quella privata, una funzione di calmiera dei prezzi, di elasticità dell'offerta e di agevolazione dei processi di riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo bellico.

Il senatore Loreto chiede poi agli intervenuti se il problema del mansionismo debba essere risolto in via legislativa o attraverso la sede contrattuale e se il sindacato abbia elaborato proposte o suggerimenti sia per quanto riguarda la necessità di ridurre negli stabilimenti l'affidamento di lavori a ditte esterne, riqualificando conseguentemente il personale civile ivi impiegato, sia per quanto concerne ipotesi di riconversione e diversificazione delle produzioni poste in essere in quegli enti.

In conclusione, va condivisa l'esigenza di ridimensionare, razionalizzare e riqualificare gli stabilimenti, sia perchè non si possono vanificare gli investimenti già realizzati, sia perchè per la maggior parte tali stabilimenti ed arsenali sono presenti in aree di grave declino industriale, sia infine perchè assicurano livelli di produttività anche in presenza di una congiuntura critica della domanda.

Prende poi la parola il senatore CECCATO che, concordando sulla necessità che le industrie che operano in settori strategici debbano es-

sere gestite dallo Stato, dovendo per converso essere privatizzate le altre nelle quali lo Stato ha dimostrato di essere un cattivo gestore, manifesta tuttavia l'esigenza - che peraltro pare condivisa dalle rappresentanze sindacali che sono intervenute - che anche l'apparato produttivo pubblico venga diretto con criteri manageriali, di economicità ed efficienza.

Il senatore PERUZZOTTI, dichiarando di apprezzare momenti di confronto costruttivo - come quello odierno - con tutti coloro che operano nel settore della difesa, rivendica per le Commissioni parlamentari un ruolo propositivo e propulsivo che non sia più di mera ratifica di decisioni prese a livello amministrativo.

Il presidente BERTONI, prima di dare la parola per la replica ai rappresentanti sindacali intervenuti, richiama le competenze, di natura legislativa e politica, del Parlamento ed assicura alla dottoressa Terracciano che sarà sua cura mettere a disposizione dei sindacati il materiale informativo acquisito dalla Commissione in relazione alla definizione del nuovo modello di difesa.

Prende poi la parola il dottor DI MAIO che, rispondendo ai senatori intervenuti, si sofferma sulla questione del mansionismo, sulle ragioni della bassa produttività degli stabilimenti militari e sul problema della riconversione industriale, concludendo che l'obiettivo di razionalizzazione dell'apparato produttivo della difesa deve essere quello di creare una struttura autosufficiente capace di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione della difesa.

Hanno poi la parola la dottoressa TERRACCIANO (la quale ribadisce che qualsiasi riforma si voglia porre in essere, occorre che venga preceduta da una chiara definizione delle effettive esigenze della difesa) e il dottor CERVINI (il quale, sottolineata l'importanza di una adeguata politica dei «quadri» e la possibilità che gli stabilimenti militari possano svolgere anche compiti di supporto ad altre esigenze dello Stato, ribadisce la necessità che il problema del mansionismo trovi una soluzione a livello contrattuale).

Il presidente BERTONI ringrazia i rappresentanti sindacali intervenuti per gli elementi di conoscenza forniti alla Commissione e li congeda, auspicando per il futuro ulteriori occasioni di confronto costruttivo.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,40).

Il presidente BERTONI, nell'introdurre i lavori relativi al seguito dell'audizione in oggetto con riferimento alle altre rappresentanze sindacali invitate, ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione con riferimento ai problemi del settore della difesa.

Il dottor DE ANESI, in rappresentanza della CISNAL-Statali difesa, dopo aver sottolineato l'alto grado di rappresentatività della sua organizzazione sindacale, evidenzia come l'ampliamento dei compiti istituzio-

nali delle Forze armate abbia finito per esautorare il personale civile nei propri compiti istituzionali, dequalificandone il ruolo. In effetti, si è verificato che a fronte di carenza nell'organico del personale civile, quest'ultimo sia stato sostituito da quello militare, peraltro sottratto alle proprie incombenze, con costi per giunta assai superiori.

L'oratore si sofferma poi sulla necessità che la peculiarità che caratterizza l'Amministrazione della difesa consenta delle deroghe, rispetto ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993, volte a configurare una struttura amministrativa dotata di una sua propria autonomia. In questo contesto occorre perseguire un obiettivo di omologazione tra personale civile e militare sia per quanto riguarda gli sviluppi di carriera che per quanto concerne la progressione economica e l'avanzamento. Occorrerebbe in particolare riconoscere al personale civile quelle professionalità acquisite nello svolgimento di mansioni superiori alle qualifiche di appartenenza, soddisfacendo legittime aspettative, peraltro già assecondate in altre amministrazioni.

Interviene poi il dottor D'AMBROSIO, Segretario generale della SINDID-DIRSTAT, il quale svolge alcune considerazioni -che peraltro corrispondono sostanzialmente al contenuto di alcuni emendamenti presentati dal senatore Loreto nella precedente legislatura - con riferimento ai disegni di legge di attuazione del nuovo modello di difesa e attualmente all'esame della Camera dei deputati. In particolare, per quanto concerne il provvedimento relativo alla ristrutturazione dei vertici militari, osserva che il Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti deve essere coadiuvato da un segretario generale aggiunto, nominato con criteri di alternanza tra le componenti civili e militari, in linea con esperienze già maturate all'estero. Inoltre lo stesso Segretario generale non deve avere alle proprie dipendenze i Direttori generali, ma, coerentemente con il decreto legislativo n. 29 del 1993, deve solo coordinarne l'attività. Inoltre, per quanto concerne le direzioni generali, prima di procedere a eventuali soppressioni o accorpamenti, ritiene che sarebbe opportuno procedere ad una attenta analisi dei compiti ad esse devolute.

Con riferimento invece al disegno di legge di ristrutturazione delle Forze armate, fa presente che l'esclusione dei dirigenti dalla dotazione organica del personale civile prevista da quel provvedimento dovrebbe riguardare anche i funzionari che sostituiscono i dirigenti stessi e cioè almeno i funzionari di nona qualifica professionale. Poichè poi il provvedimento riguarda sia il personale militare che quello civile, rendendo anche quest'ultimo soggetto a mobilità o, in alcuni casi al prepensionamento, occorrerebbe inserire una norma che estenda a tale personale le provvidenze già previste in caso di trasferimento per il personale militare, nonchè gli ammortizzatori sociali già previsti per altre categorie di personale appartenente ad aziende pubbliche e private in crisi.

Prende quindi la parola il Segretario della Associazione Nazionale Dipendenti Civili difesa, signora Luciana PIZZOLANTE che denuncia con forza la pratica di progressivo esautoramento subita dal personale civile della difesa a vantaggio dei militari i quali, anche con l'acquiescenza dell'alta dirigenza civile, non sono rimasti, così come previsto dall'ordinamento, nell'area tecnico-operativa, ma hanno invaso anche tutte quelle funzioni che sarebbero proprie del personale civile.

Va ricordato, prosegue la signora Pizzolante, che tale abnorme evoluzione fu alla base del sorgere della cosiddetta «vertenza difesa», nel corso della quale è stata condotta una dura lotta sindacale per la piena equiparazione, a parità di funzioni svolte, tra civili e militari e per il superamento di quel problema del mansionismo che è stato già descritto dalle altre rappresentanze sindacali già intervenute.

Secondo la signora Pizzolante la soluzione della «vertenza difesa» va individuata nella valorizzazione delle peculiarità dell'Amministrazione la quale, per la sua indubbia tipicità, non può vedere confusi i propri contorni con il generico insieme del comparto statale, poichè esiste una obiettiva necessità di integrazione e di omogeneizzazione tra impiegati civili e militari che non trova attualmente analogie in altri Ministeri.

Interviene quindi il dottor Osvaldo DE SANTIS, Segretario del coordinamento dello SNAD- CISAL, di cui sottolinea in primo luogo l'alto grado di rappresentatività.

Il dottor De Santis si dichiara solo parzialmente d'accordo con quanto detto dal dottor D'Ambrosio a proposito di alcuni aspetti del disegno di legge sui vertici militari all'esame della Camera, poichè se conviene sulla necessità di prevedere tra Segretario generale difesa e direttori generali un rapporto di coordinamento e non di dipendenza, non giudica invece opportuno, così come invece propone la DIRSTAT, allargare anche all'ottavo e nono livello funzionale quanto colà previsto per la dirigenza riguardo agli organici. In ogni caso, prosegue il dottor De Santis, i provvedimenti di ristrutturazione dei vertici militari non possono essere adottati senza un contestuale riordino dello *status* del personale civile, il quale peraltro, in larga misura, da moltissimi anni svolge incarichi superiori ai livelli formalmente ricoperti. Occorre pertanto un forte impegno per il cambiamento, che non è solo richiesto da motivi equitativi ma che è anche suggerito da considerazioni riguardanti il buon andamento dell'Amministrazione la quale, da tale cambiamento, trarrà evidenti vantaggi in termini di efficienza ed operatività.

Il dottor De Santis, nel prendere poi atto con particolare soddisfazione dell'impegno assunto dal Presidente Bertoni di trasmettere alla rappresentanze sindacali della Difesa gli atti relativi alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul nuovo modello di difesa, lamenta che sino a questo momento i vertici dell'Amministrazione hanno proceduto ad una serie di ristrutturazioni, riduzioni e accorpamenti di uffici, stabilimenti ed enti logistici al di fuori di logiche coerenti e pianificatorie, continuando addirittura a approfondire risorse umane e finanziarie in strutture che nello stesso tempo si dichiara di voler sopprimere a breve termine. Quanto sta avvenendo soprattutto nella regione nord-est è a tale riguardo particolarmente emblematico.

Prende poi la parola il dottor Antonio RAFFAELE, responsabile della SALDIF-CONFSAL-UNSA, secondo il quale occorre finalmente porre in essere un incisivo sforzo per avvicinare, sotto ogni profilo, le condizioni dei dipendenti militari e civili della difesa attraverso una gestione razionale ed integrata di tutte le risorse umane disponibili, eliminando le occasioni di possibili frizioni che ancora esistono e superando, soprattutto, una non sopita tendenza al predominio della componente militare.

Per giungere a questo obiettivo, prosegue il dottor Raffaele, l'impegno va rivolto alla omogeneizzazione dei trattamenti complessivi delle due componenti della difesa ed è su questo terreno che il suo sindacato conduce una continua azione di approfondimento e di proposta.

Il presidente BERTONI, nel ringraziare nuovamente quanti sono intervenuti poichè hanno recato un utile contributo di conoscenza e di approfondimento sui problemi dell'Amministrazione della difesa, e nel confermare l'impegno di trasmettere alle rappresentanze sindacali la documentazione relativa all'indagine conoscitiva sul nuovo modello di difesa, osserva infine che il problema della armonizzazione dei rapporti tra componente civile e componente militare della difesa, pur nella sua indiscussa peculiarità, si può ricondurre ad altre diverse ma analoghe problematiche che sono state affrontate e disciplinate con soddisfacenti risultati presso altre amministrazioni dello Stato.

La seduta termina alle ore 17,40.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

25ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica Pagliarini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0001ª)

Il presidente BOROLI comunica che è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna, la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del bilancio e della programmazione economica in tema di defiscalizzazione degli oneri sociali
(R046 001, C05ª, 0001ª)

Il presidente BOROLI rivolge il proprio ringraziamento e quello della Commissione al ministro del bilancio per aver garantito la sua partecipazione ai lavori della Commissione nonostante i pressanti impegni di natura governativa connessi sia alla sessione di bilancio sia ai recenti avvenimenti che hanno colpito le regioni settentrionali del paese.

Il ministro PAGLIARINI fa innanzitutto presente che il tema degli aiuti di Stato alle imprese è disciplinato dall'articolo 92 del Trattato di Roma, che vieta la corresponsione di sovvenzioni in mancanza di una

espressa autorizzazione dei competenti organi della Comunità europea. Poichè in passato, senza la prescritta autorizzazione, lo Stato italiano ha concesso aiuti per sgravi contributivi alle imprese operanti nel Mezzogiorno e per fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese distribuite su tutto il territorio nazionale, la Comunità europea ha attivato procedure di contestazione nei confronti dell'Italia - nelle quali rientra la recente procedura C34/92 - a seguito delle quali le autorità italiane sono state invitate a non concedere ulteriormente sgravi contributivi alle imprese, in quanto non in linea con il mercato comune, a pena di non usufruire ulteriormente dei fondi comunitari spettanti all'Italia quale ritorno delle quote versate. Considerata la rilevanza dell'importo di detti fondi relativi al piano comunitario di sostegno 1994-1999 - che stanziava 60.000 miliardi per le finalità di cui all'obiettivo 1 - vale a dire circa 30.000 miliardi, di cui 12.000 relativi al settore industriale, il ministro fa presente di aver avviato una serie di iniziative per eliminare le condizioni ostative al recepimento degli aiuti comunitari.

Viene quindi ad un'analisi più puntuale dei due temi oggetto della odierna audizione, vale a dire quello degli sgravi contributivi e quello della fiscalizzazione degli oneri sociali. Quanto al primo, fa presente di essere riuscito ad ottenere dalle autorità comunitarie - fermo restando il fatto che al termine della sessione di bilancio una delegazione governativa e parlamentare si recherà a Bruxelles per cercare di attenuare i termini di dilazione concordati - che la cessazione della politica di concessione degli sgravi contributivi alle imprese avvenga entro il 31 dicembre 1997, contestualmente peraltro ad una graduale riduzione, di anno in anno (dai 6.000 miliardi del 1994, ai 3.000 del 1996), delle somme stanziolate dallo Stato per tale scopo. Tuttavia, dato che il parametro di riferimento per la concessione dei fondi comunitari è costituito dal rapporto fra il prodotto interno lordo della regione e gli abitanti della stessa esso esclude le regioni Abruzzo e Molise dalla sfera dei beneficiari degli aiuti, tali due regioni si sono opposte ed è attualmente in corso una procedura giudiziaria presso il Tar della regione Molise, che ha accolto il ricorso presentato dalla regione stessa. Da parte del Governo, così come dei Presidenti delle regioni meridionali non vi sono difficoltà a comprendere tali due regioni nella distribuzione dei fondi, vi è però il rischio che le autorità europee per tale motivo non assegnino finanziamenti all'Italia. Comunque, anche su questo argomento si ripromette di aprire il negoziato con Bruxelles.

Prende poi in esame la questione della fiscalizzazione degli oneri sociali, concettualmente analoga alla precedente e che, tra l'altro, trova disciplina nell'articolo 37 del provvedimento collegato alla legge finanziaria (A.C. 1365). Infatti, anche in questo caso Bruxelles ha chiesto la cessazione degli interventi finanziari. Tuttavia occorre procedere con la opportuna gradualità e sono necessarie ulteriori trattative in sede comunitaria. Fornisce poi alla Commissione una tabella, che viene allegata al resoconto dell'odierna seduta. Fa presente, a tale riguardo, che proprio in data odierna sarà firmato un contratto di programma con le rappresentanze del mondo imprenditoriale e delle associazioni sindacali per concordare una posizione comune in materia con specifico riferimento alle piccole e medie imprese, che si riserva di trasmettere alla Commissione. Rileva poi, in via generale, la disponibilità delle imprese sane a non essere più destinatarie delle politiche di fiscalizzazione degli oneri

sociali purchè esse possano disporre di dati certi sul costo del lavoro. A suo avviso, pertanto, non si tratta tanto di essere ideologicamente contrari alle politiche di concessione di sgravi fiscali alle imprese – come alcuni organi di informazione hanno riferito recentemente – quanto di porre in essere le condizioni socio-economiche, affinché l'intero paese, e in particolare le regioni meridionali, siano in grado di attirare capitale ed investimenti esteri, finalizzando pertanto gli aiuti alla realizzazione di progetti concreti, mentre allo stato attuale si devono purtroppo constatare gravi carenze nella programmazione delle attività economiche a causa di un approccio al problema non di carattere imprenditoriale. Si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente la materia affrontata nella seduta odierna facendo tuttavia presente che è necessario che l'Italia, e in specie le regioni meridionali, recuperino competitività nei confronti dei paesi stranieri che, pur con livelli di sviluppo inferiori a quello italiano – e cita l'esempio del Marocco a seguito della recente Conferenza di Casablanca – si propongono di adottare politiche di stabilità tese ad attirare gli investimenti esteri. In ogni caso, per consentire alle regioni meridionali di conseguire tale obiettivo, il Ministero ha messo a disposizione una *task-force* per elaborare i progetti da presentare in sede comunitarie, al fine di scongiurare il rischio che non si possa conseguire l'obiettivo di utilizzare integralmente i 60.000 miliardi di finanziamenti previsti nel piano in corso.

Il senatore CHERCHI esprime la sua insoddisfazione nei confronti delle dichiarazioni rese dal Ministro del bilancio, in quanto non condivide una certa banalizzazione del problema della non ancora sopita questione meridionale. Se verranno confermate le linee di accordo con la Comunità europea nei termini riferiti dal Ministro, il Governo non potrà non tener conto che il costo del lavoro nelle regioni meridionali subirà un incremento di circa il 23 per cento – tale è infatti percentualmente la natura delle sovvenzioni dello Stato alle imprese in queste regioni – con una conseguente diminuzione della competitività dei prodotti delle imprese meridionali sui mercati e con l'accrescimento del *gap* fra regioni del Sud e le regioni settentrionali in termini di realizzazione di quelle condizioni complessive, connesse agli indicatori socio-economici, che attirano gli investimenti. Tanto meno la questione potrà essere risolta con la politica delle «gabbie salariali». Ritiene pertanto che lo Stato italiano debba assumere una posizione più ferma nei confronti degli organi comunitari, adeguando in primo luogo la sua rappresentanza nell'ambito della Commissione, non permettendo che la burocrazia comunitaria imponga ad uno Stato fondatore *aut-aut* inaccettabili, che non tengono conto dei gravi ritardi di sviluppo che le regioni meridionali tuttora presentano. Propone pertanto che in sede comunitaria venga richiesta una più ampia diluizione nel tempo della cessazione della politica degli sgravi contributivi, nonché una più incisiva selezione dei soggetti beneficiari degli aiuti, che potrebbero essere limitati alla piccola e media impresa, nella prospettiva di garantire su tutto il territorio nazionale eguali opportunità di azione e sviluppo per tutti i soggetti economici del paese. Ritiene quindi che il dibattito in Commissione debba essere ulteriormente approfondito e debba sfociare in una risoluzione *ad hoc*.

Il presidente BOROLI, in considerazione degli impegni concomitanti del Ministro, propone di dedicare una ulteriore seduta della Commissione all'approfondimento del dibattito.

Interviene il senatore TAMPONI per rivolgere espressioni di ringraziamento al Presidente per l'immediatezza con la quale ha posto all'ordine del giorno della Commissione l'audizione del Ministro del bilancio sulla questione da lui sollevata. Purtroppo deve constatare che ancora una volta la questione meridionale viene affrontata in maniera minimalista e con termini a suo avviso troppo semplicistici, che alimentano il sospetto di una pregiudiziale ideologica nei confronti delle politiche di sostegno all'economia meridionale, quando invece proprio gli eventi degli ultimi giorni, connessi ai disastri alluvionali delle regioni settentrionali del paese, fanno emergere la necessità di adottare politiche di cooperazione e solidarietà nei confronti di tutte le regioni del paese. Auspica pertanto che, in occasione dei prossimi incontri preannunciati dal Ministro in sede comunitaria, non ci si limiti ad un affossamento delle politiche di sostegno alle imprese, ma si valutino le possibilità di sostituire i meccanismi di provvidenza con misure non meramente assistenziali ma di effettivo sostegno alle capacità imprenditoriali delle regioni meridionali, soprattutto intervenendo nel senso di ridurre il costo del denaro nel Sud del paese, intimamente connesso alla carenza di strutture socio-economiche che complicano l'avvio di progetti di sviluppo. Allo stato attuale, non ravvisa nessuna proposta operativa che prenda in esame, ad esempio, la possibilità di erogare premi di assunzione o di porre in atto una contrattazione differenziata, che eviti la politica delle «gabbie salariali». Si associa pertanto alle proposte del senatore Cherchi circa l'opportunità di approfondire il dibattito in Commissione, per acquisire informazioni ulteriori sul problema, e preannuncia la presentazione da parte del Gruppo del PPI di una mozione in Assemblea, qualora la Commissione non dovesse essere in grado, in tempi ristretti, di pervenire ad una conclusione soddisfacente sull'argomento. A conclusione del suo intervento chiede al Ministro del bilancio quale sia lo stato delle procedure della liquidazione dell'intervento straordinario del Mezzogiorno e come esse siano distribuite fra diversi ministeri.

Il ministro PAGLIARINI risponde al senatore Tamponi dichiarando che il CIPE ha già proceduto ad allocare i fondi residui previsti dalla legge n. 64 del 1986 ma che la gestione di questi interventi fa capo principalmente al Ministero dell'industria. Nel ribadire l'inesistenza di una pregiudiziale ideologica della forza politica a cui appartiene ad affrontare la questione meridionale, dichiara che lo sviluppo delle regioni meridionali dovrà necessariamente contare sulle forze imprenditoriali endogene e non dipendere esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, in quanto oggettivamente le risorse disponibili nel bilancio statale sono insufficienti, da sole, a risolvere il problema.

Il presidente BOROLI preannuncia la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza al cui ordine del giorno inserirà anche la questione sollevata dai senatori Cherchi e Tamponi circa il prosieguo della trattazione dell'argomento in titolo.

Il senatore COPERCINI ritiene che l'apertura verso mercati esteri degli imprenditori italiani può costituire un'occasione di creazione di posti di lavoro anche all'interno del paese, anche se sarebbe auspicabile che gli industriali trovassero in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno,

condizioni più idonee per realizzare i propri investimenti, resi a volte difficili da connessioni di carattere politico-criminale.

Il senatore TAMPONI invita il senatore Copercini a rendere esplicite alla Commissione tali connessioni.

Il presidente BOROLI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in tema di riclassificazione del bilancio dello Stato
(R048 000, C05*, 0003*)

Il presidente BOROLI propone di chiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in tema di riclassificazione del bilancio dello Stato, al fine di poter ascoltare i rappresentanti della Corte dei conti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,40.

FISCALIZZAZIONE STRUTTURALE

SETTORI	Totale aliquote oneri sociali impropri %	Riduzione concessa %			Aliquota residuale %
<i>Industria manifatturiera</i>					
Centro-Nord	11,72 (*)	5,46	{ S.S.N. : 3,44 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16 Ass. Mal. Pens.: 0,20	6,26	{ S.S.N. : 6,16 Asili Nido : 0,10
Sud	11,72	11,62	{ S.S.N. : 9,60 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16 Ass. Mal. Pens.: 0,20	0,10	Asili Nido : 0,10
<i>Commercio più di 15 dipendenti</i>					
Centro-Nord	11,72	2,82	{ S.S.N. : 1,00 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16	8,90	{ S.S.N. : 8,60 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10
Sud	11,72	3,82	{ S.S.N. : 2,00 T.B.C : 1,86 ENAOLI : 0,16	7,90	{ S.S.N. : 7,80 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10
<i>Agricoltura Centro-Nord</i>					
Operai	10,02 (**)	5,62	{ S.S.N. : 5,50 T.B.C : 0,11 ENAOLI : 0,01	4,40	{ S.S.N. : 4,10 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10
Impiegati-Dirigenti	11,72	5,62	{ S.S.N. : 3,80 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16	6,10	{ S.S.N. : 5,80 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10
<i>Commercio da 8 a 15 dipendenti e artigianato dei servizi</i>					
	11,72	1,00	S.S.N. : 1,00	10,72	{ S.S.N. : 8,60 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16
<i>Edilizia</i>					
	11,72	0,40	S.S.N. : 0,40	11,32	{ S.S.N. : 9,20 Ass. Mal. Pens.: 0,20 Asili Nido : 0,10 T.B.C : 1,66 ENAOLI : 0,16

(*) 11,72 = 9,60 (S.S.N.) + 0,16 (ENAOLI) + 1,66 (T.B.C.) + 0,10 (Asili Nido) + 0,20 (Ass. Mal. Pens.)

(**) 10,02 = 9,60 (S.S.N.) + 0,01 (ENAOLI) + 0,11 (T.B.C.) + 0,10 (Asili Nido) + 0,20 (Ass. Mal. Pens.)

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il dottor Siclari, commissario dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), accompagnato dal dottor Ferraro e dalla dottoressa Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il Presidente BOROLI avverte che, su richiesta del Governo, è necessario rinviare l'esame del provvedimento, che quindi potrebbe essere effettuato martedì 15 novembre.

Conviene la Commissione.

L'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOROLI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento,

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il proprio assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), sulla situazione relativa alla liquidazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

(R047 000, C05ª, 0002ª)

Dopo parole di benvenuto da parte del Presidente BOROLI, ha la parola il dottor SICLARI, il quale ripercorre le vicende legislative della

materia a partire dalla liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno e fa presente che il Commissario essenzialmente ha i poteri di gestire gli impegni assunti dalla Agenzia per il Mezzogiorno e contemporaneamente trasferire le competenze all'intervento ordinario. Le due funzioni intendono garantire la continuità degli impegni in attesa dell'andata a regime dell'intervento ordinario, che costituisce un obiettivo particolarmente faticoso.

Per fornire un'idea della massa finanziaria in esame, ricorda che si tratta di 200 mila progetti facenti parte dei programmi deliberati dal CIPE. La disponibilità dell'ex Agenzia, al netto dei contributi da versare allo Stato, è pari a 108.452 miliardi, di cui sono state già destinate risorse pari a 97.746 miliardi, con un residuo da destinare di 10.706 miliardi. Sulle risorse già destinate esistono impegni per 75.687 miliardi, un residuo da impegnare già destinato pari a 22.059 un residuo da destinare ed impegnare pari a 10.706. Il residuo totale da impegnare è pari dunque a 32.765 miliardi. Il residuo da erogare su impegni in essere al 31 dicembre 1993, pari a 35.605 miliardi, si aggiunge al residuo da erogare su impegni da assumere, pari a 32.765 miliardi, per cui il residuo da erogare in totale è pari a 68.370 miliardi.

Fa infine presente che la relazione di sintesi consegnata è quella fatta recapitare al governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore CORRAO chiede notizie su ciò che rimane ancora sospeso per quanto concerne il sistema idrico regionale siciliano.

Il dottor SICLARI fa presente che al momento non sono disponibili tutti i dati e che gli impegni sono stati trasferiti alla Cassa Depositi e Prestiti, che può fare anticipazioni fino a 1.000 miliardi all'anno. La situazione è quindi soddisfacente. In generale, comunque, esistono difficoltà per la parte relativa ai lavori pubblici e all'industria, anche per il contenzioso molto elevato, che, se non viene risolto, può portare ad oneri rilevanti.

Il senatore CORRAO chiede quali risultati si sono avuti nel comparto, quali interventi sono stati realizzati per gli invasi e quanto è stato effettuato per i dissalatori.

Il dottor SICLARI fa osservare che indubbiamente molti impegni non sono stati mantenuti: comunque, nel riserarsi di fornire la documentazione in un momento successivo, fa presente che al 31 ottobre 1994 le operazioni dell'Agensud sono cessate e quindi, per avere notizie più precise, occorre effettuare l'audizione del Commissario *ad acta* che ha i dati relativi al completamento delle opere.

Il senatore CORRAO condivide l'esigenza di altre audizioni e fa presente che occorre comunque pervenire ad una visione complessiva, ferma rimanendo la sensazione che molto non è andato a buon fine, nonostante la assoluta gravità del problema idrico in Sicilia.

Il senatore TAMPONI chiede che si proceda all'audizione dei Commissari *ad acta* in essere e se sia possibile avere informazioni su quanto è stato operato nel 1994.

Il dottor SICLARI ricorda che al 31 dicembre 1993 sono stati completati i trasferimenti, ma che successivamente sono intervenute proroghe e previsioni di compiti ulteriori, come tra l'altro in materia di personale dell'Agensud, società per gli impianti idrici, pagamento degli affitti e questioni di personale di enti soppressi. La proroga della gestione è servita comunque anche per la rendicontazione: ad ogni modo, ai fini della liquidazione è avvenuto il trasferimento alle amministrazioni, gestendo nel frattempo i pagamenti sulla base degli impegni.

Il senatore TAMPONI chiede la situazione dei contributi alle imprese e il dottor SICLARI fa osservare che l'ammontare è desumibile sia dai dati comparsi sulla Gazzetta Ufficiale, sia dalle domande nuove pervenute al Ministero dell'industria.

Il senatore TAMPONI chiede se sia possibile conoscere quando si provvederà al pagamento e quale è la situazione dei contributi certi e definiti: il dottor SICLARI fa presente che i tempi non saranno inferiori a due-tre anni perchè occorre gestire una massa di dati enormi e valutare, da parte del Ministero dell'industria, tutte le pratiche, anche per decidere eventuali revocche.

La dottoressa GALETTI fa presente che, per quanto concerne i trasferimenti alle Amministrazioni ordinarie, i contributi in conto capitale afferenti all'industria sono pari a circa 5.427 miliardi, mentre i contributi in conto interessi, sempre afferenti al dicastero dell'industria, sono pari a circa 5.749 miliardi. Aggiunge che nel 1994 tale dicastero ha erogato circa 600 miliardi, mentre la gestione commissariale ha trasferito, sempre nello stesso anno, 6.051 miliardi e ha pagato per 1.700 miliardi circa.

Il senatore CHERCHI osserva che emerge una soluzione di continuità nell'attività relative all'intervento nel Mezzogiorno, la quale progressivamente si è tradotta in una sorta di paralisi, nonostante che l'intento del governo e del legislatore fosse stato di evitare questo risultato proprio attraverso il commissariamento: ci si chiede i motivi di tale situazione e come essa possa essere superata. In particolare, è da domandarsi se ciò sia dovuto alla frantumazione delle competenze o a quella delle strutture o ancora a quella dei finanziamenti.

Altra questione da chiarire è come si possa risolvere il problema dell'assenza cronica di un unico centro di coordinamento a livello governativo dell'insieme degli interventi a favore delle aree depresse.

Ulteriore questione è conoscere la situazione di collaborazione o meno tra UE, governo e regioni per quanto concerne il passaggio all'intervento ordinario, che significa attuare politiche regionali.

Altro punto da rimarcare è che, partendo dalla constatazione di un erogato particolarmente basso e dal fatto che le rimodulazioni intervenute sulla legge n. 64 hanno investito il 60 per cento circa delle risorse, non si riesce ad avere una situazione complessiva e soprattutto a capire se i ritardi dipendano da una precisa scelta in funzione anti-deficit o invece dalla incapacità delle amministrazioni di impegnare e di effettuare pagamenti.

Un'ultima questione riguarda il fatto che l'industria manifatturiera appare caratterizzata da una situazione per cui in moltissimi casi le im-

prese hanno effettuato investimenti essendosi indebitate a tassi onerosi e pur non continuando a ricevere i contributi che erano stati garantiti, anche in via formale: questo pone un problema di capire come si possa superare una simile situazione, soprattutto per gli impegni giuridicamente perfezionati. L'aspetto del problema particolarmente difficoltoso da comprendere è che da un lato non vi è una carenza di risorse e dall'altro esistono impegni che non vengono soddisfatti, il che fa capire quanto ingiustificato sia il taglio in attivo degli stanziamenti di cassa, a fronte di impegni tanto elevati.

Il dottor SICLARI ricorda che attualmente le precedenti funzioni del Ministro del Mezzogiorno sono di competenza del Ministro del bilancio, cui spetta coordinare le iniziative. Certamente, inizialmente le Amministrazioni cui sono stati attribuiti nuovi compiti hanno richiesto un po' di tempo per adeguarsi e per iniziare a svolgerli. Per quanto concerne la sua attività di commissario, fa presente che anche la sua gestione non ha potuto pagare alcuni mandati nonostante disponesse di risorse in Tesoreria a fine 1993, a differenza di quanto avvenne a fine 1992, allorquando vi era una carenza di risorse. Nel gennaio 1994 poi il CIPE ha ripartito ulteriori risorse, tuttavia è stato necessario del tempo perchè tali risorse potessero essere utilizzate.

Circa la questione del personale, fa presente che la sua disciplina è stata sottoposta a novità normative di grande rilievo e inusitate nel comparto pubblico. Infatti, il decreto n. 96 ne disponeva la messa in congedo. Successivamente se ne decise il trasferimento al Ministero del bilancio, rispetto al personale del quale vi era una differenza di trattamento, così come vi era con il personale del Dipartimento. Tutto ciò ha portato non solo a conflitti con il personale medesimo, ma anche a difficoltà operative, che tuttavia sono state in parte risolte. In ogni caso il trattamento economico del personale in questione era stato deciso con decreti firmati da Ministri del tesoro e della funzione pubblica e il trattamento previdenziale del medesimo, differentemente per quanto avviene dal restante personale statale, si basava su una sorta di assicurazione con l'INA.

Quanto alla questione delle opere pubbliche, fa presente che il commissario *ad acta* avrebbe già dovuto trasferire le relative opere agli enti locali, mentre il Ministero dell'università dispone di circa 2.000 miliardi ancora da erogare e a quello dell'industria fanno capo somme ingenti. Tra l'altro, difficoltà dipendono anche dal fatto che l'Agenzia era subordinata al Ministro del Mezzogiorno e al CIPE, i quali non disponevano però della necessaria documentazione, che è rimasta presso gli archivi dell'Agenzia stessa, che solo dal 1° novembre di quest'anno sono stati riversati al Ministero del bilancio, pur non essendo possibile, data la loro ingente mole, trasferirli nella loro materialità.

Interviene quindi il senatore CURTO, che invita il dottor Siclari ad illustrare quali potrebbero essere i meccanismi atti a superare i problemi del passato rendendo più celere l'erogazione dei finanziamenti, atteso che in molti casi, come in quello relativo ai certificati antimafia, le difficoltà burocratiche provocano ritardi eccessivi.

Il dottor SICLARI risponde che la normativa antimafia ha avuto senza dubbio effetti di complicazione, anche per l'eccessiva estensione

con la quale è stata recepita, sull'attività dell'Amministrazione. Tuttavia ciò non ha provocato ritardi su quella dell'Agenzia.

Posto che il problema che discende dal decreto n. 96 è che tale normativa sarebbe stata più opportunamente da definirsi in modo diverso, limitandola alla liquidazione del pregresso e alla istituzione di una gestione-stralcio a sè stante, per il futuro ritiene che sia difficile che le Amministrazioni ordinarie siano da sole in grado di svolgere le funzioni dell'intervento straordinario nelle aree depresse con i propri mezzi, anche perchè, a suo avviso, non sono attrezzate per individuare un programma, attuarlo e controllare i relativi risultati in modo adeguato.

Il senatore CRESCENZIO, dopo aver espresso apprezzamento per la franchezza del dottor Siclari, ritiene che molte realtà regionali organizzate siano in grado di gestire e controllare gli interventi, più di quanto non si possa fare con una struttura pletorica come quella dell'intervento straordinario. Tra l'altro, se non si è in grado di erogare finanziamenti, anzichè sviluppo si creano le condizioni certe del sottosviluppo. Chiede infine se corrisponde a verità che l'Agenzia non disponesse di locali propri.

Il dottor SICLARI risponde che l'Agenzia non aveva la possibilità di acquistare immobili. Fa poi presente che i mancati pagamenti dipendono anche dalla mancata venuta a maturazione degli stati di avanzamento dei progetti. Comunque, nel corso del 1993, grazie anche alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, sono stati erogati cospicui finanziamenti.

La dottoressa GALLETTI precisa che a partire dal 1989 le ristrettezze della Tesoreria avevano provocato una notevole crescita dell'impagato.

Interviene quindi brevemente sulla questione del personale il dottor FERRARO, che ricorda che a seguito della legge n. 64 del 1986 all'Agenzia è stata tolta la competenza per le verifiche tecniche, che sono state affidate alle Regioni, che tuttavia non dispongono di uffici progettuali, mentre i progetti sono stati imposti dai vertici ministeriali, facendo dell'Agenzia, nella sostanza, un mero sportello. La discrasia tra l'impagato e l'erogato dipende dunque sia dalla carenza dei fondi sia da quella di progetti.

Il dottor SICLARI sottolinea che comunque il problema dei mancati finanziamenti è di grande rilievo, atteso che riguarda circa 10.000 imprese, con un totale di circa un milione e 900 mila dipendenti.

Il presidente BOROLI ringrazia gli intervenuti per la chiarezza e la completezza dell'esposizione e dichiara conclusa l'odierna audizione, precisando che la materia dovrà essere ulteriormente approfondita in futuro, data la sua rilevanza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TAMPONI fa presente che l'audizione è stata particolarmente importante perchè oltre tutto ha messo in luce le incongruità del

metodo amministrativo burocratico con cui è stato gestito l'intervento straordinario e soprattutto la drammaticità della situazione attuale, che vede in pericolo 1.900.000 posti di lavoro. Occorre pertanto che la Commissione acceleri queste audizioni per spingere il governo a trovare una soluzione: per intanto si possono sentire il rappresentante del Ministero dell'industria e i due Commissari *ad acta* nel settore dell'agricoltura e idrico.

Il senatore COPERCINI fa presente che a suo avviso indubbiamente molte iniziative industriali nel Mezzogiorno sono state caratterizzate da fenomeni negativi e delinquenziali, insieme ad una struttura burocratica di pochi analisti e quindi scarsamente efficiente. La questione che emerge quindi è di carattere politico ed è su questo che bisogna agire.

Il senatore PEDRIZZI fa osservare che la legge n. 183 non finanziava lavori pubblici, ma aziende private. Altro discorso concerne l'assoluta carenza di programmazione e coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno. Al momento, comunque la situazione è talmente grave che vi è persino una forte difficoltà di comunicazione tra le imprese e gli uffici del dicastero dell'industria. Occorre comunque evitare delle generalizzazioni sull'argomento, ma sottolineare l'assoluta disorganicità degli interventi in materia così come effettuati nel passato.

Il senatore CHERCHI fa presente che occorrerebbe programmare una audizione del ministro Pagliarini sugli argomenti in questione, mentre il presidente BOROLI informa che nel prossimo ufficio di Presidenza occorrerà mettere insieme un quadro di audizioni da effettuare in materia.

La seduta termina alle ore 17,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

36ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE****(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VIGEVANI ricorda che, a fronte di uno degli orientamenti manifestati dal Governo - a suo avviso condivisibile - volto ad incentivare gli investimenti a rischio e quindi lo sviluppo delle imprese, il provvedimento in esame sembra invece mostrare che in realtà gli interventi di sostegno sono accordati o meno a seconda dell'origine e della storia delle varie realtà produttive. In ragione delle disposizioni dettate dall'articolo 2, gli investimenti dei soci delle cooperative risulteranno infatti fortemente penalizzati; va altresì sottolineata l'assurdità di mantenere una tassazione degli interessi sui depositi al 30 per cento, mentre i titoli obbligazionari e soprattutto i titoli pubblici sono tassati al 12,50 per cento, senza alcuna giustificazione logica. Circa l'articolo 3, rileva poi come esso faccia riferimento a criteri di natura statistica, nemmeno particolarmente sofisticati, i quali sembrano essere semplicemente lo strumento che permetterà al Governo di fotografare il livello di evasione media esistente e adattarvi i propri interventi. Va inoltre registrata l'incongruità della norma contenuta nell'articolo 4, la quale così come molte disposizioni inserite nel decreto-legge n. 538 del 1994, fa riferimento ad un modello di contrattazione che non esiste più, essendosi passati ad un nuovo contesto nel quale viene esaltata l'autonomia negoziale. Per tutte queste ragioni, egli afferma una decisa contrarietà al provvedimento.

Il senatore CADDEO rileva che il provvedimento, svelando la vera natura e le finalità della manovra finanziaria, concorre a renderla meno accettabile. In particolare, l'articolo 3 sembra confermare quanto la sua parte politica ha già segnalato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 538, che cioè il Governo sta preparando una sorta di «catasto delle imprese» basato su valori convenzionali che in realtà non saranno neanche frutto di un concordato, ma di un calcolo *a forfait*. Tutto ciò segnala una grave miopia del Governo che porterà ad una probabile riduzione del gettito, oltre che ad un'exasperazione dei conflitti sociali che si ripercuoteranno negativamente sull'economia. Molte perplessità suscita anche l'articolo 2, il quale riduce le agevolazioni alle cooperative, ignorando che nei confronti di molti operatori economici si sta invece decidendo di procedere con un trattamento di favore sul piano fiscale e ignorando altresì che, nel frattempo, continuano ad esistere norme che, in generale, rinviano *sine die* la tassazione delle plusvalenze. Conclusivamente, l'oratore stigmatizza il comportamento del Governo, che sta ponendo in essere una «politica di classe» molto rozza con la quale si pretenderebbe invece di governare una società che presenta aspetti di innegabile complessità.

Il senatore VENTUCCI esprime l'avviso che il Governo non persegua affatto l'intenzione di danneggiare le cooperative, le cui finalità mutualistiche vanno ovviamente tutelate, ma cerca semplicemente di mettere ordine in un contesto che si è prestato a molte strumentalizzazioni e ad un uso improprio di tale forma associativa.

Il senatore FARDIN sottolinea la gravità di quanto disposto dall'articolo 3 con il quale il Governo, facendo ricorso in realtà alle medie di settore, non fa che porre le premesse per tradurre il concordato di massa nella tassazione delle sole piccole imprese. Ne deriverà una sperequazione ed una discriminazione a danno dei piccoli operatori al confronto della quale gli effetti della *minimum tax* sembreranno davvero modesti. Invita pertanto il Governo a pronunciarsi al riguardo, fornendo spiegazioni sul reale significato di tale articolo.

Il senatore PAINI rileva che le forze di opposizione, nel limitarsi a formulare dure critiche al provvedimento, senza produrre proposte alternative, ignorano che il Governo sta avviando un apprezzabile tentativo per colpire l'evasione fiscale e con ciò contribuire a reperire mezzi per ridurre il *deficit* pubblico. In tale contesto anche le disposizioni in materia di cooperative rispondono semplicemente a criteri di equità, avvicinando il trattamento di tale settore a quello delle società di capitali. Conclude sottolineando l'idoneità del provvedimento e degli altri interventi portati dal Governo per avviare la lotta all'evasione.

Il senatore PIERONI rileva che sembra invece difficile rinvenire nel provvedimento un serio tentativo di aggredire il fenomeno dell'evasione fiscale, a meno di sostenere che questo trovi una delle sedi tipiche nel mondo delle cooperative. Trova poi sorprendenti le osservazioni del senatore Pains in merito all'equità che vorrebbe perseguire il Governo, atteso che esiste una norma costituzionale, contenuta nell'articolo 45 della Costituzione, in base alla quale invece la tutela del settore cooperativi-

stico verrebbe attuata proprio con un trattamento agevolato delle cooperative.

Anche la distinzione a fini fiscali tra piccole e grandi cooperative non trova alcun riscontro nell'ordinamento nazionale; preferibile sarebbe stato un intervento del Governo che, operando distinzioni nell'ambito del settore cooperativo, mirasse a colpire esplicitamente quelle strutture non più ancorate a principi di mutualità. Sottolinea infine l'incongruità del riferimento, nell'ambito dell'articolo 3 ad un decreto-legge non ancora convertito, atteso che la valenza giuridica di un tale riferimento è stata contestata dallo stesso Ministro in relazione ad una sua personale vicenda giudiziaria.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente FAVILLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

37^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
FAVILLA*

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore BRIGANDÌ il quale dichiara preliminarmente di condividere il contenuto del provvedimento in esame.

Riferendosi in particolare all'articolo 2 in materia di riduzione di agevolazioni per le società cooperative e per i loro consorzi, egli ripercorre le tappe che storicamente hanno portato il settore cooperativistico ad assumere una rilevante importanza per le funzioni economico-sociali da esso svolte. Tuttavia - egli continua - esistono oggi alcuni problemi, il primo dei quali è costituito dal fatto che la gestione di alcuni settori delle cooperative ha assunto una valenza politica troppo marcata. In secondo luogo, occorre rilevare che molte cooperative, dopo aver fatto un salto di dimensione che le ha fatte diventare vere e proprie imprese industriali, sembrano in tal modo aver perso quello che può essere definito lo «spirito della cooperazione» per assumere connotazioni spiccatamente aziendalistiche; ciò stante è giusto che il legislatore, prendendo

atto di tale situazione, diminuisca le agevolazioni, anche fiscali, inizialmente previste per le cooperative.

Passando a trattare dell'articolo 3 concernente l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi, egli invita il Governo a fornire opportuni chiarimenti sui metodi e le procedure che gli uffici dovranno seguire per l'individuazione degli imponibili su cui concordare, non essendo sufficientemente chiaro quanto previsto in tal senso nel comma 1: in mancanza di ciò si corre infatti il rischio di trovarsi di fronte ad una *minimum tax* peggiorata rispetto a quella prevista negli anni scorsi.

Il senatore LONDEI, rilevata l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea l'inopportunità di proseguire l'esame del provvedimento, il cui spessore politico è particolarmente rilevante.

Il presidente FAVILLA fa presente che il sottosegretario Asquini ha informato di non poter assicurare la propria presenza perchè impegnato nell'altro ramo del Parlamento. Prendendo comunque atto della richiesta di rinvio del senatore Londei, condivisa dalla maggioranza della Commissione, il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

43ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Aloi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1081) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (Esame)

Il relatore BISCARDI fa presente che il decreto-legge n. 607 rappresenta la reiterazione del precedente provvedimento, lungamente ed approfonditamente esaminato dalla Commissione; esso recepisce interamente le modifiche approvate dalla Commissione stessa, confermando il principio, sul quale si era registrato il più ampio consenso, di limitare all'anno scolastico 1994-95 il proprio ambito di applicazione e di rinviare ad una organica legge di settore (già predisposta dalla Commissione) la disciplina a regime degli interventi conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione. Al fine di rafforzare tale principio il relatore dichiara di avere peraltro predisposto alcuni emendamenti (1.1 e 2.1), che egli illustra. Con l'emendamento 1.1 si limita all'anno scolastico 1994-95 l'efficacia dell'abolizione degli esami di riparazione, dal momento che la potestà del Ministro a disciplinare con ordinanza le attività didattiche integrative è già limitata a tale anno scolastico ai sensi dell'articolo 2 e che la regolamentazione di tali attività è contenuta nella ricordata legge organica (si tratta del testo unificato predisposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849, attualmente all'esame dell'Assemblea). Con l'emendamento 2.1 si rende più chiaro il fatto che l'ordinanza del Ministro può dettare norme sull'organizzazione delle attività integrative per il solo anno scolastico 1994-95. Il relatore illustra altresì gli emendamenti 1.2, 1.3 (volti a migliorare la stesura tecnica del testo) e 3.1, volto a recepire una condizione posta nel parere

della Commissione bilancio. Quanto all'emendamento 2.2, da lui presentato per recepire un'altra condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, egli dichiara di non condividere l'esigenza di un'intesa del Ministro del tesoro nell'atto di emanazione dell'ordinanza della disciplina dei corsi integrativi e pertanto ritira detto emendamento.

Poichè nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente all'esame degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.1 il sottosegretario ALOI esprime l'avviso contrario del Governo.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice BUCCIARELLI, la quale si rammarica per il parere contrario espresso dal Sottosegretario, dal momento che la limitazione dell'abolizione degli esami di riparazione al solo anno scolastico 1994-95 (proposta dall'emendamento) è perfettamente coerente con l'impostazione sulla quale la Commissione, nel corso dell'esame della precedente versione del provvedimento, aveva raggiunto un ampio consenso: in tale sede, infatti, si era convenuto di limitare l'ambito di applicazione del decreto-legge all'anno scolastico in corso e di rinviare la disciplina organica a un disegno di legge ordinario, il cui *iter* parlamentare deve essere parallelo a quello del provvedimento d'urgenza.

Il senatore PRESTI preannuncia invece il proprio voto contrario sull'emendamento, ritenendo che le scelte del legislatore debbano essere chiare e durature. L'adozione di un provvedimento organico sulla materia potrà infatti trovare più adeguato fondamento nella previsione definitiva dell'abolizione degli esami di riparazione contenuta nel decreto-legge in esame.

Anche il senatore MANIS preannuncia il proprio voto contrario, ricordando che la Commissione si è sempre unanimemente espressa sull'opportunità di abolire gli esami di riparazione. A suo giudizio, mantenere l'abolizione definitiva di tali esami nel contesto del decreto (che disciplina gli interventi integrativi solo per l'anno scolastico in corso) impegna il Parlamento ancora più fortemente ad approvare in tempi brevi la normativa organica sulle attività didattiche integrative a regime.

Il senatore BRIENZA ritiene che l'emendamento 1.1 non possa essere considerato disgiuntamente da un altro emendamento, da approvarsi in Assemblea al testo unificato predisposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849, che - a logica integrazione del primo - sancisca la definitiva abolizione degli esami di riparazione. A suo giudizio, la sede più opportuna per esaminare entrambi tali emendamenti è l'Assemblea, dal momento che il testo unificato è già in corso di esame da parte della medesima.

Il senatore MAFFINI ritiene tuttavia che non sia corretto approvare in questa sede un emendamento che pregiudica l'esame di un distinto provvedimento.

Interviene quindi il presidente ZECCHINO, il quale ricorda che l'intesa raggiunta dalla Commissione nel corso dell'esame della precedente versione del decreto-legge - di procedere parallelamente all'esame del decreto-legge e del testo unificato recante la normativa organica - dovrebbe consentire di superare le difficoltà e le diffidenze fra le forze politiche testè rappresentate. D'altra parte, le incertezze che inevitabilmente caratterizzano l'iter di tutti i provvedimenti legislativi, anche nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, inducono a ritenere più garantista per l'intesa raggiunta fra maggioranza di Governo e opposizione la soluzione prospettata dal relatore con l'emendamento 1.1.

Dopo che il senatore MERIGLIANO ha fatto presente che la limitazione dell'ambito di applicazione del decreto-legge al solo anno scolastico 1994-1995 è già sufficientemente chiarita all'articolo 2 del provvedimento (che limita al predetto anno scolastico il potere di ordinanza del Ministro in materia di interventi sostitutivi), il senatore BERGONZI preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento. Detto emendamento appare infatti necessario al fine di superare una evidente incongruenza del decreto-legge nel testo attuale, che prevede l'abolizione definitiva degli esami autunnali attribuendo tuttavia al Ministro la facoltà di disciplinare con ordinanza gli interventi sostitutivi per il solo anno scolastico 1994-1995. La proposta del relatore definisce con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione del testo in esame rispetto all'altro testo unificato predisposto dalla Commissione e appare quindi meritevole di approvazione.

Il senatore MASULLO ritiene che l'emendamento debba essere approvato sulla base di considerazioni logiche e sistematiche. L'adozione di un provvedimento di urgenza da parte del Governo in una materia così delicata era stata giustificata dall'esigenza, dichiarata in diverse circostanze dal ministro D'Onofrio, di voler abolire gli esami di riparazione dall'anno scolastico 1994-1995. Tale pertanto, e non altri, deve essere l'ambito di applicazione del decreto-legge, il quale certamente non può e non deve assumere i contenuti di una riforma organica della scuola. Quanto alla esigenza di modificare corrispondentemente anche il testo unificato predisposto dalla Commissione, egli dichiara di concordare con il senatore Brienza.

Il relatore BISCARDI ricorda di aver già presentato in Assemblea un emendamento al testo unificato per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849, volto ad inserire la previsione della abolizione definitiva degli esami di riparazione, proprio per ricordarlo con l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE invita quindi i membri della Commissione ad esprimersi sulla opportunità di rinviare la discussione dell'emendamento 1.1 all'Assemblea, dal momento che, ove tutti i Gruppi si impegnassero fin d'ora ad una valutazione favorevole, esso potrebbe essere ritirato e ripresentato in quella sede.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di comprendere, pur senza condividerla, la diffidenza politica che ha indotto il relatore a proporre tali

proposte emendative, che non sono tuttavia necessarie dal punto di vista tecnico.

Il senatore MAFFINI dichiara che a suo giudizio l'intesa raggiunta in Commissione nel corso dell'esame della precedente versione del decreto-legge riguardava l'impegno a procedere parallelamente su due testi dei quali uno (il decreto-legge) relativo all'abolizione degli esami autunnali e l'altro (il testo unificato) relativo alla disciplina degli interventi educativi.

La senatrice ALBERICI fa presente che l'unico motivo che aveva potuto giustificare la decretazione di urgenza da parte del Governo su una materia così delicata era stata l'esigenza di applicare le norme in esso contenute all'anno scolastico 1994-1995. Occorre pertanto rispettare tale intenzione, limitando espressamente l'ambito di efficacia del decreto all'anno scolastico in corso. D'altra parte, se il decreto-legge fosse approvato nel testo attuale, si verificherebbe la paradossale conseguenza che gli esami autunnali sarebbero aboliti per sempre mentre il Ministro avrebbe la facoltà di intervenire per disciplinare gli interventi educativi per il solo anno scolastico 1994-1995. L'emendamento 1.1 è pertanto volto a conferire maggiore chiarezza tecnica e politica ad un punto di estremo rilievo.

Il RELATORE conferma la natura politica del problema, peraltro dimostrata dai reiterati tentativi da parte di alcune forze politiche di rimettere costantemente in discussione gli accordi raggiunti in Commissione. La conseguenza paradossale della eventuale approvazione del decreto-legge nel suo testo attuale, già evidenziata dalla senatrice Alberici, è aggravata dal fatto che, qualora il testo unificato recante la disciplina organica non fosse poi approvato (per esempio dall'altro ramo del Parlamento), al prossimo autunno sarebbe necessario un nuovo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo che legittimasse il potere di ordinanza del Ministro per l'anno scolastico 1995-1996 e questo rappresenta una conseguenza politicamente del tutto inaccettabile da parte del suo Gruppo.

Il senatore SCAGLIOSO, dopo aver ricordato di aver già definito il precedente decreto-legge come un «assurdo pedagogico», ribadisce sempre da un punto di vista pedagogico che la materia in questione non può essere rimessa al potere di ordinanza del Ministro, ma deve restare nelle attribuzioni normative del Parlamento. La prospettiva di una definizione legislativa della questione ha infatti incontrato, negli ultimi mesi, un incondizionato favore da parte delle organizzazioni della scuola, favore che è essenziale non disattendere in questa fase.

Il senatore BRIENZA interviene nuovamente per chiarire il rischio insito nella possibilità che l'emendamento 1.1 sia approvato in questa sede, nella quale non può essere contestualmente garantita l'approvazione del corrispondente emendamento al testo unificato. Ribadisce quindi che la sede migliore per affrontare entrambi gli emendamenti sia quella dell'Assemblea.

Il presidente ZECCHINO, ricordato come le difficoltà registratesi siano sostanzialmente dovute all'adozione di un decreto-legge in una materia di così grande rilievo, invita nuovamente i membri della Commissione ad esprimersi sulla possibilità di esaminare entrambi gli emendamenti in sede di Assemblea. Qualora si raggiungesse infatti una intesa ad approvarli entrambi in tale sede, egli ritiene che il relatore potrebbe ritirare per il momento l'emendamento 1.1.

Il RELATORE si dichiara senz'altro disponibile a ritirare l'emendamento 1.1 se da parte di tutti i Gruppi politici sarà manifestato l'impegno ad approvarlo in Assemblea.

Il presidente ZECCHINO, preso atto della disponibilità manifestata dal senatore Merigliano nel senso richiesto dal relatore, dà la parola al senatore MANIS, il quale dichiara di non comprendere i motivi che inducono a proporre in Commissione la modifica al decreto-legge e di non condividere l'impegno ad approvare l'emendamento in Assemblea.

Dopo una dichiarazione di analogo tenore del senatore PRESTI, il PRESIDENTE, constatato il mancato raggiungimento di un accordo, pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta accolto.

Sono successivamente posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.2 e 1.3 che, previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, risultano accolti.

Il RELATORE dichiara quindi di ritirare l'emendamento 2.1.

Essendo stato ritirato in precedenza anche l'emendamento 2.2, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 3.1, sul quale il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole dal momento che esso corrisponde alla volontà politica del Ministero ed era stato omesso dal decreto per una mera svista tecnica non imputabile alla Pubblica istruzione.

L'emendamento 3.1 risulta accolto.

Prima che la Commissione proceda alla votazione sul conferimento del mandato al relatore, su richiesta del senatore BRIENZA, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18.

Il senatore BEVILACQUA, rispondendo ad una richiesta del relatore BISCARDI, conferma la fiducia del Gruppo Alleanza Nazionale-MSI nei confronti del relatore, pur con le differenziazioni emerse dal dibattito.

Il sottosegretario ALOI, pur ribadendo la valutazione precedentemente espressa a nome del Governo sugli emendamenti del relatore, afferma che il testo licenziato dalla Commissione, letto congiuntamente al disegno di legge già all'esame dell'Assemblea, va inteso nel senso di una definitiva soppressione degli esami di riparazione.

Infine la Commissione conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti approvati.

(1045) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice MANIERI propone che la Commissione, rinunciando a svolgere la discussione generale e le repliche, passi senz'altro all'esame degli emendamenti presentati, e che i presentatori rinuncino, per quanto possibile, alla loro illustrazione.

La Commissione conviene.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge; dopo che la RELATRICE ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.2, il PRESIDENTE lo dichiara decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 1.1, ispirato a ragioni di equità e che, a suo avviso, non comporta problemi di copertura finanziaria.

La RELATRICE lo invita a ritirare l'emendamento.

Il senatore BEVILACQUA esorta il ministro Podestà a confermare l'impegno da lui espresso in precedenza a presentare un disegno di legge organico nel quale tutte le situazioni di particolari categorie di personale - come quella contemplata nell'emendamento 1.1 - siano sanate.

Il senatore SERRA, ricordate le vicende all'origine dell'emendamento, deplora che per altri casi sia stato adottato un atteggiamento ben diverso ed invita a sanare con un atto di giustizia riparatrice una situazione trascurata, che si trascina da troppo tempo.

Il ministro PODESTÀ, richiamandosi al parere contrario per mancanza di copertura finanziaria espresso dalla Commissione bilancio, conferma l'impegno a presentare un disegno di legge nel senso richiesto, nel quale saranno risolti, ad esempio, i problemi dei medici gettonati di Napoli. È quella la sede - conclude - per risolvere il problema di cui all'emendamento 1.1.

Poichè il senatore MANIS dichiara di non ritirare l'emendamento, l'emendamento stesso viene posto ai voti ed approvato.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 2.

La RELATRICE dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 2.2.

Segue quindi un breve dibattito: il senatore SERRA spiega che il suo emendamento intende sopprimere un'espressione superflua, poichè l'incompatibilità è già prevista dal decreto presidenziale citato dall'articolo 2; il senatore BISCARDI giudica conseguentemente superfluo l'emendamento, mentre il PRESIDENTE lo considera, al contrario, chiarificatore; dopo che il MINISTRO ha espresso parere contrario, il senatore SERRA ritira l'emendamento.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.3 per assenza del proponente.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 2.1, ricordando che, in sede di esame del precedente decreto-legge decaduto, la Commissione aveva approvato all'unanimità un emendamento del medesimo tenore di quello da lui proposto ora; chiede perchè il Governo non ne abbia tenuto conto nel reiterare il decreto-legge.

Dopo che la RELATRICE ha espresso parere favorevole, il MINISTRO fa presente che il Governo non ha potuto reiterare il decreto-legge con l'emendamento approvato dalla 7^a Commissione - che estendeva a tutti i dipendenti pubblici l'originaria disposizione in virtù della quale per i docenti universitari eletti in Parlamento il versamento degli oneri contributivi è a carico dell'università - a causa dell'opposizione del Tesoro, motivata dall'estraneità della norma rispetto ad un provvedimento riguardante le sole università.

La senatrice ALBERICI afferma la necessità di approvare comunque una normativa di carattere generale, non limitata ai soli docenti universitari, da collocare eventualmente in altra sede.

Il senatore MASULLO, premesso che la Commissione ha titolo ad approvare solo norme riguardanti il solo personale universitario, ricorda che la Commissione stessa, in sede di esame del precedente decreto-legge, aveva ritenuto che l'approvazione della norma a favore dei docenti universitari eletti in Parlamento non dovesse essere intesa quale privilegio per tale categoria, ma, al contrario, quale precedente da estendere a tutte le altre categorie di pubblici impiegati.

Il MINISTRO, ribadite le ragioni che hanno imposto al Governo di reiterare il decreto nel testo limitato ai docenti universitari, presenta un emendamento (2.5) volto fra l'altro ad espungere dal comma 3 il riferimento al decreto legislativo n. 29 del 1993; il testo originario, infatti, incidendo negativamente sulle cause, attualmente in corso, promosse da docenti universitari avanti i giudici amministrativi, avrebbe comportato una discriminazione rispetto a quei docenti che hanno già ottenuto una pronuncia favorevole.

Dopo che il senatore PERLINGIERI ha giudicato utile ed opportuno l'emendamento del Ministro, il PRESIDENTE invita il senatore Biscardi a trasformare l'emendamento 2.1 in ordine del giorno.

Il senatore MASULLO propone che, al comma 3 del decreto, le parole: «i professori universitari» siano sostituite dalle altre: «il personale universitario».

Il MINISTRO dichiara di far propria la proposta del senatore Masullo, modificando di conseguenza l'emendamento 2.5 ed afferma che ad avviso del Governo tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

Previa dichiarazione della RELATRICE di rimettersi alla Commissione, l'emendamento 2.5, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BISCARDI accoglie l'invito del Presidente, trasformando l'emendamento 2.1 nel seguente ordine del giorno, che la Commissione delibera di trasmettere all'Assemblea:

«Il Senato,

preso atto che il decreto-legge n. 588 del 1994, nel testo emendato dalla Commissione, dispone che il personale universitario collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare conservi titolo al versamento da parte dell'università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico,

impegna il Governo:

ad adottare apposito provvedimento che, nel rispetto del principio della parità di trattamento, estenda tale disposizione a tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione».

0/1045/1/7^a

LA COMMISSIONE

Successivamente, previ pareri contrari della RELATRICE e del MINISTRO, l'emendamento 2.4 viene posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La RELATRICE chiede chiarimenti sull'emendamento 3.1.

Il senatore SERRA spiega che l'emendamento richiama testualmente l'articolo 25 del decreto presidenziale n. 382 del 1980, invitando il Ministro a chiarire la portata dell'articolo 3.

Dopo che il senatore PERLINGIERI ha affermato che l'articolo 3 è riferito sia ai corsi integrativi che a quelli sostitutivi, proponendo - onde eliminare potenziali equivoci - di sopprimere il riferimento al citato articolo 25, il senatore SERRA fa propria tale proposta, modificando conseguentemente l'emendamento 3.1, sul quale la RELATRICE ed il MINISTRO si esprimono favorevolmente.

L'emendamento 3.1 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 3.2, dopo che la RELATRICE ed il MINISTRO hanno espresso parere contrario, viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La RELATRICE dichiara di ritirare, per coerenza, l'emendamento 4.1, pur ricordando che esso è ispirato a fini di equità: esso infatti

estende ad un numero ristrettissimo di dirigenti taluni benefici di cui molti altri hanno goduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore SERRA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.3, sul quale la RELATRICE si rimette alla Commissione, pur ritenendo doveroso tutelare adeguatamente le strutture universitarie più piccole.

Su tale emendamento il MINISTRO esprime parere contrario, concordando con le osservazioni rese della RELATRICE.

Dopo che il senatore SERRA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 5.3, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.4, sul quale il MINISTRO ha espresso parere favorevole. Tale emendamento è accolto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 5.1, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 5.5, volto a recepire una condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Dopo che il MINISTRO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Prende preliminarmente la parola il senatore PERLINGIERI, il quale rileva l'esigenza che il principio dell'autonomia universitaria, sancito dall'articolo 33 della Costituzione, non si ponga in contrasto con il diritto allo studio di tutti gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi finanziari, sancito dall'articolo 34. A suo giudizio la norma che attribuisce ai singoli atenei la possibilità di disciplinare diversamente la materia delle tasse, dei contributi e delle relative esenzioni è fortemente lesiva del principio di eguaglianza, nonchè delle competenze regionali in materia, a loro volta previste in Costituzione. Pertanto, pur nella consapevolezza che l'articolo 8 del decreto-legge rappresenta una soluzione provvisoria, ma inevitabile, alla situazione di grave incertezza normativa e finanziaria verificatasi negli atenei per il corrente anno accademico, preannuncia la propria astensione su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo, auspicando una approfondita riflessione sulla materia da svolgersi nella sede più appropriata. È infatti compito prioritario della Commissione affrontare quanto prima il problema, impegnandosi nella elaborazione di una legge quadro che determini criteri univoci per tutto il territorio nazionale su una materia così delicata.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 8.3, il senatore CUFFARO illustra l'emendamento 8.4, volto a limitare la possibilità per le università di incrementare il livello delle tasse e dei contributi a carico degli studenti entro il limite del valore percentuale dell'inflazione programmata. Anche in seguito alle dichiarazioni rese dai rettori di quattro grandi atenei nazionali, ascoltati dalla Commissione in sede di Ufficio di Presidenza (di-

chiarazioni dalle quali sono emerse forti difformità di trattamento nei confronti degli studenti nelle diverse realtà territoriali del Paese), risulta essenziale definire i limiti entro i quali può essere esercitata l'autonomia dei singoli atenei. Sulla base di una malintesa interpretazione di tale autonomia, le università hanno infatti indiscriminatamente aumentato il livello delle tasse e dei contributi per l'anno accademico in corso rispetto agli anni precedenti, provocando legittime reazioni di forte disagio da parte degli studenti. L'emendamento 8.4 è pertanto volto a contenere la possibilità di aumentare di anno in anno le tasse e i contributi universitari, entro limiti certi, sostenibili anche dalle famiglie economicamente meno abbienti. Qualora tale emendamento fosse respinto dalla Commissione, egli si riserva di ripresentarlo in sede di Assemblea.

Su tale emendamento la RELATRICE esprime parere contrario, ritenendolo nettamente in contrasto con i principi stabiliti dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1994 (legge n. 537 del 1993). Esso infatti correla l'incremento dei contributi al tasso programmato di inflazione anzichè alle differenti condizioni economiche degli studenti e ai servizi offerti dai singoli atenei, come correttamente indicato dal predetto provvedimento. Anche sui restanti emendamenti all'articolo 8 preannuncia il proprio parere contrario.

Dopo che anche il MINISTRO ha espresso parere contrario (preannunciando altresì il proprio avviso contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8, ad eccezione dell'emendamento 8.9), interviene per dichiarazione di voto il senatore MERIGLIANO, il quale motiva la propria contrarietà all'emendamento 8.4 con l'esigenza di non sovvertire i bilanci degli atenei già predisposti ed operanti per il corrente anno accademico. I rettori ascoltati dalla Commissione in sede di Ufficio di Presidenza si sono peraltro impegnati a far pervenire alla stessa dati analitici sull'andamento degli incrementi contributivi, tali da consentire di prendere decisioni più ponderate e meditate a decorrere dal prossimo anno accademico.

Il senatore MASULLO, coerentemente con la posizione già assunta sull'articolo 8 nel corso dell'esame della precedente versione del decreto (articolo per il quale era stata chiesta una sospensiva in attesa dell'elaborazione di un provvedimento organico), dichiara l'astensione del Gruppo Progressisti-Federativo sull'emendamento 8.4 così come su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BISCARDI, pur comprendendo le condizioni di emergenza che inducono ad adottare soluzioni provvisorie per l'anno accademico in corso, ritiene preferibile la soluzione prospettata dal proprio emendamento 8.1.

L'emendamento 8.4 è infine messo ai voti e respinto, così come gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.6 e 8.2, successivamente votati.

Sull'emendamento 8.9, la RELATRICE fa presente di ritenere preferibile la soluzione, da lei già prospettata nel corso dell'esame della precedente versione del decreto, di sopprimere l'articolo 8 dal

testo del decreto, facendone salvi gli effetti nel disegno di legge di conversione.

Il PRESIDENTE le fa tuttavia presente che un eventuale emendamento soppressivo dell'intero articolo avrebbe dovuto essere discusso all'inizio dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 e che nella fase attuale non sarebbe ritualmente proponibile.

La RELATRICE, prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente, dichiara di rinunciare ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 8.9.

Dopo che il MINISTRO ha riformulato il testo dell'emendamento secondo le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, l'emendamento è posto ai voti ed accolto nel testo riformulato.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore SERRA rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del MINISTRO, è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 9.4.

Con il parere favorevole della RELATRICE e contrario del MINISTRO, è invece posto ai voti e respinto l'emendamento 9.5.

Sull'emendamento 9.11, che i presentatori rinunciano ad illustrare, la RELATRICE e il MINISTRO si rimettono alla Commissione.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Dopo che la RELATRICE ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.6, e il MINISTRO si è rimesso alla Commissione, il senatore SERRA lo ritira.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del MINISTRO, è poi posto ai voti l'emendamento 9.7 che risulta respinto.

È invece accolto l'emendamento 9.8 (in un testo riformulato dal presentatore), sul quale la RELATRICE ed il MINISTRO si erano rimessi alla Commissione ed il senatore CUFFARO aveva preannunciato il proprio voto contrario.

Il senatore BISCARDI dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 9.3, relativamente al quale il senatore MASULLO propone un subemendamento (9.3/1) volto ad evitare la rielezione immediata dei membri eletti nei diversi organi universitari.

Il senatore CUFFARO propone a sua volta un subemendamento (9.3/2) volto ad impedire la rielezione dei suddetti membri per più di una volta.

Sul subemendamento 9.3/1 la RELATRICE ed il MINISTRO esprimono parere contrario.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore CUFFARO tale subemendamento è posto ai voti e respinto.

Sul subemendamento 9.3/2 la RELATRICE ed il MINISTRO esprimono parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore SERRA, tale subemendamento è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il testo dell'emendamento 9.3 (sul quale la RELATRICE si è rimessa alla Commissione ed il MINISTRO ha espresso parere favorevole), che risulta accolto.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del MINISTRO, è infine posto ai voti ed accolto l'emendamento 9.9.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E RINVIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 15 la seduta già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 16,30 per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1045.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la Sottocommissione pareri è rinviata al termine della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (1081)

Art. 1

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995» con le altre: «Per l'anno scolastico 1994-1995».

1.1 *BISCARDI, relatore*

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) il comma 6 dell'articolo 74».

1.2 *BISCARDI, relatore*

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-ter) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193».

1.3 *BISCARDI, relatore*

Art. 2

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 1994-1995» con le altre: «limitatamente all'anno scolastico 1994-1995».

2.1 *BISCARDI, relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «ordinanza del Ministro della pubblica istruzione,» aggiungere le altre «d'intesa con il Ministro del tesoro,».

2.2 *BISCARDI, relatore*

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole «dall'anno finanziario 1995» aggiungere le altre «e a regime».

3.1

BISCARDI, *relatore*

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1045)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali dell'area di emergenza del policlinico Umberto I, l'università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a prorogare i rapporti di lavoro degli assistenti medici assunti a seguito di pubblico concorso espletato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla immissione in ruolo previo concorso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'università di Roma «La Sapienza» è altresì autorizzata a prorogare per due anni i contratti con il personale medico precario assunto in assenza di concorso ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione».

1.2

GALLOTTI

Al comma 1, dopo le parole «presente decreto», inserire le seguenti «, nonchè i contratti di lavoro determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità».

1.1

MANIS, SERRA

Art. 2.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario».

2.2 SERRA

Sopprimere il comma 3.

2.3 ABRAMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale universitario che abbia assunto il mandato parlamentare conserva in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico».

2.5 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «I professori universitari», inserire le altre: «, il personale delle università e i dipendenti pubblici».

2.1 BISCARDI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì a carico dello Stato gli oneri diretti ed indiretti connessi alle retribuzioni del personale docente fuori ruolo».

2. 4 BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole «degli insegnamenti», inserire le seguenti: «, integrativi di quelli ufficiali»,.

3.1 SERRA

Sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

3.1 (Nuovo testo) SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

“Per il periodo di effettivo svolgimento dell'affidamento o della supplenza, conferiti a titolo retribuito, è dovuto un compenso stabilito, secondo criteri predeterminati, dal consiglio di facoltà sulla base delle disponibilità finanziarie. Tale compenso, ragguagliato a mese, non può comunque superare la metà dello stipendio lordo spettante ai professori associati a tempo definito alla classe iniziale del livello retributivo”.

1-ter. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Qualora sia necessaria la conservazione di insegnamenti di facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma universitario non di nuova istituzione e non sia possibile provvedere diversamente, si applica l'articolo 100, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”.

3.2

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Art. 4.

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le interpretazioni di norme, rese successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, da parte degli organi di controllo in favore di funzionari provenienti dalla carriera direttiva delle università, si applicano agli esclusi purchè direttori di sezione alla data di entrata in vigore della predetta legge, al successivo maturare delle singole anzianità di servizio».

4.1

MANIERI, BRIENZA, ALBERICI, MASULLO

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

5.3

SERRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «mediante contrattazione collettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentite le rappresentanze sindacali».

5.2

MANIERI, relatrice

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «mediante contrattazione collettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentite le rappresentanze sindacali».

5.4 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «Hanno diritto all'assunzione» con le seguenti: «Hanno priorità nell'assunzione».

5.1 BISCARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Hanno diritto all'assunzione» con le seguenti: «Hanno precedenza nell'assunzione».

5.5 MANIERI, relatrice

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.3 ABRAMONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, nell'adeguare per l'anno accademico 1994-1995 le tasse e i contributi rispetto a quelli fissati per l'anno accademico 1993-1994, non possono superare il limite del valore percentuale dell'inflazione programmata. La stessa norma si applica per le tasse e i contributi degli anni accademici successivi rispetto all'anno accademico che li precede».

8.4 CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, i limiti massimi previsti, rispettivamente per le tasse di iscrizione e i contributi universitari, dai commi 14 e 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ridotti del 30 per cento».

8.1 BISCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le tasse e i contributi universitari relativi agli studenti iscritti fuori corso non possono superare il 50 per cento delle tasse e dei contributi fissati per gli studenti in corso».

8.5

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, ad eccezione del funzionamento ordinario, dello sviluppo e della manutenzione degli atenei. La loro destinazione e ripartizione sono determinate dai competenti organi di ateneo tramite apposito atto separato di bilancio allegato ai bilanci preventivi e consuntivi degli atenei».

8.6

BERGONZI, CUFFARO

Al comma 4, dopo le parole: «e sono vincolati», inserire le seguenti:
«al finanziamento delle sedi decentrate stesse fino a copertura integrale degli oneri e delle spese derivanti agli enti locali, soprattutto in riferimento ai cosiddetti decentramenti a costo zero. Le eventuali quote residue sono da considerarsi destinate».

8.2

LORENZI, SERRA, MAFFINI, FRIGERIO, SCAGLIONE

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti in misura non superiore al 30 per cento da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di redditi, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Ai fini della relativa copertura finanziaria, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per gli anni 1994 e 1995, a ripartire tra le università gli stanziamenti previsti al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

8.9

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

8.7

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per sopperire alla eventuale riduzione delle entrate relative alle tasse e ai contributi universitari rispetto alle previsioni nei bilanci dei singoli atenei per l'anno accademico 1994-1995, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le università il residuo per l'anno 1994 degli stanziamenti previsti al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché uno stanziamento pari a lire 50 miliardi a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

8.8

CUFFARO, BERGONZI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Degli organi centrali» fino a: «diritto allo studio» con le seguenti: «Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonché dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio».

9.4

SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «da oltre due anni accademici».

9.5

SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono designati» con le seguenti: «sono eletti».

9.11

BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «delle nuove strutture decentrate» inserire le altre: «e per quelle dotate di strutture decentrate su base convenzionale con enti o organizzazioni e associazioni territoriali».

9.6

SERRA

Al comma 2, sostituire la parola: «promotori» con l'altra: «sostenitori».

9.7**SERRA**

Al comma 2, dopo le parole: «della sede decentrata» inserire le altre: «, che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni,».

9.8**SERRA**

All'emendamento 9.3, sopprimere le parole: «per più di una volta».

9.3/1**MASULLO**

All'emendamento 9.3, sopprimere la parola: «immediatamente».

9.3/2**CUFFARO**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono esser rieletti immediatamente per più di una volta».

9.3**MERIGLIANO**

Al comma 5, ovunque ricorra, dopo la parola: «università» inserire le altre: «e degli istituti di istruzione superiore».

9.9**SERRA**

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

42ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAGNI

*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazioni Fiori.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

Seguito del dibattito delle comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., rese nella seduta del 20 ottobre 1994
(R046 003, C08ª, 0004ª)

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei trasporti e della navigazione nella seduta del 3 novembre scorso.

Il ministro FIORI si riserva di consegnare al termine della seduta, talune risposte scritte a quesiti posti in quella precedente.

Interviene quindi il senatore ARMANI, il quale osserva che le Ferrovie locali non sono adeguatamente considerate nel contratto di programma, mentre dovrebbero far parte, per la loro importanza, di un piano nazionale dei trasporti. A titolo esemplificativo, ricorda che la ferrovia della Valsugana è stata declassata dalle Ferrovie dello Stato perchè non avrebbe un adeguato numero di utenti. Si tratta invece di una linea locale di particolare importanza per i pendolari, la quale, ovviamente, non può attirare l'interesse dell'utenza se non viene adeguatamente ammodernata.

Per risolvere questo problema, sarebbe sufficiente che il Ministro conferisse in concessione alle regioni le linee locali, consentendo loro di gestire quindi autonomamente il trasporto regionale.

Il ministro FIORI fa presente che nei prossimi giorni sarà presentato alle Camere un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale, che prevede tra l'altro la regionalizzazione di tutte le linee di trasporto, comprese quelle ferroviarie.

Il senatore RAGNO osserva che il documento proposto dal Ministro appare realistico in considerazione della difficile situazione finanziaria complessiva e può quindi essere ritenuto in linea di massima condivisibile, soprattutto nel suo tentativo di riequilibrare le risorse tra nord e sud.

Sotto questo profilo, però, avrebbe gradito maggiore attenzione per la Sicilia, il cui divario rispetto al resto del paese, in termini di infrastrutture e qualità dei mezzi, è abnorme. Chiede pertanto che, quanto meno, (con particolare riguardo al raddoppio della Messina-Palermo e della Messina-Siracusa) gli interventi previsti sulle linee ferroviarie siciliane vengano soddisfatti con carattere di priorità.

Infine, lamenta che nel contratto di programma non vi è traccia del problema della sicurezza dei passeggeri.

Il ministro FIORI precisa che la questione della sicurezza sarà affrontata in sede di predisposizione del contratto di servizio.

Il senatore GIBERTONI ricorda che, con l'ultima legge finanziaria, il concetto di alta velocità era stato dal Parlamento inteso nel senso di provvedere al quadruplicamento veloce delle linee. Chiede pertanto chiarimenti su cosa si intenda per alta velocità nel documento fornito dal Ministro.

Sarebbe poi opportuno specificare che negli stanziamenti previsti dal contratto di programma non debbono essere inclusi i finanziamenti per opere di manutenzione, non trattandosi di spese in conto capitale.

Ritiene poi che occorrerebbe valorizzare la linea pontremolese, che potrebbe rappresentare una soluzione alternativa al quadruplicamento della Firenze-Bologna.

Inoltre, il contratto di programma deve recare anche una valutazione tecnico-economica delle opere, per consentire alle Camere di esercitare, in sede di parere, un controllo più pregnante. Dovrebbero anche essere indicate, le spese affrontate per l'affidamento degli studi di fattibilità sull'alta velocità, che sono stati condotti dalle Ferrovie dello Stato e della TAV S.P.A.

Il senatore MEDURI, pur dando atto al Ministro di aver affrontato con impegno il problema del riequilibrio delle risorse tra nord e sud, esprime preoccupazione per il fatto che il documento contenga una clausola secondo la quale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste, le Ferrovie dello Stato hanno facoltà di effettuare spostamenti, anticipazioni o ritardi delle opere, previa semplice comunicazione al Ministro. In sostanza, con questa facoltà le Ferrovie dello Stato potrebbero vanificare le buone intenzioni che il documento indubbiamente contiene. Preannuncia, quindi, che, in sede di esame del contratto di programma, chiederà una modifica di questa clausola.

Al riguardo, il ministro FIORI si dichiara disponibile ad accogliere una precisa indicazione della Commissione in tale senso.

Riprendendo il suo intervento, il senatore MEDURI osserva che il documento prevede la realizzazione dell'alta velocità sulla Roma-Napoli nonchè un progetto per estenderla sino a Battipaglia. Al riguardo, a suo

avviso dovrebbe essere prevista per il prossimo triennio la predisposizione del progetto esecutivo per la realizzazione della quadruplicazione della linea sino a Salerno, ma, accanto a questo, occorrerebbe stanziare un importo adeguato (ad esempio 15 miliardi) per realizzare la progettazione di massima anche per il tratto da Salerno a Reggio Calabria.

Inoltre, chiede chiarimenti in ordine alle intenzioni delle Ferrovie dello Stato circa la soluzione del problema dei nodi di Catania e Reggio Calabria nonchè, più in particolare, su quello della sistemazione definitiva del lungomare di Reggio Calabria per il quale si potrebbe ipotizzare la realizzazione di una parte di opere, per un importo di 150 miliardi.

Chiede altresì attenzione alla esigenza di raddoppiare la linea Reggio Calabria-Melito-Porto Salvo, nonchè la linea Lamezia Terme-Catanzaro, opera già finanziata con legge con lavori già appaltati e quindi sospesi.

Per quanto concerne la linea Sibari-Catanzaro Lido, non essendo possibile procedere al suo raddoppio senza creare notevoli guasti ambientali (considerato che corre lungo la costa) ritiene che si dovrebbe quanto meno portare a compimento il progetto di elettrificazione.

Infine, ricorda che a Villa S. Giovanni era presente una unità speciale delle Ferrovie dello Stato, che rappresentava un importante centro di progettazione per tutta la Calabria e la Basilicata.

Questa unità speciale è stata dispersa e dovrebbe oggi essere recuperata, anche perchè le professionalità esistenti all'interno delle Ferrovie meritano di essere valorizzate attraverso un'opera di riqualificazione.

La senatrice ANGELONI, pur condividendo alcuni principi generali del documento consegnato dal Ministro in ordine alla tutela dell'utenza sull'intero territorio e agli *standard* qualitativi, dichiara di non poter ancora comprendere come tali principi trovino applicazione in concreto utilizzando le risorse disponibili: in una situazione di ambiguità le Ferrovie dello Stato possono continuare su una strada che le vede concentrare le risorse solo su alcune tratte principali. In relazione ad esempio all'obiettivo di adeguamento dello *standard* qualitativo del servizio ferroviario, ritiene si debbano fornire maggiori chiarimenti circa gli impegni da assumere per l'ammodernamento del materiale rotabile, tenendo conto del fatto che al di là della linea dorsale, il servizio è effettuato spesso con materiale scadente.

Il Ministro ha poi fatto riferimento a linee che sarebbero state in passato trascurate e che invece assumono un ruolo strategico in vista anche della nuova direzione verso Est dei traffici: su tali linee in passato si sono effettuati rilevanti investimenti pur senza giungere a risultati apprezzabili. Tuttavia in contraddizione con tale affermazione, nelle linee ispiratrici del Contratto di programma si rinuncia all'obiettivo del raddoppio della trasversale Orte-Falconara, che pure era stato da tempo individuato e che può costituire uno degli strumenti per decongestionare la linea dorsale e per avviare il traffico su altre direttrici. Non è pertanto accettabile tale scelta, rifugiandosi unicamente in interventi di un non ben specificato attrezzaggio tecnologico.

Chiede inoltre se siano stato effettivamente superate talune procedure di effettuazione dei lavori sulla Orte-Falconara, caratterizzate dall'affidamento in concessione congiuntamente di progettazione e co-

struzione ad un unico soggetto, che hanno dato luogo a sperperi e alla realizzazione di opere inutili. Domanda altresì ulteriori chiarimenti circa l'intervento delle Ferrovie dello Stato sui centri intermodali (in contrasto con determinazioni assunte nelle precedenti legislature, le Ferrovie sembrerebbero limitarsi ad interventi solo per interporti di primo livello) nonché sull'attuazione della legge n. 560 del 1993 sulla vendita degli alloggi non di servizio delle ferrovie, nell'ambito del provvedimento sull'alienazione di immobili di edilizia pubblica (al riguardo risulterebbe all'attenzione del Ministro una proposta di integrazione dell'atto di concessione delle ferrovie dello Stato per sbloccare la vendita, attualmente ferma).

Il senatore ALÒ chiede di conoscere i motivi per i quali non è prevista l'elettificazione e il raddoppio del collegamento Brindisi-Taranto, tratto di unione tra due porti di notevole importanza, con un interporto sito lungo la direttrice.

Il senatore DE CORATO chiede se gli interventi previsti nel documento consegnato dal Ministro circa il passante ferroviario di Milano corrispondano a quanto già deliberato dal Consiglio comunale alcuni mesi or sono. Chiede altresì come gli interventi previsti sullo scalo di Segrate si colleghino al necessario completamento della dogana sita nella stessa località, opera da lungo tempo avviata e mai completata. Domanda infine se i problemi sollevati da taluni comuni della Lombardia circa il quadruplicamento delle tratte Rogoredo-Melegnano e Lambrate-Pioltello hanno trovato composizione.

Il senatore FORCIERI dichiara di non scorgere nel documento consegnato dal Ministro sostanziali segnali di novità rispetto alla situazione precedente e alle obiettive necessità di modernizzazione del Paese. In relazione alle affermazioni su principi condivisibili, circa l'esigenza di non concentrare tutte le risorse sull'alta velocità, non si trova poi riscontro in scelte concrete: ad esempio manca un impegno circa il completamento della linea pontremolese, che rappresenta un collegamento fondamentale tra l'Italia centrale, la Pianura Padana e le altre direttrici europee e che è stata inserita tra le 31 linee che costituiscono la rete europea di trasporto intermodale, nell'ottica di superare in futuro il problema del divieto di attraversamento dei TIR nel territorio svizzero a partire dal 2003. Al riguardo il ministro Fiori, in un'interruzione, fa presente di aver sempre affermato di essere favorevole al completamento della linea pontremolese e di un'altra trasversale come la Ferrandina-Matera. Si riserva di rispondere più compiutamente in una successiva seduta.

Il senatore PEDRAZZINI evidenzia la necessità di precise priorità in riferimento all'utilizzo delle risorse con particolare riguardo a quei collegamenti che consentono una relazione tra diverse modalità di trasporto.

Il senatore STANZANI GHEDINI chiede informazioni in merito alle cause che impediscono ormai da 20 anni il completamento del raddoppio della linea Bologna-Verona.

Il senatore TERRACINI chiede notizie circa i tempi di realizzazione della velocizzazione della linea Genova-Milano e del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia.

Il senatore DUJANY osserva che nel documento presentato dal Ministro non vi è alcun cenno circa il collegamento internazionale con Martigny attraverso il Gran S. Bernardo.

Si tratta di un'opera essenziale per alleviare la Valle d'Aosta dal traffico notevolissimo di TIR. Raccomanda inoltre interventi di raddoppio ed elettrificazione della linea ferroviaria che passa per Aosta, per i quali è stato stanziato un contributo anche da parte della regione. Tale iniziativa però non ha trovato adeguata risposta da parte delle Ferrovie dello Stato.

Il ministro FIORI si riserva di rispondere per iscritto ai quesiti posti in occasione della prossima seduta.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(614) NAPOLI ed altri. - Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli

(657) PETRICCA. - Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Pubblico registro automobilistico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il ministro FIORI avverte che è intenzione del Governo presentare nei prossimi giorni un disegno di legge in materia e chiede pertanto, in tale attesa, un rinvio dell'esame.

Il relatore TERRACINI esprime parere favorevole sulla proposta di rinvio del Ministro, alla quale si associano anche i senatori GIBERTONI, ARMANI, PEDRAZZINI e SCIVOLETTO, il quale però precisa che, ove il disegno di legge non venisse presentato nei prossimi giorni, la Commissione dovrebbe comunque procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI RECENTI FENOMENI ALLUVIONALI IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA
(A003 000, C08ª, 0001ª)*

Il senatore SCIVOLETTO sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di varare una iniziativa per la costituzione di una Commissione di inchiesta che approfondisca le cause della scarsa resistenza dimostrata dalle opere pubbliche in occasione dei recentissimi fenomeni alluvionali nelle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia.

Il senatore ALÒ si dichiara favorevole a tale proposta e ritiene comunque che si potrebbe anche valutare l'opportunità di avviare una indagine conoscitiva in materia.

I senatori STANZANI GHEDINI, BACCARINI, GEI, DE CORATO, MEDURI, GERMANÀ e TERRACINI, pur apprezzando la proposta del senatore Scivoletto, convengono tutti sulla necessità di valutare previamente, alla luce delle disposizioni regolamentari, le possibilità di intervento consentite a questa Commissione, considerato che la materia attiene principalmente alle attribuzioni della Commissione ambiente e territorio.

Il senatore CARPINELLI giudica insufficiente la via dell'indagine conoscitiva, mentre condivide la proposta del senatore Scivoletto e ritiene comunque che la questione della qualità delle opere pubbliche sotto il profilo della loro resistenza a fenomeni calamitosi attiene alla sfera di competenza di questa Commissione.

Il senatore SCIVOLETTO precisa che la sua proposta era volta a favorire la convergenza dei senatori di più Gruppi parlamentari su una proposta di inchiesta parlamentare che, a termini di regolamento, se sottoscritta da più di un decimo dei componenti del Senato, potrebbe usufruire di una corsia preferenziale.

Il senatore FALQUI condivide la proposta del senatore SCIVOLETTO e fa presente che anche la 13ª Commissione si sta orientando in direzione di una indagine conoscitiva. Occorre però tenere presente che si vanno registrando dichiarazioni di notevole gravità da parte dei responsabili del settore dighe del Ministero dei lavori pubblici, in base alle quali emergerebbe l'ipotesi che l'entità dei danni sarebbe dovuta ad una apertura delle dighe a monte, situazione questa che il servizio dighe del Ministero - secondo questi responsabili - non sarebbe neppure in condizione di controllare adeguatamente. Sotto tale profilo, la decisione del Ministro dell'interno di costituire un commissariato di coordinamento degli interventi potrebbe rivelarsi rischiosa, in quanto generatrice di possibili conflitti all'interno delle varie istituzioni competenti, mentre, in questo momento, è necessaria la massima solidarietà.

Su questo aspetto, sarebbe urgente effettuare una audizione congiunta delle Commissioni 8ª e 13ª per ascoltare i Ministri competenti.

Il presidente FAGNI prende atto delle proposte emerse nel corso di questo dibattito ed assicura che quella del senatore Falqui potrà essere valutata già nell'Ufficio di Presidenza convocato per domani, mentre le proposte dei senatori Scivoletto e Alò richiedono un più attento approfondimento, alla luce delle competenze attribuite dal Regolamento a questa Commissione e potranno essere quindi prese in considerazione in una riunione dell'Ufficio di Presidenza successiva a quella di domani.

La seduta termina alle ore 17,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

33ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0018ª)*

Il presidente FERRARI comunica che il Ministro ha fatto sapere che ritarderà di mezz'ora. Fatto quindi presente che, per motivi strettamente familiari, egli domani non potrà essere a Roma, chiede se sia possibile convenire sulla ipotesi di concentrare al massimo i lavori nella seduta odierna e rinviare il seguito alla prossima settimana.

Dopo brevi interventi dei senatori CUSIMANO, BORGIA e FIERROTTI, la Commissione delibera di protrarre i lavori fino alle ore 18 e di rinviare il seguito alla prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge, rinviato nella seduta di ieri.

I senatori DEGAUDENZ ed ORLANDO ritirano rispettivamente l'emendamento 2.4 e l'emendamento 2.3, mentre è dichiarato precluso l'emendamento 2.9, cui si è aggiunta la firma del senatore Dujany.

Si passa all'emendamento 2.21 del relatore.

In riferimento ad osservazione del senatore ORLANDO su un opportuno coordinamento con quanto in precedenza approvato circa la collaborazione con le Regioni, intervengono: il relatore BUCCI ed il senatore FIEROTTI per confermare la validità del testo dell'emendamento; il senatore DUJANY, per rilevare che i poteri sostitutivi possono eventualmente essere previsti dalle convenzioni; ed il senatore DI MAIO, che si dice perplesso sull'utilità delle convenzioni e chiede chiarimenti sulla previsione delle morosità.

Prende poi la parola il senatore DEGAUDENZ, che considera lo strumento della convenzione come l'unico da attivare, ed il relatore BUCCI, il quale sottolinea che si tratta di un rapporto molto delicato fra operatori agricoli e Comunità e che l'ente intermediario deve sapere che sussistono i mezzi per soddisfare i creditori.

Il senatore NATALI osserva che è pericoloso e superfluo dire di avvalersi delle Regioni, avendo già precisato, all'inizio del comma, la collaborazione con tali enti.

Il senatore ROBUSTI si dice favorevole a sopprimere l'inciso «avvalendosi della collaborazione delle Regioni», lasciando la parte relativa alle convenzioni.

Per consentire, infine, al relatore di riformulare l'emendamento 2.21, tenuto conto delle osservazioni emerse, la seduta viene sospesa per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

Il relatore BUCCI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 2.21, in cui - egli sottolinea - le parole «prevedendo comunque» vanno sostituite dalle parole «stabilendo comunque», mentre la parola «anche» (in accoglimento del suggerimento del senatore DUJANY) va soppressa.

Intervengono quindi i senatori: BORRONI, che si dice contrario all'emendamento, nel quale non si parla di decentramento, DEGAUDENZ e CORMEGNA, che annunciano voto favorevole.

Il senatore DI MAIO pone quindi l'accento sulla discrezionalità dell'affidamento alle Regioni, che comunque si configurerebbero come semplici strumenti di erogazione di flussi finanziari.

Anche il senatore CUSIMANO si dice favorevole all'emendamento, sottolineando che la norma rientra in un quadro unitario, per il quale si sono compiuti diversi passi in avanti.

Il ministro POLI BORTONE, chiesti chiarimenti sui «casi di morosità» e sul «riparto» di addebiti, pone l'accento sulla necessità - sia per evitare un contenzioso, sia per non gravare sul bilancio dello Stato - d'applicare lo stesso meccanismo vigente per i rapporti fra l'ente di in-

tervento e la Comunità europea, la quale provvede a trattenere a «monte» le somme dovute.

Ad avviso del senatore FIEROTTI non sembra possibile attivare il meccanismo della trattenuto «a monte» giacchè occorre giungere alla rendicontazione.

Il senatore ROBUSTI sottolinea la funzionalità del meccanismo in questione sul piano dei rapporti comunitari, mentre il RELATORE ribadisce l'esigenza di considerare l'agricoltore come il creditore principale in tutta l'operazione.

Il ministro POLI BORTONE, riportando l'esempio della multa di 800 miliardi di lire per le quote-latte - somma che la Comunità tratterrà dai finanziamenti spettanti all'Italia - fa rilevare che non si tutela l'agricoltore se non si instaura un meccanismo di responsabilità che induca al rispetto delle regole.

Prende quindi la parola il senatore CUSIMANO, che suggerisce al relatore di sopprimere la parte finale dell'emendamento, a partire dalle parole «ed il riparto».

Il senatore ROBUSTI dichiara di considerare corretta la posizione del Ministro e s'impegna ad intervenire in Assemblea con un eventuale emendamento.

Il senatore FIEROTTI si dice favorevole al suggerimento del senatore Cusimano.

Il relatore BUCCI accoglie detto suggerimento a sopprimere dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.21 le parole da «ed il riparto» fino alla fine.

L'emendamento 2.21 (nuova formulazione), con le modifiche come sopra apportate, viene infine accolto.

Il senatore ROBUSTI ritira l'emendamento 2.8; quindi la Commissione approva, al comma 2, l'emendamento 2.22/2.

Dopo il ritiro dell'emendamento 2.10, si passa all'esame degli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13, su cui intervengono: il RELATORE, che si dichiara contrario; il MINISTRO, che sottolinea la validità del testo governativo; il senatore CORMEGNA, che chiede chiarimenti, e il senatore BORRONI il quale sottolinea in particolare che si tratta di materia di competenza delle Regioni.

La Commissione infine respinge gli emendamenti.

Il senatore ROBUSTI ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore DEGAUDENZ illustra l'emendamento 2.14/1 su cui intervengono il MINISTRO (precisa che si tratta di piani di sostegno che si

riferiscono a interventi della Comunità europea) e i senatori **ROBUSTI** (d'accordo con il Ministro), **DI MAIO** (perplesso sulla collocazione dell'emendamento) e **CORMEGNA** (invita a ritirare l'emendamento).

L'emendamento è infine ritirato.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.15 e 2.16.

Dopo che sono stati dichiarati preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.17 e il sub-emendamento 2.18, si passa all'esame della prima parte del citato emendamento 2.17, illustrato dal senatore **BORRONI**, che si sofferma sulla necessità di modificare il sistema di frodi e di illegalità, di ridefinire l'albo degli assuntori e di evitare la partecipazione dell'ente a società.

Prendono la parola il **RELATORE**, che dichiara di preferire l'emendamento 2.19 del senatore **FIEROTTI**, il quale chiede che tale emendamento venga votato per parti separate.

Su richiesta di chiarimenti del senatore **ROBUSTI** sul comma 3 dell'articolo 2 in questione, il **MINISTRO** osserva che il Governo non ha problemi e si dice favorevole all'emendamento 2.19, giacchè l'emendamento 2.17 inserisce elementi di deroga estranei alla filosofia della revisione generale dell'assuntoria.

Il senatore **ROBUSTI**, dopo avere fatto riferimento al suo emendamento 2.20 (che esclude la partecipazione dell'ente a società) chiede chiarimenti sugli organismi che non hanno finalità commerciali. Dichiarando quindi di ritirare il proprio emendamento ritenendo preferibile l'emendamento 2.19.

La Commissione quindi respinge sia la prima parte dell'emendamento 2.17 (dall'inizio fino alle parole «presente comma») sia la prima parte dell'emendamento 2.19 (dall'inizio fino alle parole «od esteri»); la seconda parte di quest'ultimo è dichiarata decaduta.

A questo punto il **MINISTRO** presenta, sempre all'articolo 2, il seguente emendamento: «aggiungere al terzo comma, in fine: »Entro 60 giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori».

Su tale proposta di modifica prendono la parola i senatori **BORRONI** (riconosce che si tratta di un piccolo passo avanti, sul quale il suo Gruppo si asterrà, riservandosi di ridiscutere l'argomento in Assemblea), **ORLANDO** (favorevole), **DEGAUDENZ** (favorevole) e **CUSIMANO** (ringrazia il Ministro per la proposta emendativa, su cui è favorevole).

L'emendamento governativo è quindi approvato.

Sull'articolo 3 è ritirato l'emendamento 3.1.

Si passa all'articolo 5.

Sull'emendamento 5.1/1 interviene favorevolmente il senatore CORVINO, sottolineando che è necessaria una separazione netta fra il Ministro, cui compete la responsabilità politica, e l'amministratore dell'ente, cui affidare la gestione.

Favorevole al testo governativo è il relatore BUCCI, che si dice perplessa sull'ipotesi di un amministratore in un ente pubblico e chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il ministro POLI BORTONE rileva che proprio per superare l'attuale situazione dell'ente in cui 24 divisioni, con altrettanti dirigenti, operano separatamente e indipendentemente da ogni direttiva, si è pensato alla figura dell'amministratore, che sembra più forte di quella del direttore generale.

Il senatore CORVINO, dopo essersi soffermato sulla evoluzione della normativa dell'AIMA e dei rispettivi organi (rimasti immutati dal 1982), rileva che negli ultimi 10-12 anni si sono verificate cose da far rabbrivire e su cui la Magistratura sta indagando. Osserva quindi che sono emerse l'insufficienza dei controlli e la costante responsabilità dei Ministri dell'agricoltura del tempo, che hanno avocato a sé la politica di erogazione degli aiuti.

Sottolineato quindi che la Corte dei Conti ha instaurato un procedimento per giudizio di responsabilità nei confronti dei Ministri *pro-tempore* e del direttore generale dell'AIMA, cui ha chiesto il risarcimento dei danni per inadempienze in materia di applicazione della normativa sulle quote di produzione del latte, il senatore Corvino conclude ribadendo la necessità che ci sia un amministratore responsabile della gestione e che il Ministro sia preposto alla politica agricola.

Il ministro POLI BORTONE, premesso che il passato dà ragione a chi sostiene che non si possono distinguere le responsabilità, rileva che le indagini in corso vanno in tutte le direzioni e che gli stessi fatti evidenziati dalla Corte dei conti appaiono superati dalle varie risultanze che vanno emergendo.

Dopo che il senatore ROBUSTI ha posto l'esigenza di avere un interlocutore di natura politica, prende la parola il senatore SCRIVANI che richiama l'attenzione della Commissione sul dibattito politico-culturale, in corso da alcuni anni in Italia ed in altri paesi della Comunità, che ha portato a riconoscere la necessità di distinguere fra competenze politiche e competenze tecnico-gestionali. Tale distinzione è stata applicata nella normativa sugli enti locali e sul Servizio Sanitario Nazionale. Si chiede quindi perché ciò non possa avvenire anche nel settore agricolo.

Il senatore DI MAIO, facendo riferimento al comma 4 dell'articolo 1, evidenzia la funzione di riequilibrio che può svolgere il Ministro, se non impegnato in funzioni gestionali.

Il senatore DEGAUDENZ dichiara che il suo Gruppo ritiene importante che l'ente svolga anche funzioni di tipo politico; l'amministratore

deve gestire ma spettano al Ministro le più importanti funzioni di collegamento con gli altri organismi. Si dice quindi favorevole al mantenimento della lettera a) del comma 1.

Anche il senatore CORMEGNA si dice favorevole al testo governativo, e rileva che l'amministratore non può avventurarsi in questioni politiche.

Infine l'emendamento 5.1/1 viene respinto.

Sono poi respinti gli emendamenti 5.1/2 e 5.2.

Il senatore BORRONI, dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 5.1/3, chiede che si rispettino gli impegni assunti sui lavori della Commissione.

Osservato, poi, che non condivide certe valutazioni «dietrologiche», coglie l'occasione per rilevare - chiedendo esplicita annotazione nel resoconto - come ieri, al termine della seduta, si sia giunti a rimproverare il Presidente perchè questi - giunti alle ore 17, quando stava per avere inizio la seduta dell'Assemblea - aveva proposto di sospendere i lavori della Commissione, per consentire ai colleghi di andare in Aula, e di riprenderli dopo la seduta dell'Assemblea stessa.

Il Presidente - se avesse voluto «fare il furbo» - aggiunge il senatore Borroni - ieri, anzichè attendere mezz'ora per cortesia verso il Ministro che aveva annunciato il ritardo, avrebbe dato inizio alla seduta alle ore 15, come previsto; in tal caso la maggioranza avutasi nelle varie votazioni sarebbe stata una minoranza, dato l'aumento delle presenze verificatosi nel corso dell'attesa.

Conclude ribadendo la richiesta di rispetto degli impegni.

Si conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R029 000, C09, 0010*)

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani non avrà più luogo. Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà subito dopo il termine della seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A. (DDL n. 900)

Art. 2.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 2 del decreto-legge 23.9.94 n. 548, "Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA", il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, stipulando con esse apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle regioni e province autonome anche dell'attività di erogazione delle predette provvidenze finanziarie, in alternativa all'erogazione diretta da parte dell'Ente, mediante l'assegnazione alle regioni e province autonome medesime delle somme necessarie;

c) esercita gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea"».

2.4

DEGAUDENZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzio-

nalmente di spettanza di altri enti e organismi pubblici alla data di contratto in vigore nel presente decreto;

b) cura garantendo la massima celerità delle procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie quali aiuti al reddito o simili, qualora questo compito gli sia affidato dalle Regioni e Province autonome, fatta salva la facoltà delle medesime di attuare la gestione diretta;

c) esercita gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione Europea, fatte in ogni caso salve le competenze regionali.»

2.3

ORLANDO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi alla organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'EIMA può avvalersi della collaborazione delle Regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale.»

2.9

THALER

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «stipulando con esse apposite convenzioni;» aggiungere le seguenti: «tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle Regioni o alle Province autonome dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, prevedendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza ed il riparto delle somme che possono essere addebitate allo Stato italiano in sede di rendicontazione».

2.21

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «anche» fino alla fine, con le seguenti:

«anche stipulando con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, prevedendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza ed il riparto delle somme che possono essere addebitate allo Stato Italiano in sede di rendicontazione».

2.21 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Al comma 1, prima del punto A inserire il seguente:

«a) Attua i disposti dell'articolo 9, legge n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Sostituire il punto B con il seguente:

«b) Cura, entro i termini indicati dai regolamenti comunitari e comunque garantendo la massima celerità operativa, utilizzando mediante apposite convenzioni, le strutture regionali, provinciali e delle regioni autonome, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili».

c) Al punto C dopo le parole: «A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Ente» *inserire* «si avvale del comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, legge 12 febbraio 1992, n. 142, nei casi in cui ...»

2.8

ROBUSTI

Al comma 2 sostituire le prime due righe con le seguenti:

«2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di politica agricola nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente:»

2.10

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.11

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.12

FERRARI FRANCESCO, DEGAUDENZ, BORGIA

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.13

THALER

Al comma 2, sostituire il punto A con il seguente:

«a) provvede attraverso le regioni, le province e le province autonome mediante apposite convenzioni alla gestione, nella fase dell'istruzione e del finanziamento e del controllo sostanziale ex-ante previsti dalla Unione Europea, degli interventi di integrazioni al reddito e dei piani di sostegno dei comparti agricoli.»

Al comma 2, punto B, inserire dopo la parola: «gestisce» le parole: «attraverso le regioni, le province e le province autonome»

Al comma 2, inserire dopo il punto D il seguente:

«g) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea.»

2.14

ROBUSTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, concernente "Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo- EIMA", la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, dei piani di interesse nazionale tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;».

2.14/1

DEGAUDENZ

Sopprimere il comma 3.

2.15

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sopprimere il comma 3.

2.16

ORLANDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a) e 2) dell'articolo 2, si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli singoli o associati che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori secondo i criteri di cui alla prima parte del presente comma. La gestione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, per quanto attiene all'istruttoria, all'erogazione di risorse finanziarie e relativo controllo è decentrata a livello regionale. L'Ente definisce le modalità di esercizio d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 491, e per quanto attiene alla attività istruttoria si avvale delle organizzazioni professionali agricole».

2.17

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sub-emendamento all'emendamento 2.9 a firma Barbieri ed altri

Alla quartultima riga sostituire: «decentrata a livello regionale» con: «demandata alle Regioni ed alle Province autonome».

2.18

DI MAIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«L'Ente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli singoli o associati. L'Ente in tal senso provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori. L'Ente, inoltre, può avvalersi mediante la stipula di convenzioni, protocolli di intesa o altri strumenti giuridici adeguati allo scopo, di organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali od esteri e può partecipare a società nelle quali può assumere quote maggioritarie di capitale»

2.19

FIEROTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«L'Ente per il raggiungimento degli scopi istituzionali definiti d'intesa con il Comitato, si avvale preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli singoli o associati. In tal senso l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori».

2.20

ROBUSTI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente si avvale dei fondi costituiti dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli introiti previsti dalla legge».

3.1

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e conseguentemente sopprimere articolo 6.

5.1/1

BORRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.1/2

BORRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.2

FERRARI FRANCESCO, DEGAUDENZ, BORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.1/3

BORRONI

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

67^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PONTONE risponde all'interrogazione 3-00262 del senatore Cherchi, precisando che l'EFIM ha presentato il piano per il risanamento delle imprese operanti nel settore dell'alluminio ai Ministri competenti e che lo stesso è attualmente in fase di definizione.

Peraltro risulta che il gruppo Alumix raggiungerà per l'anno in corso un pareggio operativo industriale tale da far ritenere che attualmente le aziende del gruppo stesso non versano in una situazione di incertezza o precarietà: il nuovo management, inoltre, sta operando positivamente al fine di consolidare i risultati già conseguiti. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, riguardante la disciplina dei prepensionamenti, ha risolto molti problemi relativi al personale.

La gestione integrata del comparto, richiamata dal senatore Cherchi nella sua interrogazione, non è in realtà prevista da alcuna disposizione legislativa e, d'altra parte, essa non può significare accorpamento materiale di operazioni ma solo unilaterale complessiva di risultato, che già si sta verificando.

L'accantonamento di risorse finanziarie si è reso necessario e continuerà ad esserlo fin quando non verrà raggiunto un accordo con l'Unione europea, mentre le somme per i pagamenti e la gestione sono state assicurate con le relative disposizioni del decreto-legge n. 516. Va altresì rilevato che forti acconti, fino al 70 per cento, sono stati pagati alle piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dalla legge.

Il senatore CHERCHI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e ricorda che il piano per l'allu-

minio, oggetto della sua interrogazione, avrebbe dovuto essere stato definito entro il 30 giugno 1993. Vi è quindi un ritardo di oltre un anno, aggravato anche dagli indugi che caratterizzano il confronto con l'Unione europea, con la quale dovrebbe essere raggiunto, per il comparto dell'alluminio, un accordo analogo a quello concluso per la siderurgia.

Nella replica del rappresentante del Governo vi è una rappresentazione distorta della realtà: infatti, lo stato di incertezza e precarietà nel quale versano da almeno due anni le aziende del gruppo non può non comportare riflessi negativi sui risultati. A tale proposito, va tenuto presente che gli esiti positivi della gestione industriale ricordati dal rappresentante del Governo sono dovuti in larga misura al miglior andamento del mercato. Ciò non toglie che vi siano degli squilibri non solo per il negativo andamento di alcuni rami aziendali, ma anche per il fatto che il lavoro delle aziende del gruppo è comunque appesantito da oneri finanziari assai gravosi, che lo Stato dovrà onorare. Va ricordato che al comparto dell'alluminio è stato destinato il 10 per cento circa delle risorse complessivamente impegnate dallo Stato nella liquidazione dell'EFIM. Di conseguenza, il duplice ritardo nella definizione del piano e di un accordo con l'Unione europea non manca di riflettersi negativamente sull'andamento delle aziende e, in una prospettiva assai ravvicinata, sul debito pubblico.

Per quanto riguarda la posizione delle piccole e medie imprese creditrici, occorre sottolineare l'attuale paradossale situazione, per la quale mentre le banche sono rimborsate dall'EFIM nella misura del cento per cento dei crediti maturati, oltre agli interessi, i piccoli imprenditori, fornitori o appaltatori del disciolto ente, sono rimborsati nella misura dell'85 per cento dei crediti maturati prima della liquidazione e senza la corresponsione dei relativi interessi. Si tratta di una inaccettabile penalizzazione dei creditori più deboli.

In conclusione il senatore Cherchi rivolge un appello al rappresentante del Governo affinché la questione del piano per l'alluminio venga affrontato con la cura e l'urgenza che merita.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle ore 9,20.

68ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luciano Cafagna, membro anziano dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dai dottori Alberto Heimler e Alberto Pera.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 6ª Commissione: contrario)

Il senatore BONANSEA riferisce sulle parti del decreto-legge n. 564 di competenza della Commissione, facendo presente preliminarmente che il decreto stesso si inserisce nella manovra di finanza pubblica per il 1995 ed è collegato al disegno di legge finanziaria. Dà quindi conto del provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che dispone la proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e sull'articolo 2, con il quale viene disposta l'abrogazione dell'esenzione delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, disposta a favore delle società cooperative e loro consorzi. Al comma 2 del medesimo articolo è inoltre istituita un'imposta straordinaria sul patrimonio di tali soggetti mentre al comma 3 è prevista l'esenzione per le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali, di cui alla legge n. 381 del 1981.

Il relatore sottolinea quindi la rilevanza delle suddette disposizioni, che rimuovono posizioni di privilegio fiscale e riconducono le società cooperative al regime ordinario di imposizione dell'impresa. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAPPALARDO ricorda che la sua parte politica è fortemente critica nei confronti del decreto-legge in titolo, sia per quanto riguarda la riduzione delle agevolazioni in materia di imposta sul patrimonio netto delle imprese previste a favore delle società cooperative e dei loro consorzi, sia per le disposizioni recate dall'articolo 3, relativamente all'accertamento fiscale con adesione del contribuente. In particolare, fa presente che nell'attuale congiuntura le misure tendenti a penalizzare le società cooperative colpiscono un settore vitale dell'economia nazionale e sono destinate a ripercuotersi negativamente sulle iniziative che esse si accingono a intraprendere per il rilancio delle attività produttive e dell'occupazione, soprattutto in alcune aree del paese. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul decreto-legge n. 564

Il senatore COVIELLO esprime l'avviso contrario della sua parte politica a provvedimenti che colpiscono il settore cooperativo, la cui posizione deve essere valutata anche per quel che riguarda il trattamento fiscale alla luce dell'importante funzione sociale svolta e del ruolo assunto nell'attivare processi economici assai rilevanti per l'intero sistema produttivo. Non vi è dubbio che le misure fiscali introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge in titolo comporteranno una riduzione degli impegni della cooperazione per quel che riguarda gli investimenti produttivi finalizzati a creare nuova occupazione. Si tratta di una misura che tende a far gravare in modo unilaterale e solo su alcuni comparti gli oneri connessi al risanamento della finanza pubblica. Da questo punto di vista, le esenzioni recate dal comma 3 dell'articolo 2 non appaiono sufficienti, men-

tre un ulteriore segnale negativo è dato dalla soppressione del comma 4 dell'articolo 2 nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LOMBARDI CERRI ricorda che da più parti si è convenuto sulla necessità di accompagnare la lotta all'evasione fiscale con misure volte a ridurre l'elusione. Da questo punto di vista non vi è dubbio che sono necessari provvedimenti adeguati per la tutela della cooperazione, ma occorre tener presente che vi sono società cooperative che hanno raggiunto fatturati di entità pari a quelli realizzati da grandi gruppi privati e per le quali un trattamento fiscale di favore appare come un ingiustificato privilegio che, oltre tutto, configura forme di concorrenza sleale.

Replicando agli intervenuti il senatore BONANSEA ribadisce la sua proposta di esprimere un parere favorevole sulle parti del decreto-legge n. 564 di competenza della Commissione, osservando che il comma 3 dell'articolo 2 introduce un principio di selezione assai opportuno, che salvaguarda la posizione delle piccole cooperative.

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore vienè quindi posta ai voti e respinta.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza al senatore Pappalardo il mandato di redigere per la Commissione di merito un parere contrario, nei termini dell'intervento da lui svolto.

SULLA ALLUVIONE CHE HA COLPITO L'ITALIA NORD OCCIDENTALE
(A003 000, C10ª, 0002ª)

Il senatore BONANSEA sottolinea la gravità della situazione determinatasi in seguito all'alluvione che ha colpito il Piemonte in questi giorni. Auspica che la Commissione assuma idonee iniziative per concorrere ad approntare le misure necessarie per la ricostruzione e in particolare per la ripresa delle attività produttive.

Il senatore COVIELLO propone che la Commissione ascolti le camere di commercio delle zone colpite dall'alluvione, al fine di ottenere un quadro esatto dei danni subiti dal sistema produttivo.

Sulle proposte dei senatori COVIELLO e BONANSEA si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori LORUSSO, LARIZZA, che propone che la Commissione ascolti anche una rappresentanza della regione Piemonte e MASIERO.

Al termine della discussione il presidente CARPI, preso atto delle varie proposte, sottolinea la necessità di interventi tempestivi volti alla ripresa produttiva delle zone alluvionate. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani con la proposta di una indagine conoscitiva che consenta di procedere all'audizione del Ministro dell'industria e degli altri soggetti indicati nel corso del dibattito, al fine di porre la Commissione nelle condizioni di elaborare un progetto di intervento mirato alla ripresa produttiva nella zona.

Convienè unanime la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C10ª, 0017ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani 10 novembre, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con la proposta di una indagine conoscitiva sulle iniziative da intraprendere per la ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dalla recente alluvione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0011ª)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del professor Luciano Cafagna, membro anziano dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 novembre.

Dopo un breve saluto del presidente CARPI prende la parola il professor CAFAGNA il quale rileva preliminarmente come si sia ormai diffusa nei paesi industriali la convinzione che anche nell'ambito dei servizi di pubblica utilità l'operare dei processi concorrenziali favorisce la permanenza sul mercato delle imprese più innovative, dei processi più efficienti e dei prodotti di migliore qualità. È stata di conseguenza superata l'impostazione tendente a porre vincoli normativi e regolamentari al funzionamento dei meccanismi di mercato anche laddove le caratteristiche tecniche ed economiche della produzione erano considerate tali da richiedere l'attribuzione di diritti esclusivi a un solo operatore. Numerosi fattori hanno contribuito all'evoluzione di questa posizione. In particolare, l'insoddisfazione nei confronti della qualità dei servizi offerti, la consapevolezza dell'onerosità dei costi sociali derivanti dalle inefficienze risultanti dal monopolio legale, l'evoluzione della domanda e il progresso tecnologico hanno fatto emergere una generale tendenza alla progressiva eliminazione dei regimi di riserva esclusiva e alla corrispondente rimozione dei vincoli istituzionali all'ingresso di nuove imprese nei mercati in cui una concorrenza effettiva o potenziale può manifestarsi.

L'esperienza concreta di alcuni paesi ha reso tuttavia evidente che l'impatto del processo di apertura alla concorrenza può essere significativamente distorto per effetto della presenza di imprese che operano contemporaneamente sui mercati liberalizzati e su quelli che rimangono riservati, e che hanno posto in essere pratiche restrittive o discriminatorie nella gestione di infrastrutture e servizi essenziali, impedendo così lo sviluppo o il mantenimento di efficaci condizioni di concorrenza.

Già nel dicembre 1992 in un parere espresso al Parlamento relativamente al documento programmatico del Governo sul riordino delle partecipazioni statali, l'Autorità ha segnalato la necessità di orientare il processo di privatizzazione in direzione di un ripensamento complessivo della presenza pubblica nell'economia, volto in particolare a introdurre e rimuovere, mediante contestuali interventi di liberalizzazione e riforma del quadro normativo, condizioni di maggiore concorrenza nella fornitura di servizi di pubblica utilità, in conformità agli indirizzi dell'Unione europea e ai principi introdotti dalla legge n. 287 del 1990. Nella successiva relazione su «Concorrenza e regolamentazione nei servizi di pubblica utilità», presentata al Presidente del Consiglio nel luglio scorso, l'Autorità ha suggerito, tra l'altro, che la liberalizzazione delle condizioni di accesso ai mercati trovi adeguato sostegno nel processo di dismissione delle imprese pubbliche operanti in tali settori, eventualmente prevedendo, preliminarmente alle dismissioni, specifici interventi di riorganizzazione societaria finalizzati a separare le attività potenzialmente concorrenziali da quelle caratterizzate da condizioni più strettamente monopolistiche.

Nella segnalazione relativa alla privatizzazione dell'Enel, l'Autorità ha sottolineato l'esigenza di riconsiderare l'attuale regime di riserva legale e l'opportunità di favorire l'apertura alla concorrenza dell'attività di produzione. A tale proposito l'Autorità ha suggerito la netta separazione, proprietaria e gestionale, delle singole fasi di produzione, trasmissione e distribuzione, nonché la dismissione delle attività e degli impianti di generazione dell'Enel, eventualmente con l'esclusione degli impianti idroelettrici. È stata altresì prospettata l'opportunità di mantenere in capo all'Enel la gestione unitaria e centralizzata del sistema di trasmissione e dispacciamento e di procedere alla riorganizzazione complessiva dell'attuale sistema di distribuzione con la creazione di distinte società operanti all'interno del rispettivo ambito territoriale di attività. L'Autorità, contestualmente all'esame dell'operazione di concentrazione riguardante la costituzione della società Telecom Italia, ha richiamato l'attenzione in merito alla necessità di garantire condizioni di pari opportunità tra gli operatori nei mercati dei servizi di telecomunicazione già liberalizzati e alla possibilità di estendere il processo di liberalizzazione alle attività di installazione e gestione di infrastrutture di rete, al fine di favorire, anche in virtù dell'evoluzione tecnologica, il progressivo superamento dei vincoli collegati all'unicità della rete pubblica commutata.

In relazione all'esigenza di una profonda revisione del quadro normativo connessa alla privatizzazione delle imprese operanti nella fornitura di servizi di pubblica utilità, l'Autorità ha sostenuto la necessità di creare agenzie di regolamentazione nei settori in cui non sia possibile introdurre un regime di piena concorrenza e ha condiviso la scelta del Governo di dare vita ad agenzie settoriali, dotate di poteri sostitutivi e non duplicativi di competenze che attualmente fanno capo a direzioni

ministeriali. Con particolare riferimento ai processi di liberalizzazione in corso a livello dell'Unione europea e agli interventi di privatizzazione in ambito nazionale, l'introduzione degli organismi di regolamentazione dovrebbe accompagnarsi alla chiara definizione di un contesto istituzionale e normativo rispetto al quale le loro funzioni e i loro poteri possano essere adeguatamente individuati.

La costituzione di agenzie settoriali di regolamentazione deve quindi avvenire contestualmente alla transizione verso un assetto basato sulla separazione tra funzioni di regolamentazione e responsabilità gestionali. Un organo di controllo fortemente qualificato nel senso della competenza tecnica e della autonomia dalle imprese può garantire maggiore imparzialità e indipendenza, rendere più efficace e trasparente l'intervento sui processi di determinazione delle tariffe e favorire il monitoraggio del livello qualitativo dei servizi. D'altra parte, una posizione di autonomia delle agenzie rispetto al Governo riduce il rischio che l'attività di regolazione venga distorta dalla prevalenza di interessi e finalità di natura politica, che potrebbero risultare in contrasto con gli obiettivi di promozione della concorrenza.

Ruoli, funzioni e poteri degli organismi di regolazione devono quindi essere definiti in modo coerente al contesto normativo ed economico dei settori sottoposti alla loro vigilanza, sempre nella prospettiva di favorire una progressiva estensione degli ambiti di concorrenza. Appare pertanto insufficiente la previsione di una semplice funzione arbitrale diretta a definire in modo imparziale le tariffe a vantaggio degli utenti e a garanzia delle imprese all'interno di un rapporto di natura essenzialmente contrattuale tra pubblica amministrazione e operatori economici. Occorre invece indicare tra gli obiettivi assegnati agli istituendi organismi la promozione della concorrenza, così che tale finalità possa rappresentare un elemento qualificante e un criterio fondamentale di valutazione della loro attività.

Ferma restando la riserva all'organo politico delle competenze decisionali relative alla definizione delle strategie di trasformazione strutturale dei settori regolamentati, anche attraverso la revisione del regime di concessione, dovrebbero essere attribuite ai nuovi organismi - accanto ai poteri istituzionali in materia di tariffe, di garanzia della qualità dei servizi, di definizione delle condizioni per la concessione e l'uso delle infrastrutture di rete, di controllo circa il rispetto degli obblighi relativi alla universalità delle prestazioni - anche specifiche responsabilità di individuazione e proposta delle eventuali modifiche da apportare al quadro normativo, al fine di favorire la diffusione della concorrenza. Sarebbe pertanto opportuno prevedere una funzione concreta dell'agenzia di regolamentazione in materia di rilascio, aggiornamento e revoca delle concessioni, ad esempio vincolando l'assunzione delle decisioni di competenza del Governo in tale ambito alla preventiva e obbligatoria acquisizione di un parere dell'agenzia di regolamentazione medesima, attribuendo a quest'ultima anche una facoltà di iniziativa e proposta.

Il perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza e di liberalizzazione dei mercati implica la necessità che la normativa diretta a disciplinare l'esercizio di funzioni e poteri delle agenzie non determini in modo eccessivamente dettagliato i criteri e le modalità di regolamentazione dei comportamenti delle imprese. Nel quadro di un insieme di principi generali chiaramente stabiliti dal legislatore, sono in-

fatti indispensabili quei margini di garanzia, di indipendenza e discrezionalità che consentono all'intervento regolamentativo di adattarsi alle esigenze e alle opportunità determinate dall'evoluzione tecnica ed economica dei settori interessati.

Appare pertanto opportuno prevedere formalmente l'introduzione di meccanismi periodici di valutazione del grado di concorrenza esistente nei mercati.

In materia di concorrenza, il ruolo dei nuovi organismi di regolamentazione dovrebbe essere definito in modo sostanzialmente complementare e armonico rispetto a quello dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, finora, ha potuto effettuare alcuni tra i più significativi e incisivi dei suoi interventi attraverso una attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 8 della legge n. 287 del 1990 - che si rifanno all'articolo 90 del Trattato CEE - attenta a cogliere la specificità delle singole situazioni affrontate.

Tale norma può peraltro essere migliorata ed è altresì auspicabile che i comportamenti restrittivi della concorrenza possano essere evitati anche attraverso l'esercizio dei poteri di regolamentazione degli istituendi organismi, ai quali, comunque, dovrebbe essere fatto normativamente obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità, ove siano ravvisate violazioni della legislazione antitrust da parte delle imprese regolate.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI chiede se l'istituzione di una Autorità per l'energia, del tutto svincolata dalle burocrazie ministeriali, quindi autonoma e indipendente, non sia lo strumento più idoneo al rilancio delle privatizzazioni nel settore accrescendo la competitività e l'allargamento della base produttiva.

Il senatore COVIELLO domanda chiarimenti sui settori caratterizzati da attività potenzialmente concorrenziali e sui settori ove le attività assumono carattere monopolistico, con particolare riferimento alla privatizzazione dell'Enel.

Il senatore BAGNOLI, dato atto al professor Cafagna della valenza politica e culturale emersa dalla sua esposizione, sottolinea l'importanza di organismi preposti alla regolamentazione dei servizi di pubblica utilità che siano effettivamente autonomi e indipendenti, anche per quanto concerne la selezione del personale addetto alle delicate funzioni amministrative.

Il senatore LOMBARDI CERRI, rilevata la consonanza della propria parte politica con le tesi espresse dal rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, domanda quale ruolo potrebbe assumere l'istituenda Autorità per l'energia in presenza di un radicale processo di privatizzazione. Chiede infine chiarimenti circa l'impatto della privatizzazione sulla riduzione del disavanzo pubblico.

Il senatore PAPPALARDO chiede di approfondire la riflessione sui limiti del monopolio elettrico, per ciò che concerne la trasmissione, e sulle funzioni della istituenda Autorità.

Agli intervenuti risponde il professor CAFAGNA, sottolineando innanzitutto che la struttura dell'Autorità *antitrust* è pienamente disponibile a collaborare con gli uffici parlamentari; condivide poi la necessità di istituire Agenzie di regolamentazione settoriali, effettivamente autonome e indipendenti. Per quanto concerne, in particolare, l'istituenda Agenzia per l'energia vanno tenute presenti le potenziali dimensioni di una piena concorrenza nel settore elettrico, non solo per il comparto della produzione e della distribuzione ma anche per il vettoriamento. È opportuno, comunque, che nell'impostazione della normativa la nuova Agenzia venga collocata in un contesto ove privilegiare la concorrenza e la possibilità di ingresso nel mercato energetico di nuovi soggetti imprenditoriali. La privatizzazione di un settore come quello elettrico, poi, non è foriero, in quanto tale, di maggiore concorrenza: occorre pertanto privatizzare perseguendo tale obiettivo esplicitamente e coerentemente. Il personale addetto alle funzioni delle istituende agenzie, infine, potrebbe essere opportunamente selezionato con modalità analoghe a quelle adottate - con esito soddisfacente - dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il dottor PERA, ricordate le competenze della banca d'affari *Merryl Lynch*, consulente prescelto dal Tesoro per la privatizzazione dell'Enel, fornisce precisazioni sul vettoriamento dell'energia elettrica: si tratta di un comparto a prevalente interesse pubblico che richiede un approccio necessariamente unitario ma concorrenziale, con una pluralità di produttori e con la strutturale separazione delle funzioni e dei soggetti preposti alla produzione, al vettoriamento e alla distribuzione.

Il senatore COVIELLO ribadisce la necessità di privatizzare l'Enel nel suo insieme, senza la previa separazione dei singoli comparti; si sofferma quindi sull'opportunità di armonizzare le diverse strutture della pubblica amministrazione in riferimento alla privatizzazione dell'energia elettrica.

Il senatore PAPPALARDO prospetta dubbi e perplessità sull'efficacia di una parziale privatizzazione che veda escluso il comparto del vettoriamento.

Il professor CAFAGNA ribadisce la posizione già espressa dall'Autorità in materia di privatizzazione dell'Enel che privilegia la concorrenza integrale: essa, pertanto, presuppone una forte agenzia di regolamentazione la quale potrebbe servirsi - oltre che del personale selezionato con pubblico concorso - anche di esperti con specifiche e qualificate professionalità.

Il dottor PERA si sofferma sulla questione della vettoriamento precisando che, trattandosi di monopolio pubblico, saranno necessari contratti di servizio sulla base dei quali sarà esercitata la concessione. In tale contratto saranno previsti gli obblighi del servizio ed eventualmente gli investimenti necessari in base ai quali saranno verosimilmente progettati nuovi grandi impianti: l'accesso a tali impianti potrebbe essere regolamentato da sistemi ad asta la cui supervisione potrebbe essere affidata all'agenzia di settore. Resta da riflettere ulteriormente su un

aspetto, di particolare interesse, relativo al soggetto preposto al vettoria-mento la cui dimensione dovrebbe evolversi in relazione all'evoluzione del mercato. L'elevato interesse pubblico al soggetto che gestirà il vettoria-mento è determinato proprio dalla funzione strategica di quest'ul-timo.

Il senatore DEBENEDETTI esprime preoccupazioni per una certa asimmetria informativa che si evidenzerebbe tra le istituende autorità e i grandi gruppi imprenditoriali, domandandosi come, in concreto, l'Au-torità possa richiedere una effettiva riduzione dei prezzi. È inoltre di fondamentale importanza rinvenire idonee soluzioni al reclutamento del personale perchè i livelli professionali riscontrabili nei Ministeri non sono riproducibili nella struttura dell'Autorità.

Il professore CAFAGNA rileva che l'effettiva concorrenza è l'unico antidoto a prassi e comportamenti inefficienti. Il reclutamento del per-sonale, poi, deve consentire anche l'acquisizione di professionalità già sperimentate.

Il presidente CARPI, nel ringraziare gli intervenuti per il qualificato contributo reso alla Commissione, prospetta l'opportunità di procedere speditamente all'adozione di una normativa che istituisca le autorità per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità: esse, peraltro, non possono limitarsi a funzioni istruttorie e consultive nei confronti del Go-verno ma devono mantenere strutture e funzioni proprie, autonome e indipendenti dalle burocrazie ministeriali, capaci di utilizzare profes-sionalità e competenze al massimo livello disponibile. Congeda infine gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili****(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»****(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, constatata l'assenza di iscrizioni a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Prende quindi la parola, in sede di replica, il relatore, senatore Manfroi, che osserva in primo luogo come le preoccupazioni avanzate nel dibattito da più parti, in merito al fatto che soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro potrebbero danneggiare il collocamento dei disabili, trovino adeguata risposta in alcuni dei disegni di legge all'esame della Commissione. Quanto alla necessità da tutti richiamata di effettuare il collocamento mirato dei disabili, ritiene opportuna la previsione, nelle norme che verranno approvate, dell'utilizzazione di strumenti informatici che mettano in contatto domanda e offerta di lavoro. Quanto poi alle imprese di piccole o medie dimensioni, si dichiara convinto della necessità di prevedere norme che evitino l'elusione delle disposizioni relative all'assunzione dei disabili. In merito infine all'attuale crisi occupazionale, fa presente che proprio in relazione ad essa si rende ancor più necessaria una tutela efficace dei disabili. Auspica infine la rapida approvazione di un provvedimento che dia finalmente definitiva soluzione al problema del collocamento dei portatori di handicap.

Il Presidente, in considerazione della presenza di più disegni di legge sull'argomento, propone la costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo da sottoporre all'esame della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente, costituendo un comitato ristretto di cui fanno parte i senatori MANFROI, DANIELE GALDI e BEDIN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(137) SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DE LUCA, illustra il disegno di legge in titolo, volto ad una riduzione dell'orario di lavoro per tutte le attività produttive, sottolineando che i cardini ideologici sui quali esso si impernia risiedono in una critica della produttività come valore, nella considerazione negativa del lavoro come dimensione totalizzante per l'individuo e nella ricerca di soluzione ai problemi occupazionali. Passa quindi alla illustrazione dell'articolo 1, volto ad un abbassamento dell'orario massimo di lavoro a 35 ore settimanali e a 30 ore per attività particolarmente usuranti o faticose. L'articolo 2 disciplina invece la programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero, mentre l'articolo 3 definisce il concetto di lavoro effettivo. Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità e la durata delle ferie nonché la disciplina, assai articolata, del lavoro straordinario. L'articolo 6 inerisce alla retribuzione e agli oneri contributivi relativi al lavoro straordinario che mantiene comunque il carattere di volontarietà. L'articolo 7 disciplina gli accordi sulla flessibilità relativa all'orario di lavoro, mentre l'articolo 8 detta norme in materia di fiscalizzazione degli oneri contributivi e definisce il ruolo specifico delle agenzie regionali per l'impiego. Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 9, che detta norme in materia di lavoro notturno, consentito solo in via eccezionale e comunque da negoziare in sede contrattuale. L'articolo detta inoltre una disciplina particolare per le lavoratrici. L'articolo 10, infine, individua nella tabella allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, le attività ritenute particolarmente usuranti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BEDIN, ricorda anzitutto che il disegno di legge governativo in esame prende le mosse recependolo in gran parte dal contenuto del protocollo di intesa del 25 luglio 1993, stipulato fra le organizzazioni sindacali e professionali del settore agricolo. Dopo aver quindi sottolineato l'intenzione del legislatore di parificare la nuova strumentazione del lavoro in agricoltura a quanto sta già accadendo negli altri settori del mondo produttivo, il relatore passa ad illustrare il contenuto delle norme del provvedimento, con particolare riguardo alla

- disciplina – contenuta nell'articolo 1 – del contratto a termine in agricoltura per le prestazioni non superiori a 180 giorni. Passa quindi a trattare della nuova normativa riguardante il lavoro a tempo parziale in agricoltura – contenuta nell'articolo 3 – osservando che sono necessari chiarimenti in merito ai dubbi sorti riguardo alle modalità in cui sono stati riportati nella legge alcuni dei relativi contenuti dell'accordo del luglio 1993. Critica comunque in generale il modo con cui è stato redatto il testo del provvedimento, poichè in soli due articoli sono stati collocati innumerevoli richiami normativi che rendono assolutamente incomprensibile il contenuto sostanziale della legge per il comune cittadino. Dopo aver quindi affermato che il progetto di legge in esame poteva costituire l'occasione per l'estensione all'agricoltura dei contratti di solidarietà, conclude ricordando come restano in attesa di valorizzazione legislativa anche istituti di fatto sperimentati con successo nel mondo agricolo, come il contratto per servizi sostitutivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Nisticò.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 NOVEMBRE*
(A007 000, C12^a, 0009^o)

Il senatore MARTELLI lamenta il mancato inserimento nel resoconto della seduta di ieri della Commissione della sua riprovazione nei confronti di uno dei componenti della Commissione Unica del farmaco in quanto il suo abbigliamento mancava della cravatta.

Il presidente ALBERTI CASELLATI sottolinea che la segnalazione del senatore Martelli non influisce sui lavori e sulla competenza della Commissione. Pertanto il rilievo non coinvolge in alcun modo la Presidenza e nemmeno la segreteria della Commissione.

Il senatore DIONISI deplora lo spirito di intolleranza che talvolta sembra ispirare il comportamento del senatore Martelli.

*IN SEDE REFERENTE***(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico****(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo predisposto in sede ristretta al fine di pervenire ad una nuova formulazione di talune parti dello stesso.

La Commissione conviene.

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Esame e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI informa preliminarmente la Commissione che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione; entrambi sono favorevoli anche se quello della Commissione affari costituzionali contiene talune osservazioni in merito agli articoli 10 e 11.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore GALLOTTI. Egli fa presente innanzitutto il disagio che avverte nel prendere in esame il decreto in titolo dopo che, in sede di esame del precedente analogo decreto, la Commissione sanità aveva rappresentato al Governo la necessità di provvedere alla disciplina delle varie materie contenute nel decreto con provvedimenti separati. Poichè l'Esecutivo non sembra aver tenuto conto delle osservazioni formulate dal Parlamento, ritiene che si possa procedere ad un esame articolato del decreto emendandone talune disposizioni, altrimenti la Commissione si troverebbe a dover sostenere una posizione analoga a quella risalente ad alcune settimane fa quando in Aula si è lasciato decadere il precedente decreto.

Venendo quindi all'illustrazione delle singole disposizioni, in merito all'articolo 1 il relatore fa presente che esso prevede la nomina di commissari straordinari degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per garantire continuità nella gestione anche dopo la scadenza del termine indicato nel decreto legislativo n. 269 del 1993; la novità rispetto al precedente decreto è costituita dalla previsione del collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici nominati commissari straordinari presso le unità sanitarie locali. L'articolo 2 consente l'instaurazione da parte delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della contabilità economico-finanziaria e patrimoniale separata da quella degli anni precedenti al 1994. L'articolo 3 intende modificare la legge n. 537 del 1993 stabilendo le quote relative al pagamento dei tickets sulle ricette: a tale proposito ritiene opportuno il coordinamento con le disposizioni analoghe contenute nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. L'articolo 4 disciplina l'irrogazione di sanzioni a carico del farmacista che venda alcuni medicinali senza la presentazione della prescritta ricetta medica, sanzioni fra le quali rientra la chiusura delle farmacie per un periodo variante dai 15 ai 30 giorni in caso di reiterate infrazioni. L'articolo 5 riguarda invece la proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1994. L'articolo 6 attiene alla disciplina della materia dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano con riferimento ai criteri stabiliti dal CIPE: nell'esame del precedente decreto si era prospettata la possibilità di inserire nel testo le disposizioni contenute in materia nel decreto-legge n. 544 del 1994. Venendo poi all'articolo 7, il relatore osserva che il Governo non ha tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati: esso concerne l'organizzazione di talune attività della Croce Rossa Italiana che non riesce ad emergere da una situazione di precarietà che perdura ormai da quindici anni. Ritiene pertanto che venga ripristinato il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 8 comporta indennizzi a fa-

vore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati: la norma precisa la natura dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 e prevede l'assegno *una tantum* in caso di morte. L'articolo 9, soppresso durante l'esame del precedente decreto dalla Camera dei deputati, istituisce corsi di formazione per l'alta dirigenza amministrativa sanitaria delle nuove aziende sanitarie, mentre l'articolo 10 modifica una norma di recepimento di una direttiva comunitaria in materia di coloranti per alimenti. Nel precedente decreto non era presente l'articolo 11 che introduce al primo gennaio '95 il sistema di pagamento degli erogatori del servizio sanitario nazionale sulla base di tariffe predeterminate per prestazioni. L'articolo 12, infine, reca l'attuazione di talune direttive comunitarie in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile: qualora tale disposizione non entrasse in vigore si applicherebbe automaticamente il nuovo tasso di conversione dell'ecu in lire, in vigore dal 1° settembre 1993. Data l'estrema rilevanza politica del provvedimento, soprattutto in considerazione dell'articolato dibattito svoltosi in occasione dell'esame del precedente decreto, il relatore invita la Commissione a prospettare soluzioni idonee ad affrontare in maniera compiuta le numerose questioni affrontate dal testo in esame, preannunciando in proposito la presentazione di emendamenti.

Si apre il dibattito.

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede in quale misura le norme in materia sanitaria contenute nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria entrino in contrasto con le disposizioni previste dal decreto in esame.

Il sottosegretario NISTICÒ fa presente la necessità di un coordinamento.

Il senatore CARELLA esprime vivo disappunto per la decisione governativa di reiterare il decreto in titolo, considerando che nel corso dell'esame del precedente decreto n. 518 - che si concordò di far decadere - il rappresentante del Governo si era impegnato all'emanazione di un nuovo testo che recepisce le osservazioni emerse durante l'esame parlamentare. Ritiene pertanto che la Commissione non debba proseguire nell'esame di merito del decreto in quanto sia il coordinamento con la manovra di bilancio in corso presso la Camera dei deputati, sia l'eventuale presentazione di emendamenti *omnibus*, che appaiono l'unico strumento procedurale per addivenire ad una organica formulazione del testo del decreto, costituirebbero un inutile spreco di tempo per la Commissione.

Il senatore GREGORELLI rinnova la sua contrarietà al decreto in esame che, contrariamente ai suggerimenti formulati nel corso della precedente trattazione, risulta ancora di più arricchito di norme che disciplinano innumerevoli comparti del settore sanitario. Stigmatizza, pertanto, il comportamento del Governo che, mentre ha accolto nella riformulazione del decreto talune modifiche apportate dalla Camera dei de-

putati, non ha tenuto in alcuna considerazione l'approfondita discussione che sul testo si era svolta presso il Senato, dando quasi per scontata l'acquiescenza della 12^a Commissione. La Commissione pertanto dovrebbe proporre all'Aula di respingere il decreto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI sottolinea che il Governo, non avendo inserito nel nuovo decreto talune fondamentali modifiche apportate dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del precedente decreto, nè avendo recepito le osservazioni emerse a riguardo nel dibattito in Commissione sanità del Senato, non ha tenuto conto dei suggerimenti del Parlamento nel suo complesso.

Interviene il senatore PETRUCCI il quale condivide le perplessità sulla reiterazione del decreto che, nonostante recepisca alcune proposte di modifiche formulate dalla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del precedente decreto, nella sostanza non ha superato le obiezioni formulate nel suddetto dibattito parlamentare. Soprattutto in materia di prezzi dei farmaci e tariffe deve rilevare il passo indietro compiuto dal Governo in merito alla trattazione del problema; altresì non sono da sottovalutare i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali sugli articoli 10 e 11 del decreto. Pertanto, in considerazione della concomitante sessione di bilancio che, nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, affronterà in maniera più organica talune delle materie oggetto del decreto in esame, propone il rinvio della discussione al termine della manovra finanziaria.

Il senatore MARTELLI dichiara di concordare con il senatore Gregorelli riguardo al comportamento del Ministro della sanità che in più occasioni ha dimostrato di non tenere conto delle osservazioni della Commissione sanità, nè delle posizioni della stessa maggioranza governativa. Esprime poi il suo disappunto in merito all'articolo 11 che costituisce, nonostante il richiamo a criteri di competitività, un ritorno al monopolio dello Stato in tema di tariffe, tant'è che anche all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il settore privato viene contemplato quale integrazione con il sistema pubblico. Lo slittamento di tre anni del sistema delle tariffe, previsto nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, senza una opportuna modifica dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, produrrebbe una situazione di grande confusione in tutto il sistema sanitario.

Il sottosegretario NISTICÒ esprime il proprio disagio per i rilievi mossi da taluni membri della Commissione circa la mancata attenzione del Ministro nei riguardi dell'operato della Commissione. Deve comunque far presente che il Ministro gli aveva rappresentato l'intenzione di intervenire nella seduta odierna della Commissione ma che i recenti avvenimenti connessi alle alluvioni verificatesi nelle regioni settentrionali del paese gli hanno impedito di essere presente ai lavori; sul merito delle questioni sollevate deve comunque osservare come la reiterazione del decreto si è resa necessaria esclusivamente per superare taluni vuoti normativi prodottisi dopo la decadenza del precedente decreto e che invece la sensibilità del Ministro lo ha portato ad accogliere favorevolmente la proposta dei Presidenti delle due Camere del Parlamento di li-

mitare la decretazione d'urgenza nei soli casi previsti dalla Costituzione.

Il senatore BINAGHI stigmatizza il comportamento del Governo che avrebbe dovuto, accogliendo le indicazioni in tal senso della Commissione, emanare un decreto vertente solo sulle disposizioni aventi carattere d'urgenza, riservando alla procedura legislativa ordinaria la disciplina delle altre materie pure trattate nel decreto. La natura onnicomprensiva del provvedimento, invece, appare quasi un invito per il parlamentare ad emendarne il testo in maniera indiscriminata inserendo qualunque argomento che possa riguardare in via generale il comparto della sanità.

Il senatore DIONISI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Martelli riguardo al comportamento del Ministro, peraltro spesso assente durante lo svolgimento dei lavori della Commissione. Venendo al merito del decreto, ritiene che la Commissione debba ribadire le argomentazioni precedentemente svolte; a tale proposito fa presente che nel corso della seduta dell'Assemblea del 27 ottobre scorso il sottosegretario Nisticò ritenne opportuna una pausa di riflessione sul decreto affinché il Governo fosse in grado di presentare uno o più decreti che accogliessero le osservazioni svolte dalla 5^a e dalla 12^a Commissione del Senato. La reiterazione del decreto del 29 ottobre farebbe invece supporre o il mancato rispetto del Governo nei confronti del Parlamento - come molti senatori hanno ipotizzato - o l'incompetenza politica dell'attuale maggioranza governativa, ovvero - ciò che egli ritiene plausibile - la sussistenza di una precisa volontà politica di non tener conto dell'effettivo ruolo del Parlamento. Chiede quindi formalmente al Presidente di rappresentare al Ministro della sanità il vivo rammarico della Commissione per le modalità con cui si è svolto il dibattito sul decreto in esame ed inoltre propone che la Commissione non proceda nell'esame del decreto in titolo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI osserva che la presenza del Governo in Commissione, dal punto di vista regolamentare, non deve essere necessariamente assicurata dal Ministro e che nelle sedute il sottosegretario Nisticò lo ha costantemente rappresentato. Ciò non esime il Governo, e nel caso di specie il Ministro della sanità, dall'intervenire durante lo svolgimento di particolari questioni per fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti circa gli indirizzi del Ministero. Considera pertanto superflua la richiesta formale del senatore Dionisi di rappresentare al ministro Costa le doglianze emerse dal dibattito odierno, in quanto preliminarmente ella si era fatta scrupolo di prospettargli l'opportunità di una sua presenza proprio nella seduta odierna: i recenti avvenimenti hanno impedito, come già detto, che il Ministro partecipasse alla seduta della Commissione.

La senatrice BETTONI BRANDANI si associa alla proposta del senatore Binaghi di rigettare il decreto ovvero di prendere in esame le sole disposizioni che effettivamente presentino i requisiti di necessità ed urgenza.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che la proposta formulata dai senatori Carella e Dionisi si configura come questione pregiudiziale; pertanto essa non può essere decisa dalla Commissione, mentre la proposta della senatrice Bettoni Brandani può tradursi nella decisione della Commissione di conferire al relatore il mandato a riferire in senso negativo sul provvedimento in Assemblea.

Il senatore MANARA esprime a nome del suo Gruppo la contrarietà al decreto in titolo anche se, limitatamente a talune disposizioni, possono considerarsi sussistenti le condizioni di necessità ed urgenza. Con l'occasione rappresenta la necessità che il Governo, nella formulazione dei decreti, si ispiri a criteri di maggiore omogeneità delle materie contenute nell'ambito dello stesso provvedimento e che consideri non irrilevante una serena e proficua collaborazione con il potere legislativo.

La senatrice MODOLO dichiara di associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Bettoni Brandani e dal senatore Binaghi.

Il senatore XIUMÈ propone innanzitutto che il decreto, data la varietà delle materie con esso disciplinate, assuma una diversa titolazione che sottolinei il riferimento non tanto all'assistenza farmaceutica ma più in generale a tutto il comparto sanitario. Chiede poi che venga concessa alla Commissione una pausa per consentire la presentazione di emendamenti che a suo avviso dovrebbero vertere, fra l'altro, sulla definizione del grado di preparazione del personale non medico delle unità sanitarie locali e sull'indicazione di un termine obbligatorio per la Croce Rossa Italiana di dotarsi di un organo elettivo nel suo ambito organizzativo.

Il senatore CAMPUS si associa alle lamentele formulate da molti senatori circa l'operato del Governo che non ha tenuto nella dovuta considerazione il lavoro svolto dai due rami del Parlamento e propone pertanto che la Commissione assuma una posizione coerente con l'atteggiamento adottato in occasione dell'esame del precedente decreto.

Il relatore GALLOTTI dichiara di non condividere l'ipotesi del senatore Dionisi circa la sussistenza di una precisa volontà politica tendente a minimizzare il ruolo del Parlamento rispetto a quello dell'Esecutivo. Di fronte alla presenza nel decreto di talune norme che presentano effettivamente i caratteri di necessità e di urgenza e in considerazione della possibilità riservata al Parlamento di emendare un disegno di legge per adeguarlo alle effettive necessità ed esigenze dei singoli settori, propone che la Commissione si impegni a riscrivere il testo del decreto inserendovi i suggerimenti e le proposte già espresse in occasione del precedente dibattito nonché nella seduta odierna.

Il senatore MONTELEONE si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

La senatrice BETTONI BRANDANI insiste sulla proposta di far decadere il decreto in quanto non vi ravvisa i presupposti di necessità ed urgenza ed inoltre perchè la sua approvazione, anche con emendamenti *ad hoc* produrrebbe comunque una sovrapposizione con le

norme contenute nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria.

Il senatore CAMPUS fa presente a tale ultimo riguardo che, soprattutto in materia di proroga delle tariffe, il contenuto del decreto non si sovrappone ma si affianca alle analoghe disposizioni presenti nel provvedimento collegato alla finanziaria.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente al senatore Xiumè che non sono proponibili emendamenti modificativi del titolo dei decreti-legge. Quanto al prosieguo dei lavori, informa che la proposta di affidare immediatamente il mandato al relatore a riferire negativamente in Aula sulla conversione in legge del decreto non è accoglibile in quanto il relatore ha preannunciato la presentazione di emendamenti che dunque devono essere esaminati dalla Commissione.

Propone pertanto che l'esame del decreto in titolo sia rinviato alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 17,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

55ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Trevisanato.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale****(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso proposto.

Il senatore FALQUI illustra l'emendamento 1.1, concernente il riparto di competenze tra Stato e Regioni: esso deve essere definito anche in rapporto ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, la cui applicazione è richiesta da ripetute pronunce della giurisprudenza comunitaria.

Il relatore NAPOLI paventa la possibilità che l'emendamento 1.1 introduca un automatismo dall'effetto stravolgente nei confronti dell'impianto del disegno di legge n. 379, che rimette ad un atto di indirizzo e di coordinamento la determinazione dei progetti di competenza regionale. Propone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.1 e dell'articolo 1, a cui si riferisce, allo scopo di approfondire le sue implicazioni in rapporto alle categorie progettuali previste nell'allegato II della direttiva: quest'ultimo include realtà produttive spesso parametrate su Stati dell'Unione europea diversi dal nostro.

Il senatore DONISE dichiara che l'emendamento 1.1 non pregiudica l'applicabilità delle norme dei capi III e IV del disegno di legge n. 379,

in quanto attiene alla diversa questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni; l'atto di indirizzo e coordinamento altrove previsto non è quindi pregiudicato dall'emendamento proposto, ma riceve un indirizzo parlamentare volto ad assicurare un corretto equilibrio tra autonomie locali e Stato centrale.

Il senatore CARCARINO conviene con il rilievo del senatore Donise, ma non si oppone alla proposta di accantonamento, alla quale aderisce anche il senatore FANTE.

Il presidente BRAMBILLA dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.1 e dell'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso proposti.

Il relatore NAPOLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.4, 2.6 e 2.7.

Il senatore FALQUI illustra gli emendamenti 2.9, 2.8, 2.10 e 2.11; fa proprio ed illustra l'emendamento 2.3. Invita poi a non snaturare il significato della procedura di impatto ambientale invocando uno snellimento procedimentale: esso potrebbe realizzarsi attraverso la fissazione di scadenze cronologiche precise, invece di aderire a proposte - come quella dell'emendamento 2.1 - che potrebbero pregiudicare l'efficacia della valutazione di impatto ambientale.

Il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DDL 379**Art. 1.**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato A della presente legge e sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge. I restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato A, sono di competenza regionale e sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge e dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146».

1.1

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Art. 2.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «La procedura di approvazione definitiva del progetto non è sospesa dall'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale».

2.9

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.8

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al di sotto delle soglie fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, le tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, restano di competenza regionale e per essi la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale».

2.10

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Al comma 6, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e straordinaria».

2.2

IL RELATORE

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «nonchè gli interventi di ripristino e di ricostituzione di situazioni ambientali».

2.3

MODOLO

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè non comportino tipologie progettuali comprese nell'allegato A alla presente legge».

2.11

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Art. 2. (allegato A)

Aggiungere al punto 6), dopo le parole: «impianti chimici integrati» le seguenti: «, di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 27 dicembre 1988».

2.5

IL RELATORE

Sostituire al punto 15) la parola: «produzione» con la seguente: «prospezione».

2.4

IL RELATORE

Aggiungere il seguente punto:

«24-bis) attività di cave svolte in qualunque ambito naturale».

2.6

IL RELATORE

Aggiungere il seguente punto:

«24-ter) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2.7

IL RELATORE

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,25.

(555) GUALTIERI ed altri - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ELLERO, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1045) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: in parte favorevole, con osservazioni, in parte contrario)

Il Presidente PERLINGIERI, dopo aver ricordato il parere già espresso dalla Commissione sul testo del decreto-legge n. 588, si sofferma sugli emendamenti trasmessi dalla 7^a Commissione. Con riferimento agli emendamenti 5.1 e 5.5 rileva come essi siano condivisibili in relazione alla esigenza di rispettare la previsione costituzionale sull'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.

Il senatore ELLERO osserva che si potrebbe prevedere l'effettuazione di concorsi per titoli.

Il PRESIDENTE prosegue soffermandosi sull'emendamento 8.9. Sottolinea, a proposito degli interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti ivi previsti, che una corretta interpretazione del principio costituzionale del diritto allo studio non può che comportare condizioni uguali per gli studenti capaci e meritevoli a prescindere dall'università frequentata. L'autonomia degli atenei non può incidere, infatti, sulla parità di trattamento. Propone di formulare una osservazione in tal senso con riferimento all'emendamento 8.9.

Concordano i senatori ELLERO e BATTAGLIA.

Il senatore DE MARTINO osserva che il rilievo formulato dal Presidente dovrebbe riguardare, in effetti, anche la legislazione vigente.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.7 e 9.8, in quanto la loro approvazione potrebbe determinare una compressione della autonomia universitaria. Si potrebbe, al limite, prevedere un unico rappresentante per gli enti promotori consorziati.

Il senatore ELLERO ritiene che i rappresentanti degli enti promotori potrebbero far parte dei consigli di amministrazione senza diritto di voto.

Il senatore VILLONE concorda con la proposta formulata dal Presidente con riferimento agli emendamenti 9.7 e 9.8. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.2, esprimendo perplessità per la previsione ivi contenuta solo in relazione alla università di Roma la Sapienza.

Il PRESIDENTE fa presente che la situazione dell'università di Roma appare peculiare. Non si oppone, tuttavia, alla formulazione di una osservazione sull'emendamento 1.2 nel senso indicato dal senatore Villone.

Dichiara quindi il proprio avviso favorevole sull'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo 17 del decreto-legge.

Il sottosegretario MEO ZILIO si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 5.1, 8.1, 9.7, 9.8, 17.1 e 1.2. Prende atto delle obiezioni formulate sull'emendamento 8.9, con riferimento al quale ribadisce, tuttavia, la posizione del Governo.

La Sottocommissione dà quindi mandato al Relatore di formulare un parere che tenga conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione.

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI riferisce sul disegno di legge in titolo soffermandosi sulle previsioni ivi contenute sia relativamente ai contratti a termine nel settore agricolo sia sul lavoro a tempo parziale. Propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

18ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(886) BATTAGLIA ed altri: Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 3ª Commissione:

(803) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(451) GIURICKOVIC ed altri: Norme sul sistema di certificazione: parere favorevole con osservazioni;

(698) PERIN ed altri: Norme sul sistema di certificazione: parere favorevole con osservazioni;

alla 11ª Commissione:

(137) SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro: rimessione alla Commissione plenaria;

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura: parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rimessione alla Commissione plenaria.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(163) Fierotti e Garatti: Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti: parere contrario;

alla 6^a Commissione:

(743-bis) Ventucci ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali: parere favorevole;

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale: parere contrario;

alla 12^a Commissione:

(223) Bettoni Brandani ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole con osservazioni;

(822) Dionisi ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 618, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1102).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1103).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (1104).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune (1105).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo (1106).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).

- **BATTAGLIA.** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).
- **FIEROTTI e GARATTI.** - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **MANCINO** ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SPERONI.** - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA.** - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SALVI** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SALVATO** ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **GUALTIERI.** - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SALVATO** ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- (e della petizione n. 30 ad essi attinente)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **PASQUINO** ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- **PASSIGLI.** - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).

IV. Esame dei disegni di legge:

- **SPERONI** ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CHERCHI** ed altri. - Integrazione dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche (650).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CUSIMANO** ed altri. - Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana (693).
- **DE NOTARIS** ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAMPONI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello statuto della regione Sardegna (215).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MULAS e MANIS. - Modifiche dell'articolo 43 dello statuto speciale della Sardegna in materia di circoscrizioni provinciali (1013).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*)
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- PELLEGRINO ed altri. - Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1028).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).

- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PELLEGRINO ed altri. - Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1028).
- Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1086).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

V. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO e altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge e di connessi emendamenti:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359).

DIFESA (4^a)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 9 e 15

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).

- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

ORE 15

Procedure informative

Seguito dell'esame conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione di rappresentanti sindacali dei lavoratori delle industrie operanti nel settore della difesa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1045).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

Procedure informative

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del dottor Fabiano Fabiani, amministratore delegato della FINMECCANICA.

Sui lavori della Commissione

- Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.
- Proposta di indagine conoscitiva sulle iniziative da intraprendere per la ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dalla recente alluvione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'ente autonomo Fiera del Levante.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
 - GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
 - PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
 - CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
 - SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
 - Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione dei rappresentanti della Farmindustria.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1080).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 10 novembre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (379).

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
 - DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
 - DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
 - PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
 - SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
-